COMUNE DI PREVALLE

Provincia di Brescia

OGGETTO

Piano di Governo del Territorio:

VARIANTE GENERALE AL PGT VIGENTE

ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.

DOCUMENTO

PIANO DEI SERVIZI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PROPONENTE

COMUNE DI PREVALLE
via Morani, 9 – 25080
Prevalle (BS)

PROFESSIONISTI

Arch. Stefania Baronio
via Ferrini, 7 - 25123 (BS)
e-mail: baronio.stefania@libero.it

DATA

Settembre 2026

A TERMINI DI LEGGE IL DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTISTI

Indice

ART. 1. FINALITA' DELLE NORME 4

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI 4

ART. 3. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' COSTRUTTIVE 4

ART. 4. NORME PARTICOLARI PER LE RISTRUTTURAZIONI 6

ART. 5. TUTELA E CONSERVAZIONE DEL VERDE E DELLE ALBERATURE, IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA COMUNALE 6

ART. 6. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI 14

ART. 7. ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITA' 16

ART. 8. EFFICACIA DELLE NORME NEL PIANO DEI SERVIZI, COMPENSAZIONE, PEREQUAZIONE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. 17

ART. 9. INDICI E PARAMETRI 19

ART. 10. DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI 26

ART. 11. DEFINIZIONE DEGLI INDICI 33

ART. 12. CONTRIBUTO DEI PRIVATI NELLE URBANIZZAZIONI 35

ART. 13. AREE PER SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE PUBBLICO 37

ART. 14. ~~NORMA PER LA TINTEGGIATURA ESTERNA DEGLI EDIFICI~~ REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 46

ART. 15. AREE PER SERVIZI PUBBLICI E/O D'INTERESSE PUBBLICO – NORMA GENERALE 49

ART. 16. PARAMETRI GENERALI PER GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DEL PDS 51

ART. 17. SP01 "AREE NATURALI, VERDE" 53

ART. 18. SP01 "PARCHEGGI" 54

ART. 19. SP03 "ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE" 55

ART. 20. SP04 "ATTREZZATURE SPORTIVE" 57

ART. 21. SP05 "ATTREZZATURE SOCIO-SANITARIE" 59

ART. 22. SP06 "ATTREZZATURE CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE" 63

ART. 23. SP08 "ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE" 65

ART. 24. SP09 "IMPIANTI URBANIZZATIVI" 67

ART. 25. SP10 "MOBILITA'" 68

ART. 26. FATTIBILITA' GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO E RETICOLO IDRICO MINORE 69

ART. 27. ~~NORMA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO~~ MITIGAZIONI PAESAGGISTICHE E COMPENSAZIONE ECOLOGICO-AMBIENTALE 112

ART. 28. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE 115

ART. 1. FINALITA' DELLE NORME

1. Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano dei Servizi (PdS), di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia.

2. Le presenti norme di attuazione tengono conto di tutta la normativa nazionale e regionale in materia, ed in particolare:

a) della L 17 agosto 1942, n. 1150, e s.m. e i.;

b) della L 3 novembre 1952, n. 1902, e s.m. e i.;

c) del DPR 6 giugno 2001, n. 380;

d) del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

e) della LR 11 marzo 2005, n. 12, e s.m. e i..

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI

1. Le norme di attuazione del PdS e le relative tavole grafiche si applicano a qualsiasi intervento che comporti modificazione urbanistica ed edilizia nell'ambito delle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico (SP) individuate e costituiscono riferimento per le future individuazioni.

2. Nelle aree in cui è consentita l'attività edilizia, le prescrizioni inerenti all'area interessata dal progetto debbono essere osservate nella predisposizione dei piani attuativi o degli elaborati necessari al rilascio dei permessi di costruire, convenzionati e non, ed alla presentazione di ~~denunce d'inizio attività (DIA)~~ segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

3. Le opere d'ordinaria manutenzione sono sempre ammissibili, anche qualora debbano eseguirsi in edifici costruiti in periodo antecedente alla data d'adozione del presente PdR ed in contrasto con le prescrizioni da esso definite.

4 Le opere di manutenzione straordinaria sono sempre ammissibili secondo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 6, lettere b) e c) delle presenti norme.

ART. 3. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' COSTRUTTIVE

1. Per la definizione delle categorie di attività edilizia si rimanda alla classificazione riportata all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all'art. 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. Le definizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale, per quanto di competenza, prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Eventuali successive novelle legislative e/o regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. ~~Per ricostruzione s'intende l'operazione congiunta della demolizione di un edificio e la successiva edificazione di un fabbricato in luogo del primo, autorizzata con lo stesso titolo abilitativo. Il concetto di ricostruzione è assimilabile alla ristrutturazione edilizia di cui al successivo comma 8 del presente articolo.~~

~~2. Per ampliamento s'intende il complesso dei lavori finalizzati all'ampliamento di un fabbricato esistente che comporti una maggiorazione volumetrica dello stesso.~~

~~Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera b) del DPR 380/01 e s. m. e i. gli ampliamenti di edifici residenziali unifamiliari contenuti nella misura del 20% dei parametri preesistenti sono a titolo gratuito.~~

~~3. Per sopralzo s'intende un ampliamento della costruzione in senso verticale.~~

~~4. Per riconversione s'intende il complesso dei lavori finalizzati alla ristrutturazione, sia in termini edilizi che urbanistici, d'edifici esistenti alla data d'adozione delle presenti norme, congiuntamente al cambio di destinazione d'uso conforme alle prescrizioni delle stesse. Per l'applicazione delle presenti norme il concetto di riconversione è assimilabile ad interventi di ristrutturazione edilizia con contestuale cambio di destinazione d'uso degli immobili.~~

~~5. Per manutenzione ordinaria s'intende il complesso degli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti~~

~~tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.~~

~~6. Per interventi di manutenzione straordinaria s'intende:~~

~~a) le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare. (L.R. 12/2005)~~

~~Gli interventi di manutenzione straordinaria, comportanti l'incremento di unità abitative, ricompresi in ambiti territoriali caratterizzati da insufficienza urbanizzativa sono soggetti a PdCc secondo le disposizioni contenute nei singoli ambiti territoriali;~~

~~b) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. (DPR 380/2001)~~

~~c) le opere e le modifiche di cui alla precedente lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.~~

~~7. Per intervento di restauro e risanamento conservativo s'intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purchè con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.~~

~~8. Per interventi di ristrutturazione edilizia s'intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;~~

~~9. Per interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:~~

~~a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla successiva lettera f);~~

~~b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;~~

~~c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;~~

~~d) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti o di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;~~

~~e) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come~~

~~depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;~~

~~f) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;~~

~~g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto~~

~~ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.~~

~~h) gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito.~~

~~10.Per interventi di ristrutturazione urbanistica, s'intendono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico- edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.~~

~~11. Tutte le sopra riportate definizioni intendono richiamare le definizioni degli interventi edilizi previste all'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. (~~le quali prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi), e all'art. 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. Pertanto, per tutto quanto non previsto si applica la normativa statale e regionale richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e/o regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.~~

ART. 4. NORME PARTICOLARI PER LE RISTRUTTURAZIONI

~~**come definite dal precedente art. 3, comma 8**~~

1. In tutte le aree destinate all'edificazione (eccettuati i NAF, per i quali valgono le specifiche norme di attuazione ~~allegate al~~ del PdR ~~per farne parte integrante e sostanziale~~), e con esclusione delle aree per le quali venga previsto o richiesto lo studio di un piano attuativo ai sensi del successivo art. 6, è sempre ammessa la ristrutturazione di edifici esistenti, come definita dal precedente art. 3, ~~comma 8, lettera a)~~, nell'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio e subordinatamente alla verifica dell'esistenza delle seguenti condizioni:

a) che la destinazione e la tipologia previste nel progetto di trasformazione siano ammissibili secondo le prescrizioni specifiche del PdR;

b) che il progetto di ristrutturazione non comporti un aumento del volume preesistente.

2. Sono vietati i compensi dei parametri preesistenti, con particolare riferimento ai locali interrati, alle autorimesse esterne al fabbricato ed i locali accessori, nonché le parti chiaramente identificabili come sovrastrutture o superfetazioni.

ART. 5. TUTELA E CONSERVAZIONE DEL VERDE E DELLE ALBERATURE, IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA COMUNALE

1. Per la tutela degli spazi verdi e la gestione del patrimonio vegetale in aree urbane ed agricole, si rimanda al Regolamento edilizio comunale.

~~1. In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale o mista, nel caso di nuove costruzioni, dovrà essere riservata a verde una percentuale del lotto non inferiore al 30%.~~

~~2. In tutte le aree a destinazione prevalentemente produttiva o commerciale, in caso di nuova costruzione la percentuale del lotto di cui al punto precedente non potrà essere inferiore al 15%.~~

~~3. Per i piani attuativi, il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolato con riferimento all'intera superficie territoriale.~~

~~4. L'area da riservare a verde non può essere interessata in alcun modo da costruzioni nel sottosuolo, anche qualora il terreno naturale venga ricostituito con riporto al di sopra delle stesse.~~

~~5. La percentuale del lotto a verde di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo s'intende al netto:~~

~~a) di qualsiasi superficie pavimentata;~~

~~b) dei passaggi veicolari;~~

~~c) delle superfici destinate a parcheggio e/o posto auto (pavimentate e non);~~

~~d) delle superfici destinate a qualsiasi tipo di deposito.~~

~~6. Le alberature ad alto fusto aventi un diametro superiore a 0,50 m misurato a 1,00 m da terra esistenti nel territorio comunale dovranno essere conservate e tutelate.~~

~~7. Il Comune potrà consentire, previo rilascio di autorizzazione, il taglio colturale senza l'estirpazione delle ceppaie.~~

~~8. Il Comune potrà consentire, per motivate ragioni, certificate da relazione agronomica, l'abbattimento d'alberature, a condizione che esse siano sostituite con altre essenze autoctone (secondo quanto previsto dallo studio agronomico comunale), eventualmente da mettere a dimora anche in luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale.~~

~~9. Tutti i tipi d'impianto vegetazionale dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali.~~

~~10.In tutte le aree del territorio comunale, l'edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi ed i sentieri pedonali ad uso pubblico esistenti e di progetto.~~

~~11.Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti e l'apertura di nuovi percorsi pedonali pubblici o ad uso pubblico.~~

~~12.I percorsi pedonali, pubblici o ad uso pubblico, potranno essere costruiti anche a cura di chi compie interventi edilizi. La loro larghezza minima deve essere di 1,50 m, salvo casi di comprovata impossibilità.~~

~~13.L'area dei percorsi pedonali pubblici e/o assoggettati all'uso pubblico può essere computata ai fini della volumetria realizzabile, purché sia area edificabile e computata ai fini della distanza dalla strada e/o dai confini. In casi eccezionali, i percorsi pedonali potranno essere sostituiti da portici ad uso pubblico. I percorsi pedonali realizzati in sede d'edificazione dei singoli interventi potranno essere eseguiti anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti.~~

~~14.La realizzazione ovvero il ripristino dei percorsi pedonali pubblici o assoggettati all'uso pubblico sarà oggetto, eventualmente, d'appositi progetti approvati dagli organi competenti. Costituendo tali tracciati elementi di rilevanza ambientale, i progetti dovranno prevedere:~~

~~a) la conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni esistenti, nonché la loro integrazione attraverso l'impiego di materiali coerenti;~~

~~b) la dotazione di adeguati spazi di sosta;~~

~~c) il rispetto della legislazione vigente, nazionale o regionale, in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche.~~

~~15.In tutti gli ambiti del territorio comunale è ammessa la recinzione delle proprietà private mediante la posa in opera di piantini di metallo collegati da rete metallica o fili metallici (eccetto filo spinato e/o elettrificato). La rete metallica ovvero il primo filo metallico dal basso dovranno essere sollevati dal piano naturale di campagna di almeno 20 cm. Tali recinzioni dovranno essere obbligatoriamente mascherate da siepi sempreverdi costituite da essenze arbustive autoctone previste dallo studio agronomico comunale. L'altezza delle recinzioni (comprese le siepi) potrà avere altezza non superiore a 1,50 m. Qualora specificate, valgono comunque le altezze degli specifici articoli degli ambiti di piano.~~

~~In tutti i casi previsti dalle presenti norme, le siepi poste a cinta devono rispettare i parametri relativi all'altezza massima delle recinzioni.~~

1. DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE.

Il PGT è corredato da apposito studio della rete ecologica comunale che, composto da specifici elaborati grafici e testuali, è allegato al PGT per farne parte integrante e sostanziale, e al quale si rimanda integralmente sia per le previsioni inerenti il documento di piano, sia per quelle afferenti al piano delle regole e al piano dei servizi.

Le valutazioni e indicazioni contenute nel progetto di rete ecologica comunale, recepiscono e danno attuazione alla scala comunale al progetto di rete ecologica regionale (REC) e provinciale (REP), in coerenza con le previsioni del PTR e della RER.

Lo studio di settore in oggetto costituisce uno strumento d'indirizzo per l'attuazione del progetto di rete ecologica comunale (REC) del P.G.T, che viene recepito e richiamato dalle presenti norme.

Le indicazioni programmatorie dello studio possono rivestire carattere di cogenza, ed essere quindi recepite dagli atti di PGT per trovare concreta attuazione, oppure assumere valenza di indirizzo strategico.

Le indicazioni relative alla REC contenute nelle tavole del PGT hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate, in sede di progetto esecutivo dell'opera o di piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previsioni del progetto di REC.

In relazione al progetto di rete ecologica comunale, si integrano le norme con gli indirizzi relativi alle modalità di attuazione della rete ecologica comunale con le seguenti indicazioni.

Per quanto riguarda le precisazioni di carattere agronomico-forestale, si rimanda al progetto agronomico allegato al PGT, ed in particolare alla relazione agronomica, nonché alle tavole ad essa allegate.

Le tavole costituiscono riferimento sia per le previsioni inerenti il documento di piano, sia per quelle afferenti al piano delle regole e al piano dei servizi, esplicitando le valenze ecologiche del territorio, sia a scala locale che sovracomunale, e recependo le indicazioni della REP del PTCP e della RER del PTR. La Rete Ecologica locale intende infatti assicurarne il rispetto e l'attuazione tramite la valorizzazione del territorio comunale. Unitamente ai valori della Carta del Paesaggio e delle Rete Verde, il progetto REC persegue l'effettiva sinergia con i caratteri ecologici e quindi,consentirà di raggiungere sia gli obiettivi della rete ecologica, sia quelli della rete verde - che peraltro costituiscono uno dei contenuti di valorizzazione e di fruizione ambientale del territorio comunale.

La tavola che rappresenta il raffronto con le reti ecologiche di area vasta è predisposta a supporto del DdP (vedi DGR 10962/09 – Cap 5).

Particolare attenzione dovrà essere posta alle aree interessate dalla pianificazione e che interessano la Rete Ecologica Regionale o Corridoi ecologici primari come il Fiume Chiese.

Tutti i piani attuativi e/o permessi di costruire convenzionati, dovranno concorrere all'attuazione del progetto di rete ecologica comunale, prevedendo interventi diretti da promuovere in ottemperanza agli indirizzi richiamati. I Piani Attuativi o i PCC non ancora convenzionati dovranno quindi prevedere l'integrazione con gli elementi che interessano la rete ecologica, per consentirne adeguate mitigazioni. La realizzazione progressiva della Rete Ecologica sul territorio Comunale consentirà così di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale che il PGT comunale si è prefissato e che sono richiesti ad una pianificazione urbanistica attenta sia alle istanze locali, sia alla valorizzazione del territorio.

2. NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE.

Obiettivi per il miglioramento funzionale della rete ecologica (progetto di REC allegato al PGT)

L'obiettivo principale della rete ecologica comunale deve essere la riqualificazione del fiume Chiese, in coerenza con quanto previsto dagli appositi strumenti per il miglioramento dell'ambiente perifluviale e la ricostituzione di un adeguata vegetazione igrofila sulle rive del fiume stesso e un miglioramento, ecologico, complessivo dell'agro-ecosistema comunale. A livello sistemico provinciale infatti, risulta importante lo sviluppo e il miglioramento di corridoi ad affiancare quelli già presenti in corrispondenza delle Aree Prioritarie; al fine di garantire maggiore circolazione e circuitazione delle specie animali e vegetali; in particolare per l'avifauna un adeguato ambiente fluviale ricco di vegetazione rappresenterebbe uno "stepping stones" importante collocato tra le Aree Prioritarie.

L'obiettivo secondario della rete ecologica è volto al miglioramento dei corridoi terrestri, raggiungibile attraverso un adeguata politica di miglioramento dell'assetto agricolo delle campagne produttive, che devono necessariamente ritornare a svolgere un ruolo polivalente nell'ecosistema attraverso tre azioni principali:

- Valorizzazione della rete irrigua e ripristino della vegetazione igrofila autoctona;
- Ripristino dei filari interpoderali, e creazione di aree boscate, anche con funzione produttiva;
- Riduzione, ove possibile, della monocoltura a vantaggio di diverse tipologie di coltura;

Per interventi volti alla tutela della biodiversità si rimanda al database regionale di buone pratiche:

"*https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Parchi-e-aree-protette/biodiversita-e-reti-ecologiche/fonti-documentali-su-biodiversita-e-reti-ecologiche/fonti-documentali-su-biodiversita-e-reti-ecologiche*".

Interventi per la realizzazione di nuove aree verdi o strutture verdi lineari.

Localizzazione: La scelta localizzativa di tutti gli interventi atti alla realizzazione di nuove aree verdi o di filari alberati, quali misure di mitigazione/compensazione di interventi di trasformazione o come servizi per la collettività, dovrà garantire la continuità della struttura della rete ecologica locale esistente o con la finalità di creare punti di appoggio per gli spostamenti della fauna sul territorio per definire una rete di connessione fra ambiti con spiccata naturalità. Sono da privilegiare interventi di mitigazione e compensazione previsti nel DdP del PGT nelle tavole delle strategie di piano e nelle schede degli ambiti di trasformazione.

Interventi da realizzare all'interno dell'edificato per le nuove costruzioni, ristrutturazioni o per le opere di manutenzione straordinaria.

Ove possibile, all'interno dell'edificato è da favorire la messa a dimora di siepi realizzate con specie autoctone. Il taglio di soggetti arborei in centro edificato con diametro inferiore a 35 cm è ammesso e condizionato alla posa di 2/3 arbusti autoctoni anche in aree limitrofe.

Il taglio di alberi in aree esterne al bosco (definito ai sensi della L.R. n. 31/2008) con diametro superiore ai 35 cm deve essere autorizzato dal comune mediante inoltro di adeguata relazione fitostatica.

E' auspicabile la posa di cassette nido in ambito residenziale.

E' auspicabile intervenire dove possibile con interventi volti a:

- deimpermeabilizzare;

- favorire il drenaggio delle acque meteoriche;

-ridurre le isole di calore;

-creare aree di bioritenzione;

-creare fossati inondabili

Riferimenti: *https://www.sos4life.it/2020/05/pubblicate-le-linee-guida-sulla-rigenerazione-urbana/*

Progettazione.

Ove possibile, gli interventi dovranno perseguire la multifunzionalità degli spazi progettati, cercando di soddisfare contemporaneamente:

- finalità fruitive degli spazi,
- riqualificazione paesaggistica,
- miglioramento della qualità dell'aria,
- tutela dalle emissioni acustiche
- supporto alla fauna locale.

Nella progettazione devono essere affrontati più temi:

- ricostruzione e salvaguardia di habitat per la biodiversità,
- offerta di servizi ecosistemici al territorio,
- generazione di prodotti economicamente interessanti per le attività agricole.

Si consiglia la progettazione dei nuovi interventi da parte di tecnico competente.

Specie vegetali

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati privilegiando specie arboree e arbustive autoctone, possibilmente di provenienza certificata, e fra queste quelle che per le loro caratteristiche ecologiche sono in grado di fornire supporto alla fauna, sia come rifugio, sia per l'approvvigionamento di cibo. La scelta delle essenze da impiegare per gli interventi dovrà essere effettuata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10 "*Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea*", nonché allo studio specifico allegato al PGT. Dovrà essere posta particolare attenzione all'elenco delle specie non autoctone presenti nell'Allegato E della sopracitata legge regionale "*Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione*" di cui viene vietata l'introduzione e la messa a dimora così come disposto dall'art. 10, comma 2. Si rimanda all'Abaco delle essenze vegetali suggerite per la realizzazione di nuovi interventi.

Composizione specifica e strutturale della vegetazione.

Nella progettazione dei nuovi interventi sul verde – areali o lineari – dovrà essere accuratamente progettata anche la composizione delle specie e della struttura degli spazi, in conformità agli indirizzi contenuti nello studio specifico allegato al PGT, ricercando composizioni plurispecifiche e organiche sotto il profilo strutturale. Per gli interventi areali si sottolinea l'opportunità di progettare aree boscate alternate a radure e spazi aperti; il passaggio fra le formazioni arboree e i prati potrà essere realizzato con essenze arbustive, utili anche da prevedere sul confine esterno delle aree alberate, come filtro e protezione, area di transizione verso le altre funzioni urbanistiche presenti al contorno. Anche gli interventi lineari dovranno privilegiare, ove compatibile anche con le valenze paesistiche e le permanenze del paesaggio rurale, la compresenza di elementi arborei e arbustivi, a formare delle strutture a siepe utili sotto molteplici punti di vista, come rifugio alla fauna, per schermare le emissioni atmosferiche e acustiche connesse alla viabilità, ecc. Ove possibile sono da prediligere interventi plurifilare, o comunque di uno spessore utile per fornire protezione agli spostamenti della fauna e per creare un significativo riparo e punto di appoggio.

Interventi per la manutenzione di aree verdi o filari alberati esistenti.

Nel caso di interventi atti a migliorare lo stato conservativo o a potenziare la dotazione di aree verdi o elementi lineari esistenti dovrà essere ricercata la continuità e la coerenza con l'esistente, sotto il profilo sia delle specie, dando comunque sempre priorità alle specie autoctone (vedi Essenze e studio agronomico allegato al PGT), sia per quanto concerne l'impianto e la struttura, nel rispetto anche di quanto disposto dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10.

Utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.

Nel caso di: sistemazioni dei corsi d'acqua o di dissesti, recupero di aree degradate, inserimento nel paesaggio delle opere infrastrutturali ed altro, è necessario procedere a una corretta analisi ecosistemica ed una valutazione dello stato di fatto dei luoghi, in modo da produrre un progetto che tenga conto di tutte le componenti ambientali coinvolte.

Nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere si dovrà fare riferimento ai criteri ed indirizzi in materia di ingegneria naturalistica di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6 "*Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica*". La Direttiva precisa anche (punto 2) gli interventi realizzabili con tali tecniche:

- il consolidamento di sponde di corpi d'acque correnti e stagnanti;
- il consolidamento di versanti naturali soggetti a dissesti idrogeologici;
- il consolidamento di rilevati e trincee di infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);
- il consolidamento e la riqualificazione di fronti di cava e discariche;
- barriere visive e mascheramenti vegetali;
- barriere antirumore mediante rilevati rinverditi;
- barriere vegetali per combattere la diffusione di polveri ed aerosol;
- ecosistemi-filtro a valle di scarichi idrici;
- sistemazioni temporanee o permanenti di aree di cantiere;
- nuove unità ecosistemiche in grado di aumentare la biodiversità locale o territoriale e/o di offrire;

- fruizioni di tipo naturalistico;
- nuove strutture ambientali in grado di garantire la permanenza e la mobilità della fauna protetta.

Corsi d'acqua.

Gli interventi eseguiti sui corsi d'acqua non dovranno alterarne i caratteri naturali, secondo quanto stabilito dalle Norme particolari per il reticolo idrico minore e principale allegate al Regolamento comunale di polizia idraulica e secondo quanto disposto dall´art.5, comma 1 dalla Legge Regionale n. 10 del 31 marzo 2008 ("*La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie naturali non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati. ….)*".

Sono da incentivare gli interventi per la riqualificazione polivalente delle sponde dei torrenti e per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

La vegetazione lungo i corpi idrici va tutelata e sono da favorire interventi di manutenzione e ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistente per favorire la biodiversità e la formazione di habitat per la fauna, la laminazione delle acque di piena, la difesa spondale, il miglioramento paesaggistico. Vanno incentivati interventi per il potenziamento della vegetazione lungo i corsi d'acqua con funzione di fascia tampone atta a ridurre l'inquinamento dei corpi idrici; le fasce verdi di nuovo progetto messe a dimora prevalentemente con questa finalità dovranno essere correttamente progettate da tecnici competenti con essenze in grado di massimizzare la funzione fitodepurativa delle acque provenienti da scarichi delle aree urbanizzate e dall'attività agricola.

Sono vietati interventi che possano alterare gli equilibri ecosistemici presenti in corrispondenza dei corpi idrici.

Per gli interventi da effettuarsi sulle sponde del Reticolo Idrico Minore dovranno essere utilizzate le tecniche previste dal Quaderno Regionale delle opere tipo di ingegneria naturalistica, di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740.

Viabilità.

Nel caso di progettazione di nuove infrastrutture viarie è necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nella Delibera della Direzione Generale Qualità dell'ambiente della Regione Lombardia DDG 7 maggio 2007 *Criteri e indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale*. Il tracciato dovrà essere studiato al fine di ridurre la frammentazione della rete ecologica esistente, definendo soluzioni progettuali atte a favorire l'inserimento delle opere nel contesto ambientale di riferimento.

Per gli interventi connessi alla realizzazione o manutenzione di infrastrutture dovrà essere previsto il ricorso all'ingegneria naturalistica quale strumento di mitigazione, facendo riferimento alle indicazioni espresse nel Quaderno Regionale delle opere tipo di ingegneria naturalistica, di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740. Inoltre nella realizzazione e nella manutenzione di infrastrutture viarie, l'ente responsabile della realizzazione dell'opera adotta le misure necessarie per evitare la diffusione di specie vegetali alloctone lungo l'asse dell'infrastruttura stessa nel rispetto delle normative vigenti e adottando la migliore tecnologia sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili.

(*https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Parchi-e-aree-protette/biodiversita-e-reti-ecologiche/fonti-documentali-su-biodiversita-e-reti-ecologiche/fonti-documentali-su-biodiversita-e-reti-ecologiche*).

Dovrà essere garantita la permeabilità dei nuovi assi infrastrutturali agli spostamenti della fauna sul territorio predisponendo idonee soluzioni progettuali in funzione di lunghezza, sezione e aspetti progettuali (tracciato in superficie, su rilevato, in trincea) dell'infrastruttura. Gli attraversamenti dovranno essere localizzati in punti strategici sotto il profilo della rete ecologica.

I nuovi tracciati di progetto dovranno essere fiancheggiati, ove possibile e nel rispetto della sicurezza stradale, da elementi verdi lineari, filari o siepi, anche in funzione dell'inserimento paesaggistico dell'intervento. L'ottica di progettazione e realizzazione, dovrebbe essere la polivalenza potendo così includere – in relazione alla tipologia di infrastruttura viaria - anche interventi di stabilizzazione di scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica, opportunità di habitat almeno per componenti floristiche e di fauna invertebrata, funzioni tampone rispetto al trasferimento esterno di polveri da traffico o di ecosistema-filtro delle acque meteoriche provenienti dalle piattaforme stradali, opportunità di sfruttamento di biomasse a scopo energetico.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture esistenti dovrà essere attentamente valutata la possibilità di realizzare idonee misure di deframmentazione, nonché l'incremento della dotazione di verde laterale.

Per la realizzazione di nuova viabilità agrosilvopastorale è necessario fare riferimento alle disposizioni della DGR VII/14016 del 8° agosto 2003.

Sentieri e piste ciclopedonali.

È da incentivare la creazione di percorsi per la mobilità lenta di collegamento fra i vari centri abitati e con i comuni limitrofi e di collegamento delle emergenze naturalistiche locali.

Nella progettazione di nuovi sentieri e/o percorsi ciclopedonali dovrà essere prevista la presenza di una fascia di vegetazione lungo tutto il tracciato, secondo i criteri espressi nel punto "*Interventi per la realizzazione di nuove aree verdi o strutture verdi lineari*."

Sono da incentivare interventi di riqualificazione dei tracciati esistenti con la realizzazione di elementi verdi lineari.

Interventi di trasformazione del territorio.

Nel caso di nuove urbanizzazioni devono essere rispettate le misure di mitigazione e compensazione previste all'interno del PGT per ciascun intervento di trasformazione.

Qualora un nuovo intervento costituisca barriera ambientale, il progetto deve prevedere misure specifiche di mitigazione con particolare attenzione all'inserimento paesistico e modalità di compensazione aggiuntive da attivare congiuntamente alla realizzazione dell'intervento e finalizzate al rafforzamento e recupero del valore naturalistico ed ecologico all'interno del territorio comunale.

Nel caso di trasformazione di aree agricole dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 43 comma 2 bis della LR12/05, in base al quale gli interventi che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati a una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione determinata dal comune nella misura del 5%, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

Le maggiorazioni del contributo di costruzione dovranno confluire all'interno del Fondo aree verdi comunale (legge regionale 28 dicembre 2017, n. 37 "*Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico–finanziaria regionale – Collegato 2018*"), per la realizzazione di interventi che dovranno essere pianificati secondo un disegno organico alla luce dello Studio della Rete ecologica Comunale, prediligendo aree strategiche per la continuità della rete ecologica o potenziando elementi strutturali esistenti. Si rimanda ai punti precedenti per i criteri progettuali degli interventi areali e lineari.

Dovranno essere valutati idonei interventi per l'inserimento ecosistemico degli interventi da stabilire caso per caso.

Al fine della tutela dei chirotteri, e in particolare nel caso di recupero di patrimonio edilizio diffuso e di edificato storico, nel trattamento delle parti in legno degli edifici dovranno essere usati sali di boro (Borace) in sostituzione del piretro di sintesi. Con particolare riferimento al recupero di edifici di antica formazione e storici è richiesto un sopralluogo prima dell'inizio dei lavori per verificare l'assenza di colonie o singoli esemplari di chirotteri; in caso di presenza l'asportazione dovrà essere eseguita da personale specializzato. E' necessario fare riferimento alle Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connesse del piano di Azione per i Chirotteri in Lombardia Azione 13: Piano d'Azione per i Chirotteri in Lombardia e progettazione di misure e interventi di conservazione

Aree boscate e alberi monumentali.

Per la gestione dei boschi presenti sul territorio comunale si fa specifico riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia.

Gli interventi di trasformazione del suolo boschivo (ossia il passaggio da bosco a terreno urbanizzato o altro) dovranno essere realizzati compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale, in conformità alle disposizioni della l.r. 31/2008 e del d.g.r. 675/2005.

Il taglio dei soggetti arborei riconosciuti come monumentali (ivi compresi gli alberi definiti maestosi, dal censimento effettuato dalla Provincia), può essere effettuato solo per motivi di incolumità pubblica o per esigenze fitosanitarie, previo adeguato accertamento da parte di tecnico forestale specializzato circa l'impossibilità di adottare soluzioni alternative. Prima del taglio

dovrà essere data comunicazione agli enti competenti mediante, anche, relazione fitostatica .Qualsiasi attività dovrà comunque essere realizzata in conformità alle disposizioni dell´art. 12 della l.r. 31/2008 ("Tutela degli alberi monumentali").

Aree umide.

Sono da favorire interventi di conservazione delle zone umide e del relativo ecosistema e il recupero paesaggistico-ambientale delle zone umide degradate o compromesse.

E' vietato qualunque intervento di trasformazione e manomissione, diretta o indiretta, delle zone umide e del relativo ecosistema, l'estirpazione della vegetazione e interramento di stagni o bacini e ciò che è normato dall´art.5, comma 1 dalla Legge Regionale n. 10 del 31 marzo 2008).

Aree agricole.

Per la tutela della biodiversità animale e vegetale si sottolinea l'opportunità che nella gestione degli spazi rurali si adottino tecniche ecocompatibili in linea con le disposizioni della l.r. 31/2008.

La vegetazione arborea e arbustiva presente lungo i corsi d'acqua e le strade poderali va mantenuta e sono da incentivare interventi di manutenzione e ampliamento per favorire la biodiversità e il collegamento fra gli elementi areali della rete ecologica.

È possibile condividere con gli operatori agricoli obiettivi di rinaturalizzazione puntando alla destinazione di quote di suolo per la realizzazione di fasce para-naturali di protezione alle coltivazioni, con valenze naturalistiche, per la salute della collettività (abbattimento polveri), come servizio ecosistemico per la popolazione, come eventuale forma di integrazione al reddito per gli agricoltori (es. biomassa).

Recinzioni e chiudende.

Nelle aree a elevata valenza ecologica **(AAS, AS e VC)** le recinzioni non devono rappresentare una barriera invalicabile e, in caso di recinzioni per la protezione delle coltivazioni o di allevamenti, devono essere dotate di idonei varchi e prive di cordolo in cls. Recinzioni, chiudende di nuova realizzazione o altri sistemi di delimitazione del bosco e dei pascoli non dovranno essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica, fatti salvi specifiche deroghe e gli interventi realizzati nell'ambito di strategie per il contenimento dei danni causati da fauna selvatica (ad esempio contro il cinghiale).

Distanza di sicurezza per l'inquinamento elettromagnetico e mitigazione dei tracciati degli elettrodotti.

Nel caso di realizzazione di nuovi elettrodotti o se si rendessero necessari interventi di ammodernamento delle linee sarà necessario provvedere, ove possibile, all'interramento dei cavi, o comunque attuare congrue misure di mitigazione per l'avifauna. A tal proposito si citano, a titolo esemplificativo: posizionamento di spirali colorate lungo i cavi; posizionamento di sagome di rapaci a scopo deterrente; rivestimento isolante dei cavi per evitare folgorazioni; sistemi di dissuasione della posa sui piloni; sistemi di minimizzazione della folgorazione tramite posatoi isolati.

Illuminazione degli spazi aperti.

Al fine di tutelare la qualità del cielo notturno e garantire la visione notturna della volta celeste l'illuminazione pubblica e privata deve minimizzare la dispersione del flusso luminoso; in tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di impianti pubblicitari luminosi e di segnalazioni luminose non necessarie alla circolazione stradale ed alla sicurezza.

Le nuove installazioni dovranno essere conformi alla legge regionale Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31, pubblicata sul BURL n° 41 suppl. del 09 Ottobre 2015 nonché alle deliberazioni della giunta regionale applicative delle leggi richiamate.

Per la tutela dei chirotteri è fatto divieto di installare fari o fasci luminosi rivolti verso l'alto; monumenti, chiese e campanili potranno essere illuminati al massimo su tre lati, lasciando privo di illuminazione almeno un lato.

Varco di supporto alla rete ecologica.

In recepimento del PTCP della Provincia di Brescia (Tavola 4 e nell'allegato IV alla normativa – Repertorio dei varchi di supporto alla rete ecologica del PTCP), il PGT individua il varco posto tra il ponte naviglio e il ponte Clisi, rappresentato nelle tavole del PGT. In conformità alle disposizioni del P.T.C.P. di Brescia (articolo 52 delle NTA del PTCP di Brescia), nelle aree ricadenti nel varco e in quelle limitrofe e confinanti, trovano applicazione gli indirizzi e le prescrizioni riportate all'articolo 51 delle norme del PdR.

ART. 6. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI

1. Ai sensi della L 1150/42 e s.m. e i., della LR 12/05 e s.m. e i., nonché del DPR 380/01 e s. m. e i., il PdS viene attuato nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nelle tavole grafiche di piano e/o nelle presenti norme, con le seguenti modalità:

a) la realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti d'edifici residenziali, commerciali, direzionali e di opere di urbanizzazione preordinate all'edificazione, ove in progetto sia prevista una densità fondiaria superiore a 3,00 mc/mq o un'altezza pari o superiore a 25,00 m, è consentita soltanto dopo l'approvazione di apposito piano attuativo;

b) in tutti gli ambiti identificati dagli elaborati grafici del PdR con apposita simbologia identificativa di piani attuativi, ovvero qualora gli specifici articoli normativi del PdR prevedano l'attuazione in subordine alla predisposizione di piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero o permessi di costruire convenzionati si attua esclusivamente mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato;

c) i piani attuativi ricomprendenti terreni soggetti a coltivazione agricola dovranno essere integrati con la documentazione relativa all'eventuale erogazione di contributi comunitari per l'esercizio dell'attività agricola sui terreni stessi che comportino limitazioni alla trasformazione urbanistica.

2. In mancanza di detti strumenti, sono consentite esclusivamente opere d'ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione - così come definita al precedente articolo 3, ~~comma 6, lettere b) e c)~~ delle presenti norme -, restauro, risanamento conservativo.

3. Per tutte le residue aree edificabili, la realizzazione dei singoli edifici e delle opere di urbanizzazione può avvenire soltanto mediante il rilascio di permessi di costruire (PdC), permessi di costruire convenzionati (PdCc) o segnalazioni certificate inizio lavori (SCIA), ~~denunce di inizio attività (DIA),~~ nel rispetto delle prescrizioni particolari definite per ogni ambito.

4. ~~Fatte salve le disposizioni di cui alle presenti norme, alle norme paesistiche allegate al PGT, alle norme particolari per l'attuazione nei NAF e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, dei beni culturali e del paesaggio, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo alcuno i seguenti interventi:~~

~~a) interventi di manutenzione ordinaria;~~

~~b) interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche (che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni o, comunque, che non alterino la sagoma dell'edificio);~~

~~c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con finalità geognostiche in aree esterne al centro edificato (escluse le attività di ricerca di idrocarburi);~~

~~d) opere di movimentazione terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvo- pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;~~

~~e) posa in opera di coperture stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola sprovviste di struttura~~

~~(anche parzialmente) in muratura;~~

~~f) opere di cui al precedente articolo 3, comma 6, lettera c), delle presenti norme;~~

~~g) opere temporanee dirette a soddisfare obiettive e contingenti esigenze, da rimuoversi al cessare della necessità e, comunque, entro 90 giorni;~~

~~h) opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni (nel rispetto del rapporto di verde profondo), compresa la realizzazione di intercapedini completamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque,~~

~~locali tombati;~~

~~i) (ad eccezione dei NAF) installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio d'accumulo esterno;~~

~~l) attrezzatura di aree ludiche senza fini di lucro e di elementi d'arredo delle aree pertinenziali degli edifici.~~

4. Fatte salve le prescrizioni del PGT, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42 e nel regolamento edilizio comunale, gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo sono quelli elencati all'art. 6 del DPR 380/2001 e riconducibili all'attività edilizia libera.

~~5. Degli interventi di cui alle lettere f), g), h), i), l) del precedente comma 4 deve essere, comunque, comunicato l'inizio lavori (anche per via telematica) al Comune allegando, nel caso, le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi della normativa vigente in materia.~~

5. Gli interventi che incidono in modo permanente sugli edifici e sulle loro pertinenze ~~(ed in particolare quanto riportato alle lettere h), i), l) del precedente comma 4)~~ devono in ogni caso rispettare le prescrizioni paesistiche contenute nell'apparato normativo del PGT.

6. In caso di interventi ~~di cui alla lettera h) del precedente comma 4~~ all'interno dei NAF devono essere rispettate tutte le disposizioni di cui alle NTA di riferimento, soprattutto per quanto attiene all'uso dei materiali di arredo urbano e pavimentazione.

7. Per ciò che attiene agli interventi edilizi, compresi quelli di cui al comma 4 (attività edilizia libera)~~, di cui alla lettera i) del precedente comma 4~~ si rimanda alle specifiche norme vigenti in materia e alle disposizioni contenute nel regolamento edilizio comunale ~~di cui al successivo articolo 18 relativamente alle specifiche per il posizionamento delle strutture tecnologiche~~.

~~9. Relativamente agli interventi di cui al precedente comma 4 l'interessato deve provvedere (nei casi previsti dalla normativa vigente) alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34quinquies, comma 2, lettera b), del DL 4/06 (convertito con modificazioni dalla L 80/06).~~

8.Ai sensi della LR 7/2012, art. 19, gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall'amianto, connessi a funzioni residenziali, sono realizzati previa comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001.

9. La realizzazione degli interventi di mitigazione di cui all'art 17 delle presenti, in particolare, dovranno essere redatti progetti di mitigazione e di compensazione ecologica, a scala adeguata ed accompagnati da relazione descrittiva, da allegare alla documentazione di progetto di attuazione ed alla convenzione/atto unilaterale d'obbligo con il Comune; tali atti dovranno prevedere un articolo specifico che assicuri il pieno attecchimento e la sostituzione di eventuali fallanze che si dovessero verificare entro 3-5 anni dalla messa a dimora delle specie arboree/arbustive scelte, affinché i progetti siano finalizzati ad assicurare il reale riequilibrio del valore ecologico del suolo sottratto e, quindi la sostenibilità ambientale e la compatibilità con il PTCP; gli ambiti soggetti a Pianificazione attuativa , se attivati per stralci senza che ciò costituisca variante al PGT, dovranno prevedere un progetto unitario che definisca la congruenza complessiva e la fattibilità graduale connessa alle opere di mitigazione e compensazione ecologica", onde evitare che l'obiettivo di inserimento - anche paesaggistico - delle mitigazioni ecologiche venga frammentato, a maggior ragione in caso di attuazione delle aree di frangia tra zona urbanizzata e zona rurale.

10. In sede di piano attuativo, dovrà essere effettuata una più approfondita valutazione della significatività degli impatti sull'ambiente, alla luce di ulteriori aspetti di dettaglio che ragionevolmente possono emergere su scala ridotta ed essere apprezzati con maggiore definizione solo in fase di attuazione (art. 4, c. 2 ter della LR 12/2005).

11. In particolare, per quanto riguarda gli ambiti ricadenti nelle aree soggette a rischio derivante dalla tutela dell'assetto idrogeologico e difesa del suolo, a rischio sismico, a rischio industriale, sulla base del grado di vulnerabilità individuato, occorrerà definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto. Infine, richiamato il rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica, sarà necessario provvedere all'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile sia per gli ambiti di nuova trasformazione che per la parte già urbanizzata del territorio (art. 58 bis della LR 12/2005). In merito ai criteri per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica di cui al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 e relativamente allo smaltimento dei volumi invasati delle acque pluviali sarà necessario attuare sistemi che ne privilegino il riuso (art. 5 c. 3, RR 7/2017).

12. In sede di PA/PdCc e da riportare nella convenzione urbanistica, il proponente dovrà redigere uno studio sulle misure di compensazione ecologica, a cura di professionista con esperienza, precisando sia il tipo di opere da realizzare sia la stima del valore ecologico dell'area, al fine di formare la base economica su cui riscuotere la monetizzazione delle misure di compensazione ecologica, da realizzare anche extra-comparto.

13. In merito al tema della depermeabilizzazione dei suoli, gli interventi dovranno essere preceduti da apposite indagini che stabiliscano le caratteristiche pedologiche dei suoli e ne definiscano il monitoraggio per valutarne l'evoluzione delle proprietà chimico-fisiche, biologiche, agronomiche al fine del loro miglioramento.

14. Per quanto attiene alle fasce arboree costituenti misura di mitigazione degli interventi edificatori, si raccomanda l'utilizzo di specie autoctone che rispettino criteri di scelta e insediamento localizzativo a favore della difesa del suolo prioritariamente orientati a contribuire all'assorbimento delle acque meteoriche, alla fitodepurazione delle acque e al consolidamento del terreno.

15. In caso di interferenze con impianti dell'alta tensione, dovrà valutata la conformità dei valori di campo elettromagnetico indotti, misurati in loco, ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 in ragione della destinazione residenziale degli ambiti e della connessa esposizione, acquisite anche le valutazioni dell'ente gestore. Tali misurazioni permetteranno di valutare anche l'eventuale applicabilità di fasce di rispetto la cui estensione e calcolata sulla base della norma CEI 106-11 del 2006 ("Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 Art. 6 Parte 1: linee elettriche aeree e in cavo") e del Decreto Ministeriale del 29 maggio 2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

16. Al fine di prevenire successive incompatibilità territoriali, in fase attuativa, dovranno essere eseguite accurate indagini su potenziali fonti di molestie, anche in relazione alle diverse funzioni esistenti e previste.

17. Per quanto riguarda la rete di acquedotto, richiamato l'art.2.13 del Regolamento per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, ogni ambito di trasformazione dovrà verificare l'effettiva disponibilità idrica della zona di interesse ed eventualmente attuare gli interventi necessari per il potenziamento della rete e/o degli impianti. Tutte le valutazioni saranno fatte in fase di richiesta di parere preventivo da parte del Soggetto Proponente e comunque prima di stipulare eventuale convenzione urbanistica. Il Richiedente dovrà fornire al gestore relazione idraulica dettagliata che dimostri i consumi idrici previsti.

18. Per quanto riguarda la rete di fognatura, richiamato l'art.3.10 del Regolamento per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato, per nuovi interventi edilizi che prevedono la realizzazione di un numero maggiore a 6 unità equivalenti, l'allacciamento alla fognatura pubblica dovrà essere valutato con l'ente gestore caso per caso in fase di richiesta dell'utente: il collegamento alla rete fognaria potrebbe essere negato o potrebbero essere richieste specifiche prescrizioni tecniche (quali limitazione delle portate o pretrattamenti specifici). Come per la rete di acquedotto, tutte le valutazioni saranno fatte in fase di richiesta di parere preventivo da parte del Soggetto Proponente e comunque prima di stipulare eventuale convenzione urbanistica. Il Richiedente dovrà fornire all'ente gestore relazione idraulica dettagliata che dimostri i consumi idrici previsti.

19. Nelle aree a vincolo archeologico, dei siti noti e delle zone a rischio archeologico tutti i progetti comportanti movimento terra e scavo, anche di minima entità, dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari. In tutto il territorio comunale progetti pubblici comportanti scavo e interventi nel sottosuolo, anche di minima entità, siano trasmessi alla Soprintendenza anche per la valutazione preliminare dell'impatto delle opere sui depositi archeologici sepolti, secondo quanto per altro disciplinato dal D.Lgs. 42 del 2004, art. 28 e dal D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25 ora recepito dall'art. 41 del Dlgs. 36 del 2023.

ART. 7. ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITA'

1. Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del PGT hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate in sede di progetto esecutivo dell'opera o di piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previste fasce di rispetto stradale. Dalla sede definitiva della strada si computeranno, comunque, gli arretramenti dell'edificazione previsti dalla legislazione vigente.

2. Per quanto attiene alla progettazione ed alla realizzazione di spazi pedonali, marciapiedi, attraversamenti pedonali, scale e rampe pubbliche, servizi igienici pubblici, arredo urbano, parcheggi, circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone disabili, nonché tutta l'edilizia pubblica dovranno rispettare rigorosamente la normativa in materia d'abbattimento delle barriere architettoniche.

3. La realizzazione di nuovi tratti di viabilità dovrà ricercare soluzioni tecniche che consentano di contenere eventuali effetti di deframmentazione sul territorio.

ART. 8. EFFICACIA DELLE NORME NEL PIANO DEI SERVIZI, COMPENSAZIONE, PEREQUAZIONE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

1. Tutte le norme contenute nelle presenti disposizioni, con le precisazioni di cui all'articolo 6 delle stesse, hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario.
2. In caso d'eventuale divergenza di delimitazione di uno stesso ambito riportato in elaborati grafici diversi aventi differenti scale di rappresentazione, è prevalente quanto definito nella raffigurazione grafica di maggior dettaglio.
3. In caso di contrasto, le presenti norme prevalgono sulle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio locale.
4. Ai sensi degli articoli 8, secondo comma, lett. g), e 11 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche, vengono con la presente normativa dettate disposizioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di perequazione e compensazione.
5. Negli articoli seguenti vengono introdotte disposizioni aventi ad oggetto le modalità che, in sede di attuazione del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, debbono essere rispettate nel dare proiezione operativa alle scelte di perequazione e compensazione che contraddistinguono anche detti strumenti.
6. Tali disposizioni, in coerenza con quanto previsto dal documento di piano, trovano applicazione anche per il Piano dei Servizi e valgono anche oltre la durata quinquennale del documento di piano stesso.
7. La perequazione prevista dal Piano si articola come segue:
   a. perequazione tra i comparti;
   b. perequazione di comparto.
8. Considerato che sia il Documento di Piano, per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione, che il Piano delle Regole, per quanto concerne il tessuto urbano consolidato, hanno già valutato la massima capacità insediativa sostenibile per ogni area e/o lotto, non si prevede il ricorso alla perequazione diffusa.
9. La perequazione tra i comparti disposta dal DdP, è ottenuta attribuendo a ciascun ambito indici differenziati in funzione della diversa localizzazione territoriale, dell'identità paesistico ambientale e degli specifici obiettivi assegnati ad ogni intervento programmato.
10. Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, e successive modifiche, il DdP persegue la perequazione di comparto. Infatti, viene prescritto che in tutti gli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano, vengano equamente ripartiti tra i proprietari degli immobili che negli ambiti stessi ricadono sia i diritti edificatori sia gli oneri ed i costi che debbono essere affrontati al fine di dare attuazione alle previsioni insediative.
11. Il perseguimento dell'obiettivo di un'equa ripartizione di diritti, costi e oneri, di cui al precedente comma, tra tutti i proprietari dovrà risultare garantito anche nell'ipotesi di presentazione (ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge regionale n. 12/2005), di Piano Attuativo da parte di proprietari degli immobili interessati rappresentanti (in base all'imponibile catastale del momento della presentazione del progetto stesso), la maggioranza assoluta del valore di detti immobili.
12. L'istituto della compensazione urbanistica, introdotto come possibilità dall'art. 11 della L.R. 12/2005, ha come finalità il riconoscimento di un "risarcimento" per quelle aree a cui la pianificazione attribuisce destinazioni urbanistiche pubbliche o d'interesse pubblico (opere di urbanizzazione primaria o secondaria, servizi pubblici, standard urbanistici), e che si trovano assoggettate alla cessione all'AC e/o a vincolo preordinato all'esproprio.
13. Il principio della compensazione urbanistica può anche essere applicato in sinergia con il principio dell'iniziativa privata convenzionata per realizzare opere, servizi pubblici previsti o realizzare e sviluppare obiettivi ambientali pubblici (pur rimanendo tali aree anche di proprietà privata).
14. La compensazione urbanistica viene applicata nel PGT nei seguenti casi:
   a. relativamente al Piano delle Regole nell'ambito dei permessi di costruire convenzionati e/o dei piani attuativi;
   b. relativamente al Documento di Piano ai fini del reperimento della quantità di servizi pubblici dovuti (dotazione minima di servizi pubblici e standard di qualità aggiuntivi) e indicati per ciascun Ambito dalla relativa scheda di progetto. Infatti, la slp attribuita ad ogni ambito costituisce, dopo attenta valutazione, la potenzialità massima edificatoria

sostenibile, in correlazione alla quantità di aree per servizi pubblici e standard di qualità aggiuntivi previsti nelle schede di progetto.

15. Ai sensi dell'art. 11 co. 5 della LR 12/2005 e della LR 18/2019, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, l'indice di edificabilità massimo previsto dal PGT è incrementato fino al 20 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale incremento, in coerenza con i criteri previsti ai sensi dell'articolo 43, comma 2 quinquies, ove perseguano una o più delle finalità elencate al medesimo comma 5 dell'art. 11.

16. Gli interventi di cui sopra, sono realizzati anche in deroga all'altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.

17. Gli incentivi introdotti dalla LR n. 18 del 2019 per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (art. 11 commi da 5 a 5-septies della LR 12/2005), trovano attuazione attraverso i due specifici provvedimenti attuativi:

    a. D.g.r. n. 3508 del 5 agosto 2020 "Approvazione dei criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT (art. 11, comma 5 della l.r. 12/05) - attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (l.r. 18/19)";

    b. D.g.r. n. 3509 del 5 agosto 2020 "Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della l.r. 12/05) - attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (l.r. 18/19)".

18. In applicazione del comma 5 ter dell'art. 11 della LR 12/2005 e della LR 18/2019, le aree e gli immobili di seguito elencati, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del precedente comma 15, in quanto non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana e in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica:

    a. Nuclei di antica formazione: EDIFICI NODALI E DI VALORE MONUMENTALE, e beni ambientali e storico-artistico-monumentale (tutela ex parte seconda D.Lgs. 42/2004);

    b. Ambiti sottoposti a pianificazione attuativa già edificati o di previsione (R4, P3, AdT).

19. Le deroghe previste al precedente comma 16 (ai sensi dell'art. 11 co. 5 della LR 12/2005 e della LR 18/2019) e riguardanti le distanze, la dimensione minima degli alloggi, la dotazione di standard e l'obbligo di attuazione attraverso PdCc o PA, non sono ammesse su tutto il territorio comunale.

20. Ai sensi dell'art. 8 bis della Lr 12/2005 ed in applicazione della LR 18/2019, il PGT individua gli ambiti all'interno del quale promuovere interventi di rigenerazione urbana e territoriale. Pertanto, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT, per gli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale individuati (tavola n. 8 del DdP e presenti norme), i disposti del PGT:

    a) individuano azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;

    b) incentivano gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;

    c) prevedono gli usi temporanei, ai sensi dell'articolo 51 bis della L.R. 12/2005, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati;

    d) prevedono lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria.

ART. 9. INDICI E PARAMETRI

1. L'utilizzazione delle aree e l'edificazione negli ambiti del territorio normati dal PdS, anche in relazione alle destinazioni d'uso, sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri di cui ai seguenti articoli delle presenti norme.

2. Ai sensi della D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/965, le definizioni tecniche uniformi (DTU) allegate al Regolamento Edilizio Comunale, trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, fatti salvi i procedimenti urbanistici ed edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le norme seguenti integrano e dettagliano le citate DTU, che qui si riportano per riferimento diretto.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
1 Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 Dotazioni Territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
8 Superficie coperta	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	
12 Superficie totale	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
13 Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 Superficie utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
15 Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; • spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; • i volumi tecnici; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda.	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune.
16 Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI	
17 Superficie calpestabile	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
18 Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO	
19 Volume totale o volumetria-complessiva	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
21 Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
22 Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
23 Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	
24 Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO	
26 Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza dal pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO	

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
27 Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane	NO	
28 Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO	
30 Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
31 Volume Tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	NO	
32 Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO	

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
34 Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà	NO	
35 Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 Loggia/ Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 Portico/ Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40 Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
41 Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
43 Superficie scolante impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO	Nuova definizione.

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE
44 Altezza urbanistica	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.	SI	Nuova definizione.
45 Volume urbanistico	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI	Nuova definizione.

ART. 10. DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI

10.1 Altezza dei fabbricati (H) e piano di riferimento

~~1. L'altezza di un fabbricato è la distanza in verticale misurata a partire dal punto più basso dal piano naturale di campagna modificato, sia pubblico che privato rilevabile lungo il perimetro del sedime di copertura come definito al punto 11.2, fino alla quota dell'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale di copertura dei locali abitabili posti più in alto, o dell'intradosso dell'elemento strutturale principale per gli edifici produttivi (industriali, artigianali, commerciali, agricoli).~~

1.Al fine di determinare l'altezza dei fabbricati (come definita nella DTU), la quota del terreno posta in aderenza all'edificio (estremità inferiore), dovrà essere determinata sul piano di riferimento, ovvero sul naturale di campagna anche modificato in base a quanto segue.

2. Il piano naturale di campagna potrà essere modificato con un riporto di terra massimo di +1,00 m in piano ovvero a formazione di piani inclinati con rapporto altezza/base non superiore a 1/3 e, analogamente, non potrà comportare uno sbancamento superiore a 3,00 m. Il piano di campagna modificato a seguito di progettazione di piani attuativi e/o PdCc dovrà essere determinato in sede d'approvazione del piano / PdCc stesso, mediante l'individuazione di uno o più punti fissi cui attribuire la quota 0,00 m (caposaldo altimetrico definito nel Regolamento Edilizio Comunale). Tale piano di riferimento sarà utilizzato nella determinazione delle altezze consentite nei singoli lotti.

3. Anche in assenza di interventi edilizi, sono quindi espressamente vietate le modificazioni del piano naturale di campagna, sia in riporto che in sbancamento, che superino le altezze stabilite al comma precedente, mentre i movimenti terra, nel rispetto del comma 2 del presente articolo, potranno essere autorizzati previo ottenimento d'idoneo titolo abilitativo, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 39 delle presenti norme.

4. Al fine di definire la quota più bassa del terreno modificata o del piano naturale di campagna non si considerano:

a) le rampe e le corsie d'accesso ai box o ai vani tecnici e/o accessori interrati aventi larghezza non superiore a 6,00 m, salvo specifiche prescrizioni da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

b) le facciate dei cavedi di aerazione e di illuminazione, così come definiti dal regolamento locale d'igiene nel Regolamento Edilizio Comunale.

5. Ai fini della determinazione dell'altezza massima viene attribuito ai solai delimitanti i singoli piani l'effettivo spessore risultante dal progetto edilizio.

~~6. Qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza va riferita all'intradosso del solaio nel punto medio tra l'imposta e il colmo, misurata all'interno dell'edificio.~~

~~7. Qualora le falde del tetto siano impostate in gronda a più di 1,00 m misurato sul paramento interno della parete perimetrale rispetto all'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale ovvero abbiano pendenza superiore al 35%, l'altezza va riferita all'intradosso del solaio nel punto medio tra l'imposta e il colmo delle falde stesse.~~

~~8. L'altezza di ogni porzione di edificio dovrà essere compresa nello spazio delimitato dal piano naturale di campagna (come definito al precedente comma 2) ed il piano, a questo parallelo, posto ad una distanza pari all'altezza massima prescritta.~~

6. Tutti i parametri relativi alle altezze contenuti negli articoli normanti gli ambiti del PdR sono da intendersi quali altezze massime.

7.Potrà essere ammesso il superamento delle altezze massime di zona ~~di cui ai precedenti commi~~ solo per i volumi tecnici, purché non superino le altezze e le dimensioni obbligatorie in base alle vigenti disposizioni legislative in materia, e per i parapetti opachi ed i coronamenti che non superino i 1,10 m dall'estradosso dell'ultimo solaio, negli edifici con copertura piana. Detti volumi devono essere progettati coerentemente alla composizione architettonica dell'intera costruzione.

~~11.Negli edifici con copertura piana non si computano, ai fini della determinazione dell'altezza, i parapetti opachi ed i coronamenti che non superino i 1,10 m dall'estradosso dell'ultimo solaio.~~

8.In caso di copertura con struttura in legno (travetti ed assito), l'altezza va misurata all'intradosso del travetto dell'orditura secondaria.

9. Non sono conteggiati nel computo delle altezze le antenne ed i pali d'infrastrutture radio-televisive e di radiofrequenza realizzate nel rispetto dei disposti della legislazione specifica di settore.

~~14. Non sono computati, al fine della determinazione dell'altezza media, gli spazi ricompresi tra il piano di corsa delle gru a ponte e l'orditura strutturale principale dei capannoni produttivi fino ad un'altezza massima di 1,50 m.~~

10. Nella determinazione dell'altezza viene comunque fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di risparmio energetico.

~~16. Ai fini della determinazione e del computo delle altezze massime dei capannoni industriali sono conteggiati anche eventuali carriponte a gru.~~

10.2 Superficie coperta (SC)

1. ~~Per superficie coperta (o copribile) s'intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano naturale di campagna come definito al punto 11.1.2 con esclusione di:~~

~~a) piscine e vasche all'aperto;~~

~~b) (esclusivamente per gli insediamenti produttivi) manufatti di copertura degli ingressi e pensiline di servizio aperte per il ricovero di cicli e motocicli (queste ultime con sbalzo massimo di 2,00 m) a condizione che non superino una superficie di 10,00 mq cadauno; tale deroga vale esclusivamente per un solo manufatto per ogni attività insediata;~~

~~c) scale aperte di sicurezza prescritte da normativa vigente;~~

~~d) scale aperte su almeno il 50% del perimetro, costruite con sbalzi non superiori a 1,20 m ed a servizio di unità immobiliari residenziali e non;~~

~~e) balconi, cornicioni, gronde, pensiline aperte a protezione degli ingressi ed elementi decorativi con sbalzi non superiori a 2,00 m; nel caso tali sbalzi siano superiori a tale misura sarà computata la parte eccedente;~~

~~f) (per gli ambiti a prevalente destinazione produttiva) guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto, fino ad una superficie~~

~~massima di 10,00 mq cadauno; in caso tali manufatti superino la misura di 10,00 mq verrà computata l'intera~~

~~superficie; tale deroga vale esclusivamente per un solo manufatto per ogni attività insediata.~~

~~g) le aree ricomprese tra i binari di scorrimento delle gru a cavalletto.~~

~~2. Fatta eccezione per i NAF, è consentita la costruzione di pergolati sia in legno che in ferro esclusi dal conteggio della superficie coperta a condizione che:~~

~~a) non abbiano altezza superiore a 2,50 m;~~

~~b) interessino una superficie non superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio di cui il pergolato costituisce pertinenza;~~

~~c) abbiano almeno un lato addossato all'edificio principale;~~

~~d) non si prevedano occlusioni in vetro o materiali traslucidi della pareti, ad eccezione di pergolati di pertinenza di strutture ristorative, per i quali è consentita la chiusura con materiali traslucidi amovibili;~~

~~e) i pilastri del pergolato siano ad almeno 1,50 m dai confini di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante;~~

~~f) la superficie opaca o impermeabile della struttura di copertura non sia superiore al 30% della superficie complessiva del pergolato;~~

~~3. Per tutti gli edifici esistenti alla data d'adozione delle presenti norme aventi destinazione di pubblico esercizio e turistico-ricettiva in genere, è consentita la realizzazione di strutture in metallo o legno con soprastante copertura in telo, sia a sbalzo che con supporti a terra, per una superficie massima pari al 100% della slp avente la destinazione sopra indicata e, comunque, fino ad un massimo di 150 mq. Tali strutture pertinenziali ed accessorie non rientrano nel computo della~~

~~superficie coperta di cui al presente articolo, ma dovranno rispettare una distanza dai confini di proprietà non inferiore a metri 1,50.~~

~~4. E' consentita, per ogni singolo lotto, la realizzazione di gazebi in ferro o legno esclusi dal conteggio della superficie coperta a condizione che:~~

~~a) la struttura sia isolata rispetto all'edificio principale e con altezza massima di 2,40 m;~~

~~b) sia aperta su tutti i lati e coperta unicamente da teli;~~

~~c) la superficie di proiezione della struttura del gazebo non sia superiore a 9,00 mq;~~

~~d) la struttura sia posta ad almeno 1,50 m dal confine di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante.~~

1. In tutti gli ambiti del territorio comunale è ammesso il superamento degli indici di copertura e della superficie coperta massima ammessa dalle presenti norme solo per i casi seguenti:

a) le aree ricomprese tra i binari di scorrimento delle gru a cavalletto;

b) le scale aperte di sicurezza prescritte da normativa vigente;

c) per gli ambiti a prevalente destinazione produttiva, guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto, fino ad una superficie massima di 10,00 mq cadauno; in caso tali manufatti superino la misura di 10,00 mq verrà computata l'intera superficie; tale possibilità è ammessa esclusivamente per un solo manufatto per ogni attività insediata;

d) i pergolati, in legno o in ferro, a condizione che:

a) non abbiano altezza superiore a 2,60 m;

b) interessino una superficie non superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio di cui il pergolato costituisce pertinenza;

c) abbiano almeno un lato addossato all'edificio principale;

d) non si prevedano occlusioni in vetro o materiali traslucidi delle pareti, ad eccezione di pergolati di pertinenza di strutture ristorative, per i quali è consentita la chiusura con materiali traslucidi amovibili;

e) i pilastri del pergolato siano ad almeno 1,50 m dai confini di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante;

f) la superficie opaca o impermeabile della struttura di copertura non sia superiore al 30% della superficie complessiva del pergolato.

e) per tutti gli edifici esistenti alla data d'adozione delle presenti norme, aventi destinazione di pubblico esercizio e turistico-ricettiva in genere, strutture in metallo o legno con soprastante copertura in telo, sia a sbalzo che con supporti a terra, per una superficie massima pari al 100% della slp avente la destinazione sopra indicata e, comunque, fino ad un massimo di 150 mq; distanza dai confini di proprietà non inferiore a metri 1,50;

f) per ogni singolo lotto, gazebi in ferro o legno a condizione che:

a) la struttura sia isolata rispetto all'edificio principale e con altezza massima di 2,40 m;

b) sia aperta su tutti i lati e coperta unicamente da teli;

c) la superficie di proiezione della struttura del gazebo non sia superiore a 9,00 mq;

d) la struttura sia posta ad almeno 1,50 m dal confine di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante.

10.3 Volume

1. ~~Viene determinato dal prodotto tra la slp (determinata ai sensi del punto 11.4 del presente articolo) e l'altezza di interpiano effettiva (è la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio, per l'ultimo piano è misurata tra il piano di calpestio e~~

~~l'intradosso del solaio, per il piano terra è la distanza tra il piano naturale di campagna e il piano di calpestio del primo piano, salvo quanto previsto al successivo articolo 11.4 comma 2 lettera b)) per ogni piano abitabile (o agibile per attività direzionali, commerciali e ricettive) e, comunque, per ogni piano fuori terra. In caso di ultimo piano abitabile o agibile l'altezza del piano deve essere misurata all'intradosso dell'ultimo solaio o conformemente al comma 6 del precedente punto 11.1.~~

1. Nella determinazione del volume viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

2. Al fine di determinare il volume urbanistico, si stabilisce che l'altezza urbanistica sia pari a 3,00 m.

10.4 Superficie lorda di pavimento (slp)

1. ~~Per superficie lorda di pavimento s'intende la somma delle superfici dei singoli piani, compresi ammezzati e soppalchi, al lordo delle murature.~~ Nella determinazione della slp viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

2. ~~Non sono conteggiati nel computo delle slp rilevanti al fine della verifica degli indici di zona o delle potenzialità edificatorie consentite:~~

1.In tutti gli ambiti del territorio comunale è ammesso il superamento della slp massima ammessa dalle presenti norme solo per i casi seguenti:

~~a) le porzioni di fabbricato interrate , aventi altezza utile inferiore o uguale, in ogni punto, a 2,50 m;~~

~~b) gli androni d'ingresso fino ad una superficie utile massima di 12,00 mq e i vani scala, compresi i pianerottoli di arrivo, a servizio di edifici residenziali costituiti da almeno due unità abitative;~~

~~c) i sottotetti praticabili, qualora abbiano altezza minima utile inferiore o uguale a 0,70 m e altezza massima utile inferiore o uguale a 2,60 m (dovranno sussistere entrambe le condizioni);~~

~~d) i manufatti di copertura degli ingressi, le pensiline aperte di servizio per ricovero di cicli e motocicli (queste ultime con sbalzo massimo non superiore a 2,00 m) a condizione che non superino una superficie di 10,00 mq cadauno;~~

~~e) le scale aperte o convenientemente schermate di sicurezza prescritte da normativa vigente;~~

~~f) le scale aperte su almeno il 50% del perimetro, costituite da sbalzi non superiori a 1,20 m, a servizio di unità immobiliari residenziali e non;~~

~~g) i porticati ovvero i loggiati assoggettati ad uso pubblico;~~

~~h) i porticati ovvero i loggiati contenuti nella misura del 25% della slp del fabbricato con destinazione residenziale servito (la percentuale dovrà essere verificata sull'intero edificio, consentendo asservimenti volumetrici fra le unità immobiliari), non costituenti autonomo fabbricato, se aperti almeno sul 45% del loro perimetro;~~

~~i) i volumi tecnici (vani destinati a dar sede esclusivamente a impianti di servizio, di condizionamento, di riscaldamento, di sollevamento, di autoclave, di distribuzione energetica, ecc.). Non sono considerati volumi tecnici tutti quei locali atti ad ospitare apparecchiature di servizio all'attività produttiva, che devono sottostare alle previsioni planivolumetriche di zona.~~

a) con riferimento esclusivo agli ambiti a prevalente destinazione produttiva, per la formazione di guardiole con i relativi servizi e locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto, per una slp massima di 10,00 mq cadauno. In caso tali manufatti superino i 10,00 mq verrà computata l'intera superficie.

~~m) balconi, cornicioni, gronde, pensiline aperte a protezione degli ingressi ed elementi decorativi con sbalzi non superiori a 2,00 m; gli sbalzi di qualsiasi genere con dimensioni superiori a 2,00 m andranno computati per la sola parte eccedente;~~

b) per i locali completamente interrati aventi altezza non superiore a 3,50 m, a condizione che si tratti di depositi o magazzini a servizio delle attività commerciali, direzionali, turistiche, artigianali e industriali poste ai piani superiori degli stessi e con essi collegati funzionalmente, anche mediante percorsi interni;

c) per i fabbricati delle cabine elettriche e di gasdotto secondarie o dei servizi primari in generale;

d) per le aree ricomprese tra i binari di scorrimento delle gru a cavalletto;

e) per i magazzini automatizzati e similari, a servizio delle attività produttive e con altezza massima pari a 12,50m.

2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 8 della L.R. 7/2017, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattiva del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge.

10.5 Distacco fra gli edifici

~~1. E' la distanza minima tra le pareti finestrate delle costruzioni. La distanza è misurata sui prolungamenti dei lati, in proiezione orizzontale ad ogni singolo piano. Il massimo ingombro dell'edificio è quello sovrastante il piano naturale di campagna ovvero il piano sistemato conformemente al comma 1 del presente articolo. Tale norma si applica anche in caso di singola parete finestrata. Nel caso di due pareti cieche o munite esclusivamente di luci e prospicienti si dovrà mantenere, comunque, una distanza minima di 3,00 m, salvo convenzione tra le parti confinanti per edificazione in aderenza.~~

~~2. Non sono considerati distacchi:~~

~~a) i rientri nello stesso corpo di fabbrica, se la loro profondità non è superiore a 4,00 m e se la stessa non supera i 2/3 della larghezza;~~

~~b) i balconi, i cornicioni, le gronde, le pensiline, i manufatti di copertura degli ingressi e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a 2,00 m; gli sbalzi di qualsiasi genere con dimensioni superiori a 2,00 m andranno computati per intero;~~

~~c) le pensiline di servizio aperte per ricovero cicli e motocicli con sbalzo massimo di 2,00 m, a condizione che non superino una superficie coperta di 10,00 mq cadauno;~~

~~d) le scale aperte di sicurezza;~~

~~3. La presente norma non si applica in caso d'interventi assoggettabili a piano attuativo ai sensi dell'art. 9 del D.M.~~

~~2 aprile 1968, n.1444.~~

~~4. Al fine della misurazione del distacco tra gli edifici non sono considerate le autorimesse ed i locali accessori esistenti a confine, purché d'altezza massima inferiore o uguale a 3,00 m in colmo e aventi altezza media non superiore a 2,50 m, previa convenzione registrata tra le proprietà confinanti.~~

~~5. Non sono considerate al fine del distacco fra gli edifici, le cabine elettriche esistenti e di nuova costruzione, purché fronteggianti pareti cieche di edifici.~~

~~6. Non sono considerati al fine del distacco fra gli edifici i pergolati di cui al precedente punto 11.2, comma 2.~~

1. Nella determinazione del distacco viene comunque fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

10.6 Distanza dai confini

~~1. E' la distanza minima misurata a raggio in proiezione orizzontale dalla superficie coperta edificata fuori terra, come definita al comma 2 del presente articolo, rispetto al piano naturale di campagna ovvero il piano sistemato conformemente al comma 1 del presente articolo comprensivo di portici e logge private, dai confini del lotto di proprietà e dai limiti di ambiti dedicati alle aree pubbliche, sia esistenti che previste dal PdS. Nella verifica della distanza dei confini dovranno essere considerate anche le pensiline aperte di servizio funzionali al ricovero di cicli e motocicli, le guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto.~~

~~2. Non sono considerate nella determinazione dei distacchi dai confini le cabine elettriche esistenti o di nuova costruzione così come tutti i locali totalmente interrati, le piscine (se realizzate a livello del piano naturale di campagna ovvero del piano sistemato conformemente al punto 11.1, comma 2, del presente articolo).~~

1. Nel caso di costruzioni a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti norme dovranno essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) venga mantenuto il distacco tra gli edifici di cui al comma 5 del presente articolo;

b) venga presentata apposita convenzione registrata tra le parti confinanti.

2. Nella determinazione delle distanze viene comunque fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

10.7 Arretramento dalle strade

1. E' la distanza minima, misurata a raggio, dal ciglio stradale in proiezione orizzontale della superficie edificata entro e fuori terra, con esclusione degli aggetti fino a 2,00 m. Per le superfici edificate entro terra, non vengono considerate le autorimesse pertinenziali di cui alla LR 12/05 e s. m. e i., articolo 66 e seguenti. Il ciglio stradale è inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti nelle tavole di piano e comprendente, quindi, oltre alla sede veicolare, le banchine, i marciapiedi ed i fossi di proprietà dell'ente gestore, anche qualora utilizzati da privati.

2. Sono computati, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali di proprietà privata di cui sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale o l'assoggettamento all'uso pubblico.

3. Le distanze minime previste per ciascun ambito in conformità al D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 lasciano salvi gli eventuali maggiori arretramenti stabiliti in sede di piano urbanistico attuativo o di progetto esecutivo delle nuove strade.

4. Non sono computate, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, le cabine elettriche.

5. Nella determinazione degli arretramenti viene comunque fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.

6. Ai sensi del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) si definisce confine stradale il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza di tali atti il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea o a mezza costa.

7. Il limite di distanza dalle strade è definito dal PGT in applicazione del D. Lgs N. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonché del Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) della Provincia di Brescia, Piano Urbano del traffico e del regolamento viario comunale.

10.8 Superficie fondiaria (SF)

1. Al fine di definire la superficie fondiaria di un immobile esistente, per area di pertinenza s'intende la superficie risultante dal rapporto tra il volume ovvero la slp esistenti di un edificio e l'indice urbanistico prescritto per l'ambito in cui è inserito l'edificio stesso.

2. In sede di rilascio del titolo abilitativo possono essere computate, al fine del calcolo del peso insediativo, le aree edificabili non vincolate a destinazione pubblica dal PdS, che i proprietari cedono in proprietà o assoggettano all'uso pubblico al Comune per opere di urbanizzazione e servizi d'interesse collettivo.

3. Sono irrilevanti le alienazioni successive all'entrata in vigore delle presenti norme che riducano la superficie di pertinenza degli edifici esistenti nel rispetto degli indici urbanistici previsti in ogni singolo ambito.

~~**10.9 Superficie territoriale (ST)**~~

~~1. Per superficie territoriale s'intende la superficie risultante da rilievo topografico contenente i tipi di misura dei comparti individuati con apposito perimetro nelle tavole grafiche del PdR.~~

~~2. A tale superficie, escludendo le sedi stradali pubbliche esistenti comprese nel perimetro, andrà applicato l'indice territoriale per ottenere il peso insediativo massimo ammissibile sia in termini volumetrici che in termini di slp.~~

~~**10.10 Superficie utile (SU)**~~

~~1. La superficie utile deve essere computata conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 10 maggio 1977, n. 801 e s.m. e i. così come specificata nei successivi decreti ministeriali, delibere e circolari regionali vigenti al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire.~~

10.9 Superficie permeabile.

1. In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale, turistico ricettiva e direzionale, nel caso di nuove costruzioni o di costruzioni d'interrati esterni alla proiezione degli edifici, la superficie permeabile, così come definita nelle definizioni tecniche uniformi, non potrà essere inferiore al 30% della superficie del lotto.

2. In tutte le aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, la superficie permeabile, così come definita nelle definizioni tecniche uniformi, non potrà essere inferiore al 15% della superficie del lotto.

3. Le pavimentazioni semipermeabili (tipo erbablock, ecc…), saranno computate secondo quanto riportato nelle certificazioni di produzione dei materiali impiegati.

10.10 Superfici accessorie.

1. In tutti gli ambiti del territorio comunale, è ammessa la formazione di superfici accessorie, come definite all'articolo 10 comma 2 punto 15, entro i seguenti limiti:
    a. le cantine, poste al piano seminterrato o al primo piano fuori terra, prive dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio, nella misura massima di n. 1 cantina per unità immobiliare avente superficie utile massima pari a 9 mq cadauna;
    b. gli spazi e/o i locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli (autorimesse, box auto, posti auto coperti, ecc…), se non posti ai piani interrati, nella misura massima necessaria a soddisfare il fabbisogno di parcheggi pertinenziali (1mq/10mc) o comunque a garantire un posto auto per unità immobiliare;
    c. i vani tecnici, aventi le caratteristiche di cui alla definizione tecnica uniforme n. 31, fino ad una quota di superfice utile massima pari al 10 % della Slp di cui costituiscono pertinenza, ad esclusione dei locali afferenti ad edifici con destinazione prevalentemente produttiva.
2. Oltre i limiti di cui al comma precedente, le superfici eccedenti concorreranno alla determinazione della quota massima ammissibile di superficie lorda di pavimento.
3. Gli spazi e/o i locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli (autorimesse, box auto, posti auto coperti, ecc…), si intendono esclusi dalla superficie non residenziale, e quindi non concorrono al conteggio del costo di costruzione, solo fino alla quota massima necessaria a soddisfare il fabbisogno di parcheggi pertinenziali (1mq/10mc); oltre tale limite saranno considerati come superficie non residenziale (snr).

ART. 11. DEFINIZIONE DEGLI INDICI

11.1 Indice territoriale (IT)

~~1. L'indice territoriale è il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie territoriale (come definita ai sensi del precedente articolo 11, punto 11.9) attraverso l'applicazione del quale si ottiene il volume massimo costruibile sul comparto (definito ai sensi del precedente articolo 11, punto 11.3).~~

1. L'indice si applica:

a) nei casi in cui l'intervento edilizio autorizzabile con permesso di costruire debba essere preceduto obbligatoriamente da un piano attuativo;

b) nei casi in cui l'intervento edilizio sia autorizzabile con permesso di costruire convenzionato.

11.2 Indice fondiario (IF)

~~1. L'indice fondiario è il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie fondiaria (come definita ai sensi del precedente articolo 11, punto 11.8) attraverso l'applicazione del quale si ottiene il volume massimo costruibile sul lotto (definito ai sensi del precedente articolo 11, punto 11.3).~~

1. Tale indice si applica in via generale per il calcolo della volumetria realizzabile in sede di rilascio di singoli permessi di costruire.

2. Nella determinazione del volume realizzabile sul lotto, dovrà essere detratto quello costituito da edifici già esistenti dimostrato con specifico rilievo e computato conformemente a quanto previsto ~~nel precedente articolo~~ nei precedenti articoli 10 e 11 ~~punto 11.3~~.

3. Qualora venga realizzato il volume corrispondente ad una determinata superficie, questa costituisce l'area di pertinenza dell'edificio costruito e resta vincolata alla non edificazione (sino alla sostituzione del volume realizzato ovvero all'eventuale aumento degli indici di piano) in modo che, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, detta superficie non possa più essere considerata nel computo dei nuovi volumi da realizzare.

11.3 Indice fondiario aggiuntivo al volume preesistente

1. E' il coefficiente numerico moltiplicativo della superficie fondiaria attraverso l'applicazione del quale si ottiene il volume massimo costruibile aggiuntivo al valore del volume edificato preesistente. L'indice fondiario aggiuntivo è un parametro fisso ed indipendente dalla quantità e destinazione d'uso dell'edificato preesistente sul lotto alla data di adozione delle presenti norme.

~~11.4 Indice di utilizzazione fondiaria (UF)~~

~~1. E' il coefficiente percentuale moltiplicativo della superficie fondiaria attraverso l'applicazione del quale si ottiene la slp massima insediabile con permesso di costruire, semplice o convenzionato.~~

~~11.5 Indice di utilizzazione territoriale (UT)~~

~~1. E' il coefficiente percentuale moltiplicativo della superficie territoriale attraverso l'applicazione del quale si ottiene la slp massima insediabile in un comparto di piano attuativo.~~

11.4 Indice o rapporto di copertura (RC)

~~1. E' il rapporto fra la superficie coperta o copribile da edifici e la superficie fondiaria del lotto edificabile corrispondente o la superficie territoriale di un comparto di piano attuativo.~~

1. In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale e direzionale, l'indice di copertura, così come definito nelle definizioni tecniche uniformi, non potrà superare il 50%.

2. In tutte le aree a destinazione prevalentemente produttiva, turistico ricettiva e commerciale, l'indice di copertura, così come definito nelle definizioni tecniche uniformi, non potrà superare il 60%.

3. Nel computo del rapporto di copertura realizzabile sul lotto dovrà essere conteggiata anche la superficie coperta di edifici che s'intende conservare.

11.5 Volume predeterminato

1. E' il valore assoluto di volume, come definito ~~all'art.~~ nei precedenti articoli 10 e 11, ~~punto 11.3,~~ eventualmente prescritto per ogni singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dall'estensione della superficie fondiaria o territoriale cui è riferito.

2. Per la determinazione della slp corrispondente al volume predeterminato, si considera un'altezza virtuale pari a 3,00 m.

11.6 Utilizzazione predeterminata

1. E' il valore assoluto di slp, come definita ~~all'articolo~~ nei precedenti articoli 10 e 11, ~~punto 11.4,~~ eventualmente prescritto per ogni singolo lotto o comparto.

2. Tale valore è indipendente dall'estensione della superficie fondiaria o territoriale cui viene riferito.

11.7 Copertura predeterminata

1. E' il valore assoluto di superficie coperta, come definita ~~all'articolo~~ nei precedenti articoli 10 e 11, ~~punto 11.2~~, per ogni singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dall'estensione della superficie fondiaria o superficie territoriale cui viene riferito.

11.8 Incremento nei lotti saturi

1. Si intendono saturi i lotti in cui, alla data di adozione delle presenti norme, il rapporto fra i valori edificati (volume, slp, SC) e la superficie fondiaria determina un indice maggiore o uguale a quello definito per l'ambito di piano.

2 Nel caso gli indici prevedano pluralità di parametri di incremento nei lotti saturi (volume, slp, SC) l'intervento d'ampliamento deve rispettare il limite massimo di tutte le percentuali di maggiorazione.

11.9 Superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria

1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria (OOUU I) comprende tutte le superfici riservate all'esecuzione delle seguenti opere, in conformità al comma 3 dell'articolo 44 della LR 12/05 e s. m. e i.:

a) strade;

b) spazi di sosta o di parcheggio;

c) fognature;

d) rete idrica;

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

f) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;

g) pubblica illuminazione;

h) spazi di verde attrezzato.

2. Queste aree, oltre ad essere asservite all'uso pubblico o cedute alla Pubblica Amministrazione, potranno essere gravate da servitù prediali.

11.10 Superfici destinate ad opere di urbanizzazione secondaria

1. La superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria (OOUU II) comprende tutte le superfici riservate all'esecuzione delle seguenti opere, in conformità al comma 4 dell'articolo 44 della LR 12/05 e s. m. e i.:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;

c) mercati di quartiere;

d) presidi per la sicurezza pubblica;

e) delegazioni comunali;

f) chiese e altri edifici religiosi; g) impianti sportivi di quartiere; h) aree verdi di quartiere;

i) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie si intendono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate;

l) cimiteri.

11.11 Volumi di edifici di carattere produttivo

1. Ai fini della definizione del calcolo delle superfici da destinare a parcheggio pertinenziale ai sensi della L 24 marzo 1989, n. 122, e dell'articolo 66 della LR 12/05 e s. m. e i., i volumi di nuovi edifici a destinazione artigianale, industriale, direzionale e commerciale, sono definiti dal prodotto tra la superficie lorda di pavimento e l'altezza teorica di 3,00 m.

11.12 Permesso di costruire convenzionato (PdCc)

1. Il permesso di costruire convenzionato (PdCc) viene prescritto in tutti i casi espressamente indicati nei singoli ambiti del PdR ai sensi del DPR 380/01, articoli dal 11 al 15, e dagli articoli 10 e 36, comma 2, della LR 12/05 e s. m. e i..

2. Alla domanda di permesso di costruire (o alla presentazione di ~~denuncia di inizio attività~~ SCIA) deve essere allegata la convenzione urbanistica corredata di elaborati grafici esplicativi degli obblighi di convenzione. La convenzione dovrà contenere quanto previsto dall'articolo 46 della LR 12/05 e s. m. e i..

3. La convenzione urbanistica dovrà recepire le indicazioni dell'Ufficio Tecnico in applicazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, che verranno periodicamente determinati dalla stessa contestualmente ai valori di monetizzazione dei servizi pubblici e comunicati al responsabile dell'UTC. I valori di monetizzazione potranno essere univoci ovvero diversificati per settori del territorio comunale e/o per destinazione dell'intervento.

4. Gli indirizzi di cui al precedente comma 3 stabiliranno gli obiettivi per il completamento del sistema dei servizi pubblici comunali in attuazione degli interventi non specificamente programmati (per localizzazione e/o tipologia) dal PdS del PGT, sulla base di carenze urbanizzative rilevate o necessità legate al progetto urbano del Comune, da scomputarsi parzialmente o totalmente dalla monetizzazione delle quote dovute come servizi pubblici e/o servizi pubblici di qualità.

5. Qualora l'entità dell'intervento e le destinazioni di uso previste consentano una totale monetizzazione delle quote per servizi pubblici dovute e non si preveda l'esecuzione di opere pubbliche, in presenza degli indirizzi di cui al precedente comma 3 forniti dall'Amministrazione Comunale, la convenzione potrà essere sostituita da un atto unilaterale d'obbligo, da allegare alla denuncia di inizio attività o al permesso di costruire.

11.13 Parcheggi ai sensi dell'articolo 9 della L 122/89

1. L'articolo 9 della L 122/89 (autorimesse in deroga agli strumenti urbanistici), fatti salvi espressi divieti riportati nelle presenti norme, potrà essere applicato esclusivamente nel sottosuolo degli immobili ed al piano terra dei fabbricati, residenziali e non, già esistenti alla data di adozione delle presenti norme e comunque anche in misura eccedente 1,00 mq ogni 10,00 mc, includendo nel computo le autorimesse esistenti, come disciplinato dall'art. 69 comma 1 della LR 11 marzo 2005, n. 12.

11.14 Valori/parametri preesistenti

1. Nelle presenti NTA, il richiamo a valori e/o parametri preesistenti si riferisce all'effettiva consistenza dei fabbricati già edificati alla data di adozione delle presenti norme. Qualora richiamati, tali valori si devono intendere relativi ad altezza massima, slp complessiva (o volume, esclusivamente nel caso di edifici o locali residenziali), superficie coperta dell'edificio rilevato alla data d'adozione delle presenti NTA.

2. Per la determinazione della slp corrispondente al volume esistente, e viceversa, se non diversamente indicato nei relativi titoli abilitativi originari, si considerano le altezze lorde esistenti.

ART. 12. CONTRIBUTO DEI PRIVATI NELLE URBANIZZAZIONI

12.1 Verifica delle urbanizzazioni ai fini del rilascio del permesso di costruire

1. Qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità, in relazione ad una situazione di grave insufficienza urbanizzativa accertata dai propri organi tecnici, in sede di rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista la cessione gratuita d'aree per urbanizzazioni e la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione nella misura prevista dalle tabelle comunali. In tale caso il concessionario dovrà presentare preventivamente un progetto unitario d'adeguamento urbanizzativo, sulla scorta del quale s'impegni, entro il triennio, ad eseguire tutte le opere necessarie.

2. Tutte le aree di nuova edificazione dovranno prevedere, contestualmente all'attuazione d'interventi edilizi, la realizzazione d'idonee opere di fognatura ed i reflussi dovranno confluire nel sistema di collettamento e depurazione secondo il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) ed il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

3. Quanto di cui ai precedenti commi è da intendersi prescrittivo salvo dimostrata ed accertata autosufficienza urbanizzativa dell'edificio oggetto di titolo abilitativo.

12.2 Definizione di grave insufficienza urbanizzativa

1. Costituisce grave insufficienza urbanizzativa (all'interno del centro abitato) l'insufficienza di almeno una delle seguenti infrastrutture specifiche:

a) acquedotto;

b) fognatura;

c) rete energia elettrica;

d) rete del gas.

12.3 Grave insufficienza della rete stradale

1. S'intende l'esistenza di una rete stradale di larghezza inferiore a 5,00 m, salvo comprovata impossibilità di adeguamento della sezione stradale stessa e ad esclusione degli ambiti appartenenti ai Nuclei d'Antica Formazione. Dette insufficienze costituiscono il presupposto per il diniego del titolo abilitativo, salvo impegno da parte dell'istante di eseguire le opere mancanti per la sola porzione di lotto costituente il fronte strada all'interno del tessuto urbano consolidato definito dal PGT. All'esterno del tessuto urbano consolidato l'Ufficio Tecnico Comunale valuterà la funzionalità della viabilità esistente, emanando eventuali prescrizioni d'adeguamento.

ART. 13. AREE PER SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE PUBBLICO

1. Ai sensi della Parte I, Titolo II, Capo II, articolo 9 della LR 12/05 e s. m. e i., il PGT si dota di un Piano dei Servizi (PdS) che individua e detta disciplina per gli ambiti destinati ai servizi pubblici, privati assoggettati all'uso pubblico, privati con gestione accreditata, o privati di interesse pubblico.
2. Il PdS ordina per classificazione funzionale tutti i servizi pubblici o di interesse pubblico che determinano la dotazione complessiva (esistente e di progetto) erogati a favore della collettività, sia che si tratti di strutture o spazi immobili, sia che si tratti di servizi non dipendenti da specifiche strutture e, quindi, non cartografabili. La distinzione avviene per macro categorie di servizio, a loro volta diversificate in specifiche sotto categorie. La classificazione definita dal PdS è quella riportata al successivo punto del presente articolo.

13.1 Elenco delle tipologie di servizi pubblici

SP01 "*AREE NATURALI, VERDE*"

SP01-01 "*Spiagge lacustri o fluviali*"

S'intendono gli spazi demaniali attigui a bacini o corpi idrici, qualora adeguatamente mantenuti (ovvero attrezzati) al fine di garantire la permanente fruibilità pubblica degli ambiti medesimi e degli elementi idrici naturali di riferimento.

SP01-02 "*Zone di salvaguardia – aree protette*"

Aree di particolare richiamo o interesse storico, architettonico, naturalistico, paesaggistico sottoposte alla tutela degli organi amministrativi per salvaguardarne le peculiarità ambientali; con tale categoria si classificano anche le aree protette situate totalmente o parzialmente all'interno del territorio comunale e gestite da organi locali o sovracomunali.

SP01-03 "*Verde di arredo*"

S'intendono gli spazi d'arredo urbano (mantenuti preferibilmente a verde) di modeste dimensioni ricavati entro i residuati di opere urbanizzative (per la viabilità ovvero per spazi pubblici di parcamento veicoli) e non direttamente funzionali al transito o alla sosta, veicolare o pedonale.

SP01-04 "Verde di connessione"

Aree verdi, prevalentemente collocate in ambiti interstiziali del tessuto urbano, aventi funzione di filtro tra ambiti urbani con destinazioni d'uso incompatibili ovvero di connessione tra frange urbane a destinazione differente.

SP01-05 "*Verde attrezzato*"

Aree verdi, preferibilmente ubicate all'interno o in prossimità di ambiti territoriali a destinazione residenziale, riservate alla fruizione nel tempo libero per lo svolgimento d'attività all'aria aperta e, a tal fine, opportunamente attrezzate con utensili amovibili per lo svago, il gioco e lo sport.

SP01-06 "*Verde di quartiere*"

Aree verdi abitualmente ubicate all'interno di estesi quartieri residenziali caratterizzati da elevata densità edilizia. Collocate in contesti residenziali edificati prevalentemente con edifici a blocco edilizio sprovvisti di spazi privati riservati alle singole unità abitative, si inseriscono negli ambiti territoriali come luoghi per la comune aggregazione e l'espletamento delle quotidiane necessità individuali di svago all'aria aperta.

SP02 *"PARCHEGGI"*

SP02-01 "*Parcheggi d'interscambio*"

S'intendono gli spazi di sosta ubicati in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico in genere utili allo scambio intermodale dei mezzi di trasporto (interscambio fra mezzo di trasporto privato e mezzo collettivo – e viceversa -, ovvero fra diverse tipologie di mezzo pubblico – autobus, treno, battello, etc.).

SP02-02 "*Parcheggi di rotazione*"

S'intendono gli spazi riservati al parcamento dei mezzi privati per la sosta a breve termine ed il ricambio costante dei veicoli in sosta, ovvero gli spazi riservati al parcamento funzionale a diverse attività che utilizzano gli spazi di sosta in fasce orarie differenti

SP02-03 "*Parcheggi d'accoglienza*"

S'intendono gli spazi riservati al parcamento dei mezzi privati in prossimità dei singoli edifici interessati da attività urbane private. S'intendono altresì gli spazi di sosta dei mezzi individuali o famigliari in diretta corrispondenza a residenze.

SP02-04 "*Parcheggi di destinazione*"

S'intendono gli spazi di sosta riservati agli utenti di specifici servizi o attività di interesse collettivo ed ubicati nelle pertinenze immediate degli esercizi attrattori (si adducono, a titolo esemplificativo, i parcheggi di esercizi commerciali, direzionali, di enti o istituzioni, etc.).

SP03 *"ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE"*

SP03-01 "*Asili nido*"

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate all'accoglimento, all'assistenza ed alla sorveglianza di bambini tra i 3 mesi ed i 3 anni d'età, per i quali personale debitamente formato promuove lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.

SP03-02 "*Scuole dell'infanzia*"

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate all'educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini d'età compresa tra i 3 e 5 anni; il personale docente promuove le potenzialità individuali di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, ed assicura l'effettiva eguaglianza delle opportunità educative.

SP03-03 "*Scuole primarie*"

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) deputate all'educazione ed allo sviluppo di bambini d'almeno 6 anni d'età; la formazione in tali strutture è di durata quinquennale ed è articolata in un primo anno avente finalità di raggiungimento delle strumentalità di base ed in due successivi periodi didattici biennali.

SP03-04 "*Scuole secondarie di primo grado*"

S'intendono le strutture didattiche (e le relative pertinenze), riservate a ragazzi d'almeno 11 anni d'età; attraverso un'attività formativa organizzata e strutturata, tali istituzioni di carattere sociale tendono a dare un'educazione, una formazione umana e culturale, artistica, tecnica, una preparazione specifica in discipline fisico-motorie per un periodo della durata di almeno tre anni.

SP03-05 "*Scuole secondarie di secondo grado*"

S'intendono le strutture didattiche (e le relative pertinenze), riservate a ragazzi d'almeno 14 anni d'età; attraverso un'attività formativa organizzata e strutturata, tali istituzioni sociali tendono a dare un'educazione, una formazione umana e culturale, artistica, tecnica, una preparazione specifica in discipline fisico-motorie ed una formazione professionale (talvolta specifica) per un periodo della durata di almeno cinque anni.

SP03-06 "*Scuole CONI*"

S'intendono le strutture didattiche (e le relative pertinenze) a carattere sociale che, attraverso la prevalenza di attività fisiche e motorie, formano figure sportive competitive per la partecipazione ai giochi olimpici.

SP03-07 "*Università*"

Sono le strutture didattiche e scientifiche di ordine superiore (comprese le relative pertinenze), pubbliche o private, articolate in facoltà, corsi di laurea, dipartimenti e istituti, ovvero in scuole speciali, che hanno il compito di formare figure professionalmente competenti attraverso il rilascio di titoli accademici e professionali giuridicamente riconosciuti.

SP03-08 "*Centri di formazione superiore*"

S'intendono le strutture didattiche (e le relative pertinenze) destinate ad integrare e specializzare le conoscenze già acquisite nelle scuole secondarie o nelle università con finalità mirate all'inserimento nel mondo del lavoro.

SP03-09 "*Alta formazione artistica, musicale, coreutica*"

S'intendono le strutture didattiche (e le relative pertinenze) legate alla formazione individuale con specifico indirizzo artistico, sia in ambito delle arti visive e plastiche, sia in ambito musicale o coreutico. Accolgono individui dai 7 anni d'età in poi.

SP03-10 "*Associazioni per l'istruzione*"

S'intendono i locali sede di aggregazioni di individui e/o figure professionali in forma associata, di carattere prevalentemente non lucrativo, istituite a supporto delle utenze delle strutture scolastiche o formative.

SP03-11 "*Servizi per l'istruzione non cartografabili*"

S'intendono tutti i servizi erogati a favore delle utenze delle strutture per l'istruzione che vengono effettivamente messi a disposizione della cittadinanza e comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale (si adduce, a titolo esemplificativo, il servizio scuolabus).

SP04 *"ATTREZZATURE SPORTIVE"*

SP04-01 "*Impianti sportivi*"

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) specificamente dedicate allo svolgimento di attività e manifestazioni sportive e, a tal scopo, adeguatamente attrezzate. Possono configurare ambiti particolari peculiarmente dedicati ad uno sport specifico, ovvero plessi sportivi multifunzionali integrati.

SP04-02 "Associazioni sportive"

S'intendono i locali sede di aggregazioni di individui e/o figure professionali in forma associata, di carattere prevalentemente non lucrativo, istituite per il supporto organizzativo di specifiche attività sportive.

SP04-03 "*Servizi per le attività sportive non cartografabili*"

S'intendono tutti i servizi erogati a favore delle utenze delle strutture per lo sport, ovvero in favore della promozione o svolgimento di attività sportive, che vengono effettivamente messi a disposizione della cittadinanza e comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale (per esempio, partecipazione a meeting, gare agonistiche, etc.).

SP05 *"ATTREZZATURE SOCIO-SANITARIE"*

SP05-01 "*Distretti ASL*"

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) a servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL). L'ASL è un'azienda del servizio sanitario regionale che assicura e gestisce l'attività sanitaria in uno specifico ambito territoriale di competenza; fornisce alla cittadinanza le prestazioni sanitarie (prevenzione, medicina di base, medicina specialistica semiresidenziale e territoriale, assistenza ospedaliera, assistenza sanitaria residenziale a persone non autosufficienti e lungodegenti) direttamente ovvero mediante strutture private temporaneamente accreditate operanti sotto il controllo del sistema sanitario nazionale.

SP05-02 "*Centri di assistenza primaria*"

S'intendono i locali ove prestano servizio medici per l'assistenza primaria di medicina generale, ovvero gli ambulatori destinati a visite specialistiche; tali strutture sono adeguatamente attrezzate per le visite mediche in sito. Il personale medico riceve in ambulatorio gli assistiti in orari d'apertura prestabiliti e provvede, in diversi orari, alle visite domiciliari.

SP05-03 "*Centri di assistenza secondaria*"

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) dove presta servizio personale medico e paramedico per l'assistenza di persone che presentano necessità di degenza ovvero cure non prestate dal medico di base.

SP05-04 "*Centri per disabili*"

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) che forniscono un servizio finalizzato all'appoggio alla "vita familiare" per sostenerne le possibilità di gestione delle persone con gravi compromissioni di autonomia personale e capacità relazionale. In tali centri si strutturano interventi socio-educativi o socio animativi finalizzati alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale, all'inserimento nel mondo del lavoro.

SP05-05 "*Centri per anziani*"

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) che forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione rivolto alle persone in età senile. Tali strutture si propongono di assicurare agli anziani effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali.

SP05-06 "*Centri per minori*"

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) attrezzate per l'accoglienza, il sostentamento e l'educazione fino a età adulta dei minori privi di adeguata assistenza famigliare.

SP05-07 "*Centri estetici*"

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) ovvero i locali dediti alla cura del corpo umano attraverso servizi rivolti al benessere estetico dell'individuo.

SP05-08 "*Ambulatori, cliniche veterinarie, ricoveri per animali*"

S'intendono le strutture (e le relative pertinenze) ovvero i locali destinati all'esame clinico, alla cura, all'assistenza clinica ed al ricovero di animali.

SP05-09 "*Farmacie*"

S'intendono i locali riservati alla vendita al minuto dei prodotti farmaceutici; tali strutture (cui talvolta è annesso un laboratorio chimico) sono dotate di idonee attrezzature finalizzate alla preparazione di prodotti farmaceutici.

SP05-10 "*Associazioni socio-sanitarie*"

S'intendono i locali sede di associazioni, generalmente non lucrative, operanti nel settore sociale e sanitario con strutture organizzate ed autonome che provvedono alla sensibilizzazione ed al contributo (ad ogni livello) verso specifiche problematiche relative alla salute, all'assistenza o al sostegno umanitario.

SP05-11 "*Servizi per attività socio-sanitarie non cartografabili*"

S'intendono tutti i servizi in tema di assistenza sanitaria e sociale erogati a favore della cittadinanza che comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale. S'adducono, a titolo esemplificativo, il servizio a domicilio, il trasporto in ambulanza, etc..

SP05-12 "*Residenza sanitaria polifunzionale*"

S'intendono i locali che possono ospitare, integrando in una unica sede, più destinazioni di cui ai precedenti punti e i relativi servizi correlati (per esempio ristorante protetto).

SP06 *"ATTREZZATURE CULTURALI, SOCIALI, RICREATIVE"*

SP06-01 "*Musei*"

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali riservati ad ospitare raccolte di opere d'arte o installazioni di interesse artistico, ovvero di oggetti aventi particolare rilievo storico-scientifico. I locali possono essere riservati alla mostra permanente al pubblico di determinati oggetti, ovvero all'allestimento temporaneo di mostre tematiche o dedicate a singoli artisti.

SP06-02 "*Biblioteche*"

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali dove si conservano raccolte di libri per la pubblica consultazione, in sito ovvero a domicilio per un lasso temporale predefinito. Possono individuarsi, all'interno dei locali della biblioteca, spazi

dedicati alla raccolta ed alla visione di quotidiani e periodici di stampa a diffusione locale o nazionale (emeroteche); le biblioteche possono altresì prevedere appositi spazi per la conservazione e divulgazione di materiale audiovisivo.

SP06-03 "*Teatri*"

S'intendono gli edifici ovvero i complessi architettonici appositamente costruiti ed attrezzati per la pubblica visione di rappresentazioni sceniche.

SP06-04 "*Centri culturali*"

S'intendono i locali riservati all'aggregazione periodica di più persone per la promozione e la diffusione di varie e specifiche tematiche legate alla cultura. Il coinvolgimento di figure differenti accomunate da medesimi interessi storico-artistici o umanistici, così come da valori simili, determina nei centri culturali il luogo ed il momento di confronto costruttivo per l'approfondimento di aspetti legati temi di interesse esteso che accomunano i cittadini per fattori storici, tradizionali, etici, etc.

SP06-05 "*Centri sociali*"

S'intendono i locali, gli edifici ed i complessi di edifici (comprese le relative pertinenze) per l'aggregazione quotidiana di più persone accomunate da simili bisogni o interessi. L'aggregazione di individui con caratteristiche simili, ad esempio il ceto sociale, l'età ovvero la necessità di godere di vita sociale extradomiciliare, configura tali ambiti come luoghi fondamentali per svago e socializzazione con pari opportunità.

SP06-06 "*Centri ricreativi*"

S'intendono i locali, gli edifici ed i complessi di edifici (comprese le relative pertinenze) deputati al coinvolgimento quotidiano di più persone in attività ludico-ricreative e sportive; rappresentano spazi fondamentali per lo svago e la socializzazione con pari opportunità.

SP06-07 "*Centri di culto*"

Indifferentemente dalla professione di fede, s'intendono i locali, gli edifici ed i complessi di edifici (comprese le relative pertinenze) riservati alle sacre funzioni rituali ed alla manifestazione del sentimento religioso in forma aggregata.

SP06-08 "*Associazioni culturali, sociali, ricreative, umanitarie*"

S'intendono i locali sede di associazioni, generalmente non lucrative, operanti nel settore culturale e ludico-ricreativo attraverso compagini autonome che provvedono all'organizzazione e la costituzione di riferimenti concreti per il sostegno individuale nell'ambito dell'aggregazione sociale.

SP06-09 "*Impianti turistici*"

S'intendono le strutture a carattere polivalente opportunamente attrezzate per lo svolgimento di attività di svago, distrazione, cultura, cura, sport e rivolte tendenzialmente alla popolazione fluttuante che gravita su territori comunali dal forte richiamo turistico.

SP06-10 "*Servizi culturali, sociali e ricreativi non cartografabili*"

S'intendono tutti i servizi offerti in relazione alle attività culturali, sociali e ricreative erogati a favore della cittadinanza (residente e fluttuante) che comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale.

SP06-11 "*Edilizia residenziale pubblica*"

S'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario dello Stato o di altri enti pubblici per la costruzione di abitazioni a costo contenuto destinate ai cittadini meno abbienti. Gli edifici e le pertinenze costituiscono effettiva opera pubblica.

SP07 *"ATTREZZATURE DI SUPPORTO AL MONDO DEL LAVORO"*

SP07-01 "*Centri fiera*"

S'intendono gli spazi in struttura destinati all'allestimento periodico di mercati per esposizione e vendita (all'ingrosso come al minuto) di prodotti di qualunque genere. Gli allestimenti commerciali, spesso tematici e periodici, occupano uno spazio temporale abitualmente a medio e lungo termine.

SP07-02 "*Centri espositivi*"

S'intendono gli spazi in struttura destinati all'allestimento periodico di mercati per l'esposizione di oggetti o animali di qualunque genere. Gli allestimenti, spesso tematici, sono proposti al pubblico abitualmente a medio e lungo termine.

SP07-03 "*Sale congressi*"

S'intendono gli spazi in struttura destinati a convegni, incontri e riunioni fra studiosi, artisti, professionisti, figure politiche o ecclesiastiche, convenuti da luoghi spazialmente lontani tra loro per discutere, sviluppare o promuovere argomenti specifici interessanti la categoria.

SP07-04 "*Centri per lo sviluppo di progetti aziendali*"

S'intendono gli spazi in struttura destinati al convegno di diverse figure professionali operanti per lo sviluppo di strategie aziendali e utilità d'altro genere di supporto ad imprese, ditte, etc..

SP07-05 "*Centri di formazione professionale*"

S'intendono gli spazi in struttura in cui si attivano forme di educazione, formazione ovvero addestramento per lo svolgimento di specifiche professioni o per l'approfondimento di tematiche relative ad un determinato settore lavorativo.

SP07-06 "*Servizi di supporto al mondo del lavoro*"

S'intendono le strutture e gli spazi attrezzati che prestano servizi di appoggio per la quotidianità lavorativa a varie aziende, enti, ditte, di carattere privato o pubblico, a prescindere dalle tipologie di impieghi e mansioni degli avventori.

SP07-07 "*Servizi di supporto al mondo del lavoro non cartografabili*"

S'intendono tutti i servizi erogati ai lavoratori, impiegati al servizio di aziende sia pubbliche che private, che comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale.

SP08 "*ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE*"

SP08-01 "*Enti territoriali*"

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano sede amministrativa gli enti pubblici coinvolti nelle politiche territoriali.

SP08-02 "*Strutture urbanizzative per il commercio*"

Rappresentano gli spazi urbani destinati a mercato generale periodico.

SP08-03 "*Istituzioni, enti, fondazioni*"

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano sede amministrativa gli enti, le istituzioni e le fondazioni che operano a carattere privato nell'interesse della collettività.

SP08-04 "*Sicurezza del cittadino*"

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano sede le autorità preposte alla pubblica sicurezza che operano sotto il controllo del Ministero degli interni della Repubblica Italiana ovvero delle istituzioni amministrative locali.

SP08-05 "*Difesa*"

S'intendono gli edifici (e le relative pertinenze) o i locali ove trovano sede le autorità preposte alla difesa della nazione che operano sotto il controllo del Ministero della difesa della Repubblica Italiana.

SP08-06 "*Strutture mortuarie*"

S'intendono i complessi edilizi, gli edifici, i locali deputati all'inumazione, alla sepoltura, alla cremazione ed a tutte le necessità legate al trattamento post mortem di qualsiasi individuo.

SP08-07 "*Spazi aggregativi a cielo aperto*"

S'intendono gli spazi urbani di connessione della mobilità pedonale, attrezzati per il convogliamento e la sosta nelle zone aperte prospicienti strutture pubbliche e esercizi pubblici o ricettivi. Si tratta, prevalentemente, di spazi (piazze) pavimentati dove le aiuole verdi sono assenti o presenti in misura irrilevante rispetto agli allestimenti. Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale l'allestimento delle aree con strutture mobili è sempre ammessa.

SP09 *"IMPIANTI URBANIZZATIVI"*

SP09-01 "*Rete di distribuzione dell'acqua potabile*"

S'intende il sistema di canalizzazione riservato all'approvvigionamento idrico ad uso potabile per le utenze del territorio amministrativo.

SP09-02 "*Rete di distribuzione dell'acqua ad uso non potabile*"

S'intende il sistema di canalizzazione riservato al recapito idrico ad uso non potabile.

SP09-03 "*Rete di distribuzione dell'energia elettrica*"

S'intende il sistema di conduzione, per via aerea o in linea interrata, riservato alla fornitura di energia elettrica dalle centrali di produzione alle utenze del territorio amministrativo ovvero ad ambiti territoriali contermini.

SP09-04 "*Rete di smaltimento dei reflui urbani*"

S'intende il sistema dei condotti sotterranei atti al convogliamento dei reflui urbani per il recapito e lo smaltimento in siti opportunamente attrezzati ovvero in corpi idrici superficiali.

SP09-05 "*Rete di distribuzione del gas*"

S'intende il sistema di conduzione, in linea interrata, riservato alla fornitura di gas ad uso energetico dalle centrali di produzione alle utenze del territorio amministrativo ovvero ad ambiti territoriali contermini.

SP09-06 "*Rete di distribuzione dell'ossigeno*"

S'intende il sistema di conduzione riservato alla fornitura di ossigeno ad uso energetico dalle centrali di produzione alle utenze del territorio amministrativo ovvero ad ambiti territoriali contermini.

SP09-07 "*Rete per servizi di telecomunicazione*"

S'intende l'insieme delle linee telefoniche o di telecomunicazione che connettono le utenze ad ogni livello.

SP09-08 "*Rete di illuminazione pubblica*"

S'intendono le linee elettriche, sotterranee o aeree, riservate all'alimentazione dei punti di pubblica illuminazione.

SP09-09 "*Strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile*"

S'intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete d'approvvigionamento idrico ad uso potabile.

SP09-10 "*Strutture tecnologiche dell'acquedotto ad uso non potabile*"

S'intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete d'approvvigionamento idrico ad uso non potabile.

SP09-11 "*Strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'energia elettrica*"

S'intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica.

SP09-12 "*Strutture tecnologiche delle reti di smaltimento dei reflui urbani*"

S'intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di smistamento e smaltimento dei reflui urbani, nonché le strutture per il trattamento dei prodotti di rifiuto connessi al sistema fognario.

SP09-13 "*Strutture tecnologiche delle reti di distribuzione del gas*"

S'intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di distribuzione del gas ad uso energetico.

SP09-14 "*Strutture tecnologiche delle reti di distribuzione dell'ossigeno*"

S'intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di distribuzione dell'ossigeno ad uso energetico.

SP09-15 "*Strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione*"

S'intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di connessione telefonica e telegrafica.

SP09-16 "*Strutture tecnologiche delle reti di illuminazione pubblica*"

S'intendono le strutture che ospitano i dispositivi tecnologici necessari al normale funzionamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica per l'alimentazione dei punti di pubblica illuminazione.

SP09-17 "*Attrezzature tecnologiche*"

S'intendono le strutture che ospitano dispositivi tecnologici diversi da quelli in precedenza classificati.

SP09-18 "*Infrastrutture per la mobilità a guida vincolata*"

S'intende la trama delle percorrenze riservate ai mezzi pubblici transitanti in sede fissa; rientrano, in particolare, nella presente fattispecie le linee relative alla mobilità ferroviaria.

SP09-19 "*Percorsi pedonali o ciclabili*"

S'intende la trama delle percorrenze riservate al transito pedonale e ciclabile non motorizzato.

SP09-20 "*Infrastrutture per la mobilità aerea*"

S'intendono le strutture e gli spazi attrezzati per la funzionalità della mobilità aerea.

SP09-21 "*Infrastrutture per la mobilità acquatica*"

S'intendono le strutture e gli spazi attrezzati per la funzionalità della mobilità acquatica.

SP09-22 "Strutture amministrative"

S'intendono le strutture che ospitano le società di gestione degli impianti urbanizzativi.

SP09-23 "*Servizi urbanizzativi non cartografabili*"

S'intendono tutti i servizi erogati per la funzionalità dell'apparato urbanizzativo generale che comportano un'incidenza nel bilancio pubblico, ma non si sostanziano in elementi materiali immobili e, quindi, non possono essere identificati sul territorio comunale (s'adduce, a titolo esemplificativo, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani).

SP10 *"MOBILITA'"*

SP10-01 "*Autostrade*" (strade di tipo A ai sensi del codice della strada) Sono le strade extraurbane o urbane:

a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie per senso di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra;

prive di intersezioni a raso e di accessi privati;

dotate di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato;

riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore;

contraddistinte da appositi segnali di inizio e fine;

attrezzate con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

SP10-02 "*Strade extraurbane principali*" (strade di tipo B ai sensi del codice della strada) Sono le strade:

a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie per senso di marcia e banchina pavimentata a destra;

prive di intersezioni a raso;

con accessi alle proprietà laterali coordinati;

contraddistinte da appositi segnali di inizio e fine;

riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore (per eventuali altre categorie di mezzi devono essere previsti opportuni spazi riservati);

attrezzate con apposite aree di servizio, sistemate con spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

SP10-03 "*Strade extraurbane secondarie*" (strade di tipo C ai sensi del codice della strada)

Sono le strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e munite di banchine.

SP10-04 "*Strade urbane di scorrimento*" (strade di tipo D ai sensi del codice della strada) Sono le strade:

a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, munite di banchina pavimentata a destra e marciapiedi;

con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;

dotate di apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata (entrambe con immissioni ed uscite concentrate) per la sosta veicolare.

SP10-05 "*Strade urbane di quartiere*" (strade di tipo E ai sensi del codice della strada)

Sono le strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra esterna alla carreggiata.

SP10-06 "*Strade locali (urbane ed extraurbane)*" (strade di tipo F ai sensi del codice della strada) Sono le strade urbane od extraurbane opportunamente sistemate per la fruizione locale.

SP10-07 "*Servizi per la mobilità non cartografabili*"

Sono l'insieme di tutti i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione relativi alla mobilità (ad esempio la manutenzione stradale).

ART. 14. ~~NORMA PER LA TINTEGGIATURA ESTERNA DEGLI EDIFICI~~ REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

1. In applicazione dell'articolo 4 del DPR 380/2001, il Comune completa il quadro normativo da applicare per l'attività edilizia con il **regolamento edilizio** che, in conformità all'articolo 28 della LR 12/2005, alle altre leggi in materia edilizia ed alle disposizioni sanitarie vigenti, contiene la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, indicando altresì i requisiti prestazionali degli edifici riferiti nello specifico alla sicurezza e al risparmio energetico.

2. Il regolamento edilizio non può contenere norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti della pianificazione comunale.

3. Come previsto dalla D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/695, le norme regolamentari in materia edilizia di competenza comunale si intendono conformate secondo la struttura generale uniforme di cui all'Allegato C "*Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale*", della predetta D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/695.

4. Le definizioni tecniche uniformi, di cui all'allegato B della citata D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/695, e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, e le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche avranno efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del PGT.

~~1. In assenza di Piano comunale del colore, vengono riportati i cromatismi di riferimento per la tinteggiatura degli edifici desunti della gamma NCS (Natural Colour System) comunemente in uso.~~

~~2. Tali cromie devono intendersi come indirizzo nella scelta dei colori base di riferimento. Eventuali gradazioni differenti dei sunnominati colori base sono ammissibili previo preventivo parere favorevole da parte della Commissione del paesaggio.~~

~~3. Anche in assenza di specifico richiamo al presente articolo, è obbligatorio attingere dalla gamma di seguito definita nel caso di interventi riguardanti edifici inseriti nei NAF.~~

~~4. Nel caso si tratti di edifici di interesse storico (in qualsiasi ambito del territorio comunale) è comunque sempre ammesso il mantenimento delle facciate originali in pietra o laterizio a vista.~~

~~5. Si riporta, di seguito, l'elenco dei colori ammissibili per la tinteggiatura degli esterni dei fabbricati. La gamma (riferita ai codici NCS) specifica la possibilità (A) o meno (NA) del loro utilizzo per la tinteggiatura del fondo, degli infissi, delle imposte, delle inferriate e delle ringhiere.~~

NCS	*fondo*	*serramenti*		*inferriate ringhiere*
		infissi	*imposte*	
S0907-Y30R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S0907-Y70R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S0510-Y80R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S1510-Y60R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S1505-Y30R	**NA**	**A**	**NA**	**NA**
S1505-Y40R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S0907-Y50R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S1515-Y50R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2005-Y30R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2005-Y40R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S2005-Y50R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S2010-Y60R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S1502-Y50R	**NA**	**A**	**A**	**NA**
S2002-Y50R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S3005-Y80R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S3020-Y50R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S3000-N	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2502-Y	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S3005-Y50R	**A**	**A**	**A**	**NA**
S3020-Y60R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2005-Y60R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S2010-Y70R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S3010-Y60R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S4010-Y70R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S1010-Y30R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S1515-Y20R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2020-Y20R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2030-Y10R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S1510-Y30R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S1515-Y30R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2020-Y40R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S3020-Y30R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S0515-Y40R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S1020-Y20R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2020-Y10R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S3020-Y10R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S0505-Y40R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S1005-Y20R	**A**	**A**	**NA**	**NA**

NCS	*fondo*	*serramenti*		*inferriate ringhiere*
		infissi	*imposte*	
S2010-Y30R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2010-Y40R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S1510-Y40R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S1015-Y30R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2010-Y50R	**NA**	**A**	**NA**	**NA**
S3010-Y50R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2010-Y10R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2010-Y20R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S3010-Y10R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S3010-Y30R	**NA**	**A**	**NA**	**NA**
S1010-G90Y	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S2020-Y	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S1515-G90Y	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2010-G80Y	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S0520-Y10R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S1510-Y20R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S1015-Y20R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S0515-Y20R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S0530-Y20R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2030-Y20R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S3030-Y40R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S3020-Y70R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S4020-Y30R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S4020-Y40R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S3020-Y80R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S4020-Y70R	**A**	**A**	**A**	**NA**
S4020-Y50R	**A**	**A**	**A**	**NA**
S5030-Y40R	**NA**	**NA**	**A**	**NA**
S6020-Y30R	**NA**	**NA**	**A**	**NA**
S6020-Y70R	**NA**	**NA**	**A**	**NA**
S0507-Y40R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S1505-Y20R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S1005-Y10R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2005-Y20R	**NA**	**A**	**NA**	**NA**
S2005-Y10R	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S2010-Y	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S2010-G90Y	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S3010-Y	**A**	**NA**	**NA**	**NA**

NCS	fondo	serramenti		inferriate ringhiere
		infissi	imposte	
S3010-G90Y	**NA**	**A**	**A**	**NA**
S3005-Y20R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S4005-Y20R	**A**	**NA**	**A**	**NA**
S5005-Y80R	**NA**	**NA**	**NA**	**A**
S4010-Y10R	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S0510-Y10R	**N**	**NA**	**A**	**NA**
S5005-Y50R	**NA**	**NA**	**NA**	**A**
S6005-Y20R	**NA**	**NA**	**A**	**A**
S3005-G80Y	**NA**	**A**	**A**	**NA**
S5005-G80Y	**NA**	**NA**	**A**	**A**
S4005-Y50R	**A**	**NA**	**A**	**NA**
S7010-Y10R	**NA**	**NA**	**NA**	**A**
S4005-G80Y	**NA**	**A**	**A**	**NA**
S6010-G70Y	**NA**	**NA**	**NA**	**A**
S6010-G50Y	**NA**	**NA**	**A**	**A**
S7005-G20Y	**NA**	**NA**	**A**	**A**

NCS	fondo	serramenti		inferriate ringhiere
		infissi	imposte	
S1002-Y	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S1505-G90Y	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S2005-Y	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S4502-Y	**NA**	**NA**	**A**	**A**
S1502-G50Y	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S2005-G10Y	**A**	**NA**	**NA**	**NA**
S4005-B80G	**NA**	**NA**	**A**	**A**
S6502-Y	**NA**	**NA**	**NA**	**A**
S1505-G80Y	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S3502-Y	**NA**	**NA**	**A**	**A**
S6500-N	**NA**	**NA**	**A**	**A**
S8000-N	**NA**	**NA**	**NA**	**A**
S1005-Y	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S2010-G60Y	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S2010-G70Y	**A**	**A**	**NA**	**NA**
S4010G30Y	**NA**	**NA**	**A**	**A**

ART. 15. AREE PER SERVIZI PUBBLICI E/O D'INTERESSE PUBBLICO – NORMA GENERALE

1. Il PdS comunale regola, attraverso le disposizioni di cui ai successivi articoli delle presenti norme, le attività sulle aree classificate come servizi pubblici o di interesse pubblico o collettivo.

2. In ragione dell'assetto territoriale locale così come definito alla data d'adozione delle presenti norme, nonché del progetto di piano, il PdS comunale individua, le seguenti tipologie di aree per servizi pubblici:

tipologia: SP01 "AREE NATURALI, VERDE":

sottocategoria	02 Zone di salvaguardia – aree protette	sottocategoria	05 Verde attrezzato
sottocategoria	03 Verde di arredo	sottocategoria	06 Verde di quartiere
sottocategoria	04 Verde di connessione		

tipologia: SP02 "PARCHEGGI":

sottocategoria	02 Parcheggi di rotazione	sottocategoria	04 Parcheggi di destinazione
sottocategoria	03 Parcheggi d'accoglienza		

tipologia: SP03 "ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE"

sottocategoria	01 Asili nido	sottocategoria	04 Scuole secondarie di primo grado
sottocategoria	02 Scuole dell'infanzia	sottocategoria	09 Alta formazione artistica, musicale, coreutica
sottocategoria	03 Scuole primarie	sottocategoria	10 Associazioni per l'istruzione

tipologia: SP04 "ATTREZZATURE SPORTIVE"

sottocategoria	01 Impianti sportivi

tipologia: SP05 "ATTREZZATURE SOCIO-SANITARIE"

sottocategoria	03 Centri di assistenza secondaria	sottocategoria	11 Servizi per attività socio-sanitarie non cartografabili
sottocategoria	05 Centri per anziani	sottocategoria	12 Residenza sanitaria polifunzionale
sottocategoria	09 Farmacie		

tipologia: SP06 "ATTREZZATURE CULTURALI, SOCIALI, RICREATIVE"

sottocategoria	02 Biblioteche	sottocategoria	06 Centri ricreativi
sottocategoria	03 Teatri	sottocategoria	07 Centri di culto
sottocategoria	04 Centri culturali	sottocategoria	10 Servizi culturali, sociali e ricreativi non cartografabili

tipologia: SP08 "ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE"

sottocategoria	01 Enti territoriali	sottocategoria	06 Strutture mortuarie
sottocategoria	04 Sicurezza del cittadino		

tipologia: SP09 "IMPIANTI URBANIZZATIVI"

sottocategoria	01 Rete di distribuzione dell'acqua potabile	sottocategoria	09 Strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile
sottocategoria	03 Rete di distribuzione dell'energia elettrica	sottocategoria	15 Strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione
sottocategoria	04 Rete di smaltimento dei reflui urbani	sottocategoria	17 Attrezzature tecnologiche
sottocategoria	05 Rete di distribuzione del gas	sottocategoria	19 Percorsi pedonali o ciclabili
sottocategoria	07 Rete per servizi di telecomunicazione	sottocategoria	23 Servizi urbanizzativi non cartografabili
sottocategoria	08 Rete di illuminazione pubblica		

tipologia: SP10 "MOBILITA'"

sottocategoria	05 Strade urbane di quartiere	sottocategoria	07 Servizi per la mobilità non cartografabili

3. Dei servizi di cui al comma precedente il PdS attesta le caratteristiche e fornisce i dati necessari al completamento del quadro generale di fattibilità, anche in relazione ai fattori economici coinvolti nell'assetto generale di piano.

4. I singoli interventi che interessano le aree di cui al precedente comma individuate nelle tavole grafiche del PdS dovranno essere preceduti da un apposito studio planivolumetrico esteso a tutto l'ambito di ogni servizio pubblico.

5. E' prevista l'acquisizione da parte del Comune o l'assoggettamento all'uso pubblico di tutte le aree delle zone SP, ad eccezione degli edifici di culto e per servizi parrocchiali (e le relative pertinenze) o di servizi gestiti da privati e specificatamente individuati nel PdS.

6. In caso di opere d'iniziativa privata, le previsioni relative agli ambiti SP si attuano mediante permesso di costruire convenzionato o piano attuativo, a seconda dei casi previsti (per ogni singolo ambito) dal DdP, dal PdR ovvero dalle schede tecniche del PdS.

7. Gli asili nido (SP 03-01) e le scuole dell'infanzia (SP 03-02) di iniziativa privata sono ammessi in tutti gli ambiti regolamentati dal PdR aventi destinazione prevalentemente residenziale, commerciale-direzionale, turistico-ricettiva. La loro attuazione, nei limiti degli indici definiti dai rispettivi articoli normativi del PdR e nel rispetto di tutti gli ulteriori parametri stereometrici, è ammessa per una quota massima sul peso insediativo non superiore al 30%.

8. Gli impianti sportivi (SP 04-01) di iniziativa privata sono ammessi in tutti gli ambiti regolamentati dal PdR aventi destinazione produttiva e/o commerciale-direzionale. La loro attuazione, nei limiti degli indici definiti dai rispettivi articoli normativi del PdR e nel rispetto di tutti gli ulteriori parametri stereometrici, è ammessa per una quota massima sul peso insediativo non superiore al 30%.

9. In tutti gli ambiti del territorio comunale è ammesso l'allestimento temporaneo di spazi aggregativi all'aperto per sagre, feste popolari e manifestazioni sportive. Tali allestimenti, in caso di iniziative private, saranno in ogni caso soggetti alle opportune prassi autorizzative previste dal Comune. Qualsiasi manufatto posto in essere per lo svolgersi di attività temporanee non specificamente ammesso dalle relative norme di piano deve essere rimosso a distanza di 24 ore dalla conclusione dell'evento a cura dei promotori.

15.1 Disciplina della fabbricazione in rapporto ai contenuti del piano di classificazione acustica

1. La fabbricazione di qualsivoglia insediamento nell'ambito del territorio comunale dovrà avvenire in conformità al Piano di Classificazione Acustica vigente.

2. Alla richiesta di atti abilitativi edilizi dovrà essere in ogni caso allegata una dichiarazione a firma del progettista attestante che l'intervento è stato progettato e sarà realizzato nel pieno rispetto della Legge 26/10/1995 n. 447 e dei Regolamenti di attuazione e con l'indicazione ed il riferimento alla zona di classificazione acustica nella quale ricade l'edificio.

3. Le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, saranno quelle preventivamente individuate dal Comune, secondo i criteri formulati dai competenti organi Regionali. Dovranno possedere caratteristiche edilizie comunque compatibili con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

ART. 16. PARAMETRI GENERALI PER GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI DEL PDS

16.1 Disposizioni generali

1. Il presente articolo definisce i parametri generali per l'attuazione delle previsioni di piano con particolare riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia ed in relazione agli obiettivi di sviluppo urbano assunti con il PGT.
2. I parametri di cui ai successivi punti del presente articolo si applicano in toto alle disposizioni specifiche di ogni singolo ambito normato dalle presenti NTA, i cui indici specifici devono integrarsi con le disposizioni generali di seguito definite.
3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo sono ammesse esclusivamente qualora sancite dagli articoli normanti gli ambiti del PdS. In caso di divergenza, le eventuali prescrizioni particolari dei diversi ambiti sono da ritenersi prevalenti rispetto alle seguenti disposizioni generali.
4. Sull'intero territorio comunale è consentito, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, derogare a standard, limiti o vincoli previsti dalle presenti norme tecniche di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 40 comma 3 della L.R. 12/05 e s.m.i., nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 e s.m.i..
5. Ogni intervento edilizio dovrà valutare l'esposizione del gas radon in ambiente indoor secondo le ~~direttive del DRL 12678 del 21 dicembre 2012~~ le norme vigenti in materia e i disposti del regolamento edilizio comunale.
6. Ogni intervento edilizio dovrà verificare la conformità degli Indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale.

16.1 bis Permessi di costruire in deroga

1. Ai sensi della parte II, titolo I, capo II, articolo 40, della LR 12/05 e s. m. e i., per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico è consentito il rilascio di permessi di costruire in deroga alle disposizioni del PdS.
2. I permessi di costruire in deroga di cui al precedente comma possono essere rilasciati a seguito di preventiva deliberazione di Consiglio Comunale e senza necessità di nulla osta regionale.
3. La deroga ai parametri stabiliti dal PdS, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente:
    a. i limiti di densità edilizia;
    b. i limiti d'altezza dei fabbricati;
    c. i limiti di distanza fra edifici.
4. Sull'intero territorio comunale è consentito, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, derogare a standard, limiti o vincoli previsti dalle presenti norme tecniche di attuazione secondo quanto disposto all'articolo 40 comma 3 della L.R. 12/05 e s.m.i., nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 e s.m.i..
5. In tutti gli ambiti gli interventi previsti dagli specifici articoli di norma sono consentiti esclusivamente agli edifici realizzati conformemente al titolo abilitativo rilasciato dal Comune, ovvero ~~realizzati antecedentemente all'anno 1967~~, ~~oppure definitivamente condonati~~ legittimamente edificati. Gli edifici rappresentati graficamente nelle tavole del PGT e sprovvisti di titolo abilitativo potranno essere oggetto esclusivamente di opere di ordinaria manutenzione senza cambio di destinazione d'uso.

16.2 Distanze

Da:	Piano attuativo/Permesso di Costruire Convenzionato		Permesso di Costruire
	(esterni al comparto)	(interni al comparto)	
confini	Pari a H/2, mai < 5,00 m	Secondo PA/PdCc	Pari a H/2, mai < 5,00 m
edifici	Pari a H, mai < 10,00 m	Secondo PA/PdCc	Pari a H, mai < 10,00 m
strade	Pari a H/2, mai < 5,00 m	Secondo prescrizioni indicate nel PA/PdCc	Pari a H/2, mai < 5,00 m

16.3 Recinzioni, muri di sostegno

				A	B
Servizi pubblici	Recinzioni	I	superficie opaca: muratura in pietra (H)	(come da progetto)	(come da progetto)
		II	superficie opaca (H)	(come da progetto)	(come da progetto)
			superficie trasparente (H)	(come da progetto)	(come da progetto)
	Muri di sostegno		(altezza massima)	(come da progetto)	(come da progetto)

1. I parametri di cui alla colonna A si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con spazi pubblici (comprese le infrastrutture viarie) e nell'ambito dei rispetti stradali.
2. I parametri di cui alla colonna B si riferiscono ai manufatti posti in opera al confine con proprietà private.
3. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno 5,00 m in piano e raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. L'arretramento potrà essere derogato in caso di dimostrata impossibilità e preponendo l'automazione dell'apertura del cancello. La rampa di accesso ai box interrati dovrà avere pendenza massima pari al 20%.
4. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza massima pari a quella predefinita in tabella. In caso di piano naturale di campagna modificato ai sensi del precedente articolo 10, punto 10.1, non orizzontale, l'altezza di cui sopra è da intendersi quale media geometrica.
5. All'interno di ogni area destinata a servizi pubblici e lungo tutte le recinzioni di cui al precedente comma 1 (fatte salve le necessità collegate alla sicurezza di transito sugli incroci, per cui, sentiti gli organi di sicurezza locale, dovranno essere mantenuti liberi opportuni coni di visibilità), dovrà essere previsto l'impianto di una doppia fascia di mitigazione. Questa dovrà essere costituita da essenze arbustive ed arboree di tipo autoctono, così come elencate nello studio agronomico comunale. Tali fasce dovranno avere le caratteristiche seguenti:
    a. una prima fascia di almeno 1,00 m di siepe antiabbagliamento composta con essenze arboree o arbustive; l'altezza massima di primo impianto dovrà rispettare gli specifici parametri stabiliti dagli articoli precedenti in merito alle recinzioni e come tale mantenuta;
    b. una seconda fascia di almeno 3,00 m composta con alberature ad alto fusto.
6. Le ~~essenze~~ specie arboree/arbustive di cui al precedente comma dovranno essere di specie autoctona, desunte dall'abaco delle essenze di cui allo studio agronomico comunale allegato al PGT.

ART. 17. SP01 "AREE NATURALI, VERDE"

1. Sono ambiti pubblici o assoggettati ad uso pubblico che, nell'ambito del territorio cittadino, identificano spazi destinati a:
    a. zone di salvaguardia - aree protette (SP01-02);
    b. verde di arredo (SP01-03);
    c. verde di connessione (SP01-04);
    d. verde attrezzato (SP01-05);
    e. verde di quartiere (SP01-06)
2. E' vietata ogni edificazione, salvo le attrezzature per la funzionalità degli impianti e la custodia, ammessi esclusivamente per gli ambiti di cui al precedente comma 1, lettera c) e d), che dovranno avere un'altezza non superiore a 4,50 m e superficie coperta (SC) non superiore a 50 mq. Tali manufatti sono consentiti nel numero di uno per singolo ambito evidenziato dalle tavole grafiche del PdS.
3. L'attuazione è consentita mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale. La cubatura consentita per l'edificazione dei fabbricati di cui al precedente comma è quella determinata dai singoli progetti preliminari approvati dalla Giunta Comunale.
4. Il mantenimento degli ambiti di cui alla lettera b) di cui al precedente comma 1 dovrà prevedere una piantumazione estesa alla singole aree per una densità di almeno un soggetto arboreo ogni 40,00 mq. Le specie arboree o arbustive di nuovo impianto dovranno essere di tipo autoctono ed, in particolare, desunte dallo studio agronomico allegato al PGT per farne parte integrante e sostanziale.
5. Il mantenimento degli ambiti di cui alle lettere c), d), e) di cui al precedente comma 1 dovrà prevedere una piantumazione estesa alla singole aree per una densità di almeno un soggetto arboreo ogni 60,00 mq. Le specie arboree o arbustive di nuovo impianto dovranno essere di tipo autoctono ed, in particolare, desunte dallo studio agronomico allegato al PGT per farne parte integrante e sostanziale.
6. Per l'edificazione di manufatti di cui al precedente punto 1, comma 2, vale il rispetto dei parametri così come definiti dall'articolo 16 delle presenti norme.

ART. 18. SP01 "PARCHEGGI"

1. Sono spazi pubblici o assogettati all'uso pubblico riservati alla sosta veicolare in superficie con caratteristiche funzionali:
    a. di rotazione (SP02-02);
    b. di accoglienza (SP02-03);
    c. di destinazione (SP02-04).
2. Negli ambiti SP02 potranno essere realizzati, nel sottosuolo parcheggi privati pertinenziali ai sensi dell'art. 9 della L 122/89. La realizzazione di tali opere dovrà essere regolamentata da una convenzione che disciplini gli impegni di spesa e ne indichi i soggetti attuatori e prescriva tempi, obblighi, garanzie reali e modalità di attuazione.
3. Nelle aree per parcheggi pubblici a servizio di ambiti residenziali nonché produttivi, (LR 12/05 e s. m. e i.) valgono le seguenti prescrizioni:
    a. i parcheggi a raso saranno eseguiti con apposite superfici carraie durevoli. Saranno riservati appositi posti macchina ad uso delle persone diversamente abili, secondo le quantità prescritte dalle leggi vigenti in materia;
    b. la superficie minima degli effettivi spazi a parcamento non dovrà essere inferiore al 50% dell'area di ogni ambito individuato dal PdS;
    c. è consentita l'edificazione di parcheggi pubblici multipiano; in tal caso la superficie di ciascun piano potrà essere computata al fine del soddisfacimento della dotazione minima richiesta.
4. L'attuazione è consentita mediante interventi diretti dall'Amministrazione Comunale o da privati previo convenzionamento con il Comune. E' consentita la possibilità di ricavare parcheggi pubblici nel sottosuolo; in questo caso la superficie sovrastante, opportunamente piantumata, oltre a prevedere parcheggi scoperti potrà essere attrezzata per il gioco e lo svago.
5. In tali ambiti è vietato qualsiasi tipo di edificazione, salvo accessori per la gestione e la vigilanza dei parcheggi.

ART. 19. SP03 "ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE"

1. Sono spazi, sia pubblici che privati con gestione accreditata, riservati alle attività scolastiche in conformità al DM 18 dicembre 1975; con gli SP03 il PdS comunale individua:
    a. asilo nido (SP03-01);
    b. scuole dell'infanzia (SP03-02);
    c. scuole primarie (SP03-03);
    d. scuole secondarie di primo grado (SP03-04);
    e. alta formazione artistica, musicale, coreutica (SP03-09);
    f. associazioni per l'istruzione (SP03-10).
2. E' prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'imprese, enti preposti, privati.

19.1 Indici

			Tipologia SP:	SP03
Volume	Indice fondiario (IF)		mc/mq	3,00
	Indice fondiario aggiuntivo		mc/mq	\
	Indice territoriale (IT)		mc/mq	\
	Volume predefinito		mc	\
Superficie lorda di pavimento (slp)	Utilizzazione fondiaria (UF)		% SF	\
	Utilizzazione territoriale (UT)		% ST	\
	Utilizzazione predefinita		mq	\
Superficie coperta (SC)	Rapporto di copertura (RC)	fondiaria	% SF	\
		territoriale	% ST	\
	Copertura predefinita		mq	\
Incremento nei lotti saturi	Volume		%	\
	Slp		%	\
	SC		%	\
Verde	Rapporto di verde profondo		%	\
Altezza (H)	Minima		m	\
	Massima		m	10,50
	Allineamenti		A/NA	NA
	Mantenimento*		A/NA	A
	Tolleranza		m	0,00

* Mantenimento dell'altezza preesistente eccedente l'altezza massima prescritta.

1. Sono ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione degli spazi riservati all'istruzione. Tali locali, realizzati interamente all'interno delle strutture, dovranno avere una soglia dimensionale massima di slp non superiore a 100,00 mq.

19.2 Destinazioni

Classificazione dei servizi				Destinazioni		
				Ammissibilità	QM [% mc o slp]	SDM [mq slp]
Aree naturali, verde	SP01	spiagge lacustri o fluviali	01-01	NA	-	-
		zone di salvaguardia - aree protette	01-02	NA	-	-
		verde di arredo	01-03	A	SP	SP
		verde di connessione	01-04	NA	-	-
		verde attrezzato	01-05	A	SP	SP
		verde di quartiere	01-06	NA	-	-
Parcheggi	SP02	parcheggi d'interscambio	02-01	NA	-	-
		parcheggi di rotazione	02-02	A	SP	SP
		parcheggi d'accoglienza	02-03	A (**)	SP	SP
		parcheggi di destinazione	02-04	A (***)	SP	SP
Attrezzature per l'istruzione	SP03	asili nido	03-01	A	100	SP
		scuole dell'infanzia	03-02	A	100	SP
		scuole primarie	03-03	A	100	SP
		scuole secondarie di primo grado	03-04	A	100	SP
		scuole secondarie di secondo grado	03-05	NA	-	-
		scuole CONI	03-06	A	100	SP
		università	03-07	NA	-	-
		centri di formazione superiore	03-08	A	100	SP
		alta formazione artistica, musicale, etc.	03-09	A	100	SP
		associazioni per l'istruzione	03-10	A	100	SP
Attrezzature sportive	SP04	impianti sportivi	04-01	A	(*)	SP
		associazioni sportive	04-02	A	SP	SP
Attrezzature socio-sanitarie	SP05	distretti ASL	05-01	NA	-	-
		centri di assistenza primaria	05-02	NA	-	-
		centri di assistenza secondaria	05-03	NA	-	-
		centri per disabili	05-04	NA	-	-
		centri per anziani	05-05	NA	-	-
		centri per minori	05-06	NA	-	-
		centri estetici	05-07	NA	-	-
		ambulatori, cliniche veterinarie, etc.	05-08	NA	-	-
		farmacie	05-09	NA	-	-
		associazioni socio-sanitarie	05-10	NA	-	-
		residenza sanitaria polifunzionale	05-12	NA	-	-
Attrezzature culturali, sociali, ricreative	SP06	musei	06-01	NA	-	-
		biblioteche	06-02	A	SP	SP
		teatri	06-03	NA	-	-
		centri culturali	06-04	NA	-	-
		centri sociali	06-05	NA	-	-
		centri ricreativi	06-06	NA	-	-
		centri di culto	06-07	NA	-	-
		associazioni culturali, sociali, etc.	06-08	A	SP	SP
		impianti turistici	06-09	NA	-	-
		edilizia residenziale pubblica	06-11	NA	-	-
Attr. di supporto al mondo del lavoro	SP07	centri fiera	07-01	NA	-	-
		centri espositivi	07-02	NA	-	-
		sale congressi	07-03	NA	-	-
		centri per lo sviluppo di progetti aziendali	07-04	NA	-	-
		centri di formazione professionale	07-05	NA	-	-
		servizi di supporto al mondo del lavoro	07-06	NA	-	-
Attrezzature amministrative	SP08	enti territoriali	08-01	NA	-	-
		strutture urbanizzative per il commercio	08-02	NA	-	-
		istituzioni, enti, fondazioni	08-03	NA	-	-
		sicurezza del cittadino	08-04	NA	-	-
		difesa	08-05	NA	-	-
		strutture mortuarie	08-06	NA	-	-

Abbreviazioni :

A Destinazioni ammesse.

NA Destinazioni non ammesse.

QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile.

SDM Soglia dimensionale massima.

P Valore preesistente alla data di adozione delle presenti norme.

SP Secondo progetto.

Note :

(*) Secondo DM 18/12/75
(**) Accompagnatori studenti
(***) Docenti, personale

ART. 20. SP04 "ATTREZZATURE SPORTIVE"

1. Sono spazi, sia pubblici che privati con gestione accreditata e riservati ad attività sportive in strutture ovvero in spazi attrezzati a cielo aperto (palestre, stadi, etc.); con gli ambiti SP04 il PdS individua:

    a) impianti sportivi (SP04-01);

2. E' prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'imprese, enti preposti, privati.

20.1 Indici

			Tipologia SP:	SP04-01
Volume	Indice fondiario (IF)		mc/mq	2,00
	Indice fondiario aggiuntivo		mc/mq	\
	Indice territoriale (IT)		mc/mq	\
	Volume predefinito		mc	\
Superficie lorda di pavimento (slp)	Utilizzazione fondiaria (UF)		% SF	\
	Utilizzazione territoriale (UT)		% ST	\
	Utilizzazione predefinita		mq	\
Superficie coperta (SC)	Rapporto di copertura (RC)	fondiaria	% SF	\
		territoriale	% ST	\
	Copertura predefinita		mq	\
Incremento nei lotti saturi	Volume		%	\
	Slp		%	\
	SC		%	\
Verde	Rapporto di verde profondo		%	\
Altezza (H)	Minima		m	\
	Massima		m	10,50
	Allineamenti		A/NA	NA
	Mantenimento*		A/NA	A
	Tolleranza		m	0,00

* Mantenimento dell'altezza preesistente eccedente l'altezza massima prescritta.

1. Sono ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione degli spazi riservati alle attrezzature sportive. Tali locali, realizzati interamente all'interno delle strutture, dovranno avere una soglia dimensionale massima di slp non superiore a 100,00 mq.

20.2 Destinazioni

Classificazione dei servizi				Destinazioni		
				Ammissibilità	QM [% mc o slp]	SDM [mq slp]
Aree naturali, verde	SP01	spiagge lacustri o fluviali	01-01	NA	-	-
		zone di salvaguardia - aree protette	01-02	NA	-	-
		verde di arredo	01-03	A	SP	SP
		verde di connessione	01-04	NA	-	-
		verde attrezzato	01-05	A	SP	SP
		verde di quartiere	01-06	NA	-	-
Parcheggi	SP02	parcheggi d'interscambio	02-01	NA	-	-
		parcheggi di rotazione	02-02	NA	-	-
		parcheggi d'accoglienza	02-03	A	SP	SP
		parcheggi di destinazione	02-04	A	SP	SP
Attrezzature per l'istruzione	SP03	asili nido	03-01	NA	-	-
		scuole dell'infanzia	03-02	NA	-	-
		scuole primarie	03-03	NA	-	-
		scuole secondarie di primo grado	03-04	NA	-	-
		scuole secondarie di secondo grado	03-05	NA	-	-
		scuole CONI	03-06	NA	-	-
		università	03-07	NA	-	-
		centri di formazione superiore	03-08	NA	-	-
		alta formazione artistica, musicale, etc.	03-09	NA	-	-
		associazioni per l'istruzione	03-10	NA	-	-
Attrezzature sportive	SP04	impianti sportivi	04-01	A	100	SP
		associazioni sportive	04-02	A	100	SP
Attrezzature Socio-sanitarie	SP05	distretti ASL	05-01	NA	-	-
		centri di assistenza primaria	05-02	NA	-	-
		centri di assistenza secondaria	05-03	NA	-	-
		centri per disabili	05-04	NA	-	-
		centri per anziani	05-05	NA	-	-
		centri per minori	05-06	NA	-	-
		centri estetici	05-07	NA	-	-
		ambulatori, cliniche veterinarie, etc.	05-08	A	10	SP
		farmacie	05-09	NA	-	-
		associazioni socio-sanitarie	05-10	NA	-	-
		residenza sanitaria polifunzionale	05-12	NA	-	-
Attrezzature culturali, sociali, ricreative	SP06	musei	06-01	NA	-	-
		biblioteche	06-02	NA	-	-
		teatri	06-03	NA	-	-
		centri culturali	06-04	NA	-	-
		centri sociali	06-05	NA	-	-
		centri ricreativi	06-06	NA	-	-
		centri di culto	06-07	NA	-	-
		associazioni culturali, sociali, etc.	06-08	NA	-	-
		impianti turistici	06-09	NA	-	-
		edilizia residenziale pubblica	06-11	NA	-	-
Attr. di supporto al mondo del lavoro	SP07	centri fiera	07-01	NA	-	-
		centri espositivi	07-02	NA	-	-
		sale congressi	07-03	NA	-	-
		centri per lo sviluppo di progetti aziendali	07-04	NA	-	-
		centri di formazione professionale	07-05	NA	-	-
		servizi di supporto al mondo del lavoro	07-06	NA	-	-
Attrezzature amministrative	SP08	enti territoriali	08-01	NA	-	-
		strutture urbanizzative per il commercio	08-02	NA	-	-
		istituzioni, enti, fondazioni	08-03	NA	-	-
		sicurezza del cittadino	08-04	NA	-	-
		difesa	08-05	NA	-	-
		strutture mortuarie	08-06	NA	-	-

Abbreviazioni :

A Destinazioni ammesse.

NA Destinazioni non ammesse.

QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile.

SDM Soglia dimensionale massima.

P Valore preesistente alla data di adozione delle presenti norme.

SP Secondo progetto.

Note :

(*) Secondo DM 18/12/75

ART. 21. SP05 "ATTREZZATURE SOCIO-SANITARIE"

1. Sono spazi, sia pubblici che privati con gestione accreditata e riservati allo svolgimento di funzioni socio-sanitarie che annoverano:
    a. centri di assistenza secondaria (SP05-03);
    b. centri per anziani (SP05-05);
    c. farmacie (SP05-09);
    d. servizi per attività socio-sanitarie non cartografabili (SP05-11).
    e. residenza sanitaria polifunzionale (SP05-12).
2. E' prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'imprese, enti preposti, privati.

21.1 Indici

			Tipologia SP:	SP05	SP05-12/01
Volume	Indice fondiario (IF)		mc/mq	3,00	\
	Indice fondiario aggiuntivo		mc/mq	\	\
	Indice territoriale (IT)		mc/mq	\	\
	Volume predefinito		mc	\	20.000
Superficie lorda di pavimento (slp)	Utilizzazione fondiaria (UF)		% SF	\	\
	Utilizzazione territoriale (UT)		% ST	\	\
	Utilizzazione predefinita		mq	\	\
Superficie coperta (SC)	Rapporto di copertura (RC)	fondiaria	% SF	\	\
		territoriale	% ST	\	\
	Copertura predefinita		mq	\	\
Incremento nei lotti saturi	Volume		%	\	\
	Slp		%	\	\
	SC		%	\	\
Verde	Rapporto di verde profondo		%	30	30
Altezza (H)	Minima		m	\	\
	Massima		m	12,00	12,00
	Allineamenti		A/NA	NA	NA
	Mantenimento*		A/NA	A	A
	Tolleranza		m	0,00	0,00

* Mantenimento dell'altezza preesistente eccedente l'altezza massima prescritta.

1. Sono ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione degli spazi riservati alle attrezzature socio-sanitarie. Tali locali, realizzati interamente all'interno delle strutture, dovranno avere una soglia dimensionale massima di slp non superiore a 100,00 mq.

~~**21.2 Servizi pubblici sottoposti a disposizioni particolari**~~

~~1. Il Servizio Pubblico denominato SP05-12/01, previsto dal Piano dei Servizi adottato, è destinato alla realizzazione della nuova "Residenza sanitaria polifunzionale" all'interno della quale sono previsti servizi aperti al pubblico convenzionati con l'Amministrazione Comunale. I servizi forniti saranno principalmente: cure mediche specializzate, servizi di riabilitazione, assistenza alla persona e ristorazione convenzionata.~~

~~L'Amministrazione Comunale a fronte dei servizi per la collettività messi a disposizione concede un credito volumetrico teorico, aggiuntivo a quanto disposto all'articolo 21.1 delle presenti norme, di circa 30.000,00 mc pari a 10.000,00 mq di superficie lorda di pavimento. Il credito volumetrico dovrà essere distribuito: all'interno di aree di atterraggio specificatamente individuate dagli elaborati del Documento di Piano, sugli ambiti territoriali secondo le specifiche norme del Piano delle Regole ed all'interno degli Ambiti di Trasformazione secondo le specifiche norme dal Documento di Piano. Il Comune dovrà istituire un apposito registro dei crediti volumetrici ceduti e determinare il valore al metro quadro della superficie lorda di pavimento trasferibile su altri ambiti.~~

2. I diritti edificatori di cui al precedente comma1 possono essere trasferiti come di seguito specificato:

a) In aree di atterraggio specificatamente indicate;
b) In ambiti di trasformazione del Documento di Piano:

- Indici: pesi insediativi ammissibili predefiniti dal Documento di Piano incrementati del 15%

- Altezza massima dei fabbricati: predefinita dal Documento di Piano

- Modalità d'attuazione: come definite dalla specifica norma

c) In ambiti del Piano delle Regole eccetto i NAF e gli ambiti extraurbani:

- Indici: pesi insediativi ammissibili predefiniti dal Piano delle Regole incrementati del 15%

- Altezza massima dei fabbricati: predefinite dal Piano delle Regole

- Modalità d'attuazione: come definite dalla specifica norma

3. La vendita della volumetria potrà avvenire solo quando la struttura potrà garantire i servizi dopo l'attivazione della gestione. L'efficacia della presente norma sarà comunque subordinata alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale. La convenzione dovrà stabilire:

a. le modalità ed i tempi della commercializzazione dei crediti volumetrici;

b. le modalità e i tempi dell'erogazione dei servizi e prestazioni;

c. l'obbligo del monitoraggio della corrispondenza tra la vendita dei crediti volumetrici e la fornitura dei servizi e prestazioni;

d. l'obbligo di registrazione su apposito registro dei crediti volumetrici ceduti;

e. l'obbligo di registrazione su apposito registro dei servizi e prestazioni offerte;

f. l'obbligo di presentazione di idonea cauzione corrispondente al valore dei crediti volumetrici di cessione;

g. i prezzi della cessione dei crediti volumetrici in riferimento alla destinazione urbanistica ed alla localizzazione delle aree di atterraggio;

h. le tariffe dei servizi e prestazioni offerte e le modalità di fruizione delle tariffe agevolate;

i. la durata della convenzione.

4. A titolo puramente indicativo si riporta una stima sommaria delle ripartizioni annuali per macroaree

Tipologia prestazioni erogate	Stima prestazioni erogate annualmente	Prezzo medio applicato da OverSalus srl per singola prestazione	Compartecipazione Antonio Bosio srl parametrato alle fasce di reddito		Costo medio per prestazione	Previsione di spesa annua
Visita medica	50	€ 50	< a € 8.000	€ 50	€ 31,25	€ 1.562,5
			tra € 8.001 e € 20.000	€ 35		
			tra € 20.001 e € 25.000	€ 25		
			tra € 25.001 e € 30.000	€ 15		
Prestazioni infermieristiche	500	Come da tariffa Stima media € 25	< a € 8.000	€ 20	€ 12,5	€ 6.250
			tra € 8.001 e € 20.000	€ 14		
			tra € 20.001 e € 25.000	€ 10		
			tra € 25.001 e € 30.000	€ 6		
Trattamenti riabilitativi	20 utenti	Come da tariffa Stima media ciclo riabilitativo € 150	< a € 8.000	€ 150	€ 93,5	€ 1.870
			tra € 8.001 e € 20.000	€ 105		
			tra € 20.001 e € 25.000	€ 75		
			tra € 25.001 e € 30.000	€ 45		
Prelievi	10 settimanali 520 annuali	€ 15	< a € 8.000	€ 15	€ 9,5	€ 4.940
			tra € 8.001 e € 20.000	€ 10,5		
			tra € 20.001 e € 25.000	€ 7,5		
			tra € 25.001 e € 30.000	€ 5		
Prestazioni odontoiatriche	1.118 utenti	Come da tariffa minima ANDI	< a € 8.000	totale carico	non valutabile	budget dedicato € 30.000
			tra € 8.001 e € 20.000	- 70%		
			tra € 20.001 e € 25.000	- 50%		
			tra € 25.001 e € 30.000	- 30%		
Prestazioni bagno assistito	108	€ 38 con prodotti per l'igiene senza assistenza € 60 con prodotti per l'igiene e con assistenza	< a € 8.000	€ 38 / € 60	€ 30,5	€ 6.039
			tra € 8.001 e € 20.000	€ 26,6 / € 42		
			tra € 20.001 e € 25.000	€ 19 / € 30		
			tra € 25.001 e € 30.000	€ 11,4 / € 18		
Servizio ristorazione "Ristorante Protetto"	25 utenti gg 9.125 pasti	€ 6	< a € 8.000	€ 6	€ 3,7	€ 33.762,5
			tra € 8.001 e € 20.000	€ 4,2		
			tra € 20.001 e € 25.000	€ 3		
			tra € 25.001 e € 30.000	€ 1,8		
Soggiorno R.S.A	3 utenti (1.095 giornate di degenza)	€ 80	< a € 8.000	€ 80	€ 50	€ 54.750
			tra € 8.001 e € 20.000	€ 56		
			tra € 20.001 e € 25.000	€ 40		
			tra € 25.001 e € 30.000	€ 24		
Soggiorno R.S.D.	1 utente (365 giornate di degenza)	€ 125	< a € 8.000	€ 125	€ 78	€ 28.470
			tra € 8.001 e € 20.000	€ 87,5		
			tra € 20.001 e € 25.000	€ 62,5		
			tra € 25.001 e € 30.000	€ 37,5		
Soggiorno sollievo	365 giornate di degenza	€ 130	< a € 8.000	€ 130	€ 81	€ 29.565
			tra € 8.001 e € 20.000	€ 91		
			tra € 20.001 e € 25.000	€ 65		
			tra € 25.001 e € 30.000	€ 39		
		Costo totale prestazioni erogate **€ 253.397**				Totale risparmio utenza **€ 197.209**

21.3 Destinazioni

Classificazione dei servizi				Destinazioni		
				Ammissibilità	QM [% mc o slp]	SDM [mq slp]
Aree naturali, verde	SP01	spiagge lacustri o fluviali	01-01	NA	-	-
		zone di salvaguardia - aree protette	01-02	NA	-	-
		verde di arredo	01-03	A	SP	SP
		verde di connessione	01-04	NA	-	-
		verde attrezzato	01-05	A	SP	SP
		verde di quartiere	01-06	NA	-	-
Parcheggi	SP02	parcheggi d'interscambio	02-01	NA	-	-
		parcheggi di rotazione	02-02	A	SP	SP
		parcheggi d'accoglienza	02-03	A	SP	SP
		parcheggi di destinazione	02-04	A	SP	SP
Attrezzature per l'istruzione	SP03	asili nido	03-01	NA	-	-
		scuole dell'infanzia	03-02	NA	-	-
		scuole primarie	03-03	NA	-	-
		scuole secondarie di primo grado	03-04	NA	-	-
		scuole secondarie di secondo grado	03-05	NA	-	-
		scuole CONI	03-06	NA	-	-
		università	03-07	NA	-	-
		centri di formazione superiore	03-08	NA	-	-
		alta formazione artistica, musicale, etc.	03-09	NA	-	-
		associazioni per l'istruzione	03-10	NA	-	-
Attrezzature sportive	SP04	impianti sportivi	04-01	NA	-	-
		associazioni sportive	04-02	NA	-	-
Attrezzature socio-sanitarie	SP05	distretti ASL	05-01	A	100	SP
		centri di assistenza primaria	05-02	A	100	SP
		centri di assistenza secondaria	05-03	A	100	SP
		centri per disabili	05-04	A	100	SP
		centri per anziani	05-05	A	100	SP
		centri per minori	05-06	A	100	SP
		centri estetici	05-07	A	100	SP
		ambulatori, cliniche veterinarie, etc.	05-08	A	100	SP
		farmacie	05-09	A	100	SP
		associazioni socio-sanitarie	05-10	A	100	SP
		residenza sanitaria polifunzionale	05-12	A	100	SP
Attrezzature culturali, sociali, ricreative	SP06	musei	06-01	NA	-	-
		biblioteche	06-02	NA	-	-
		teatri	06-03	NA	-	-
		centri culturali	06-04	NA	-	-
		centri sociali	06-05	NA	-	-
		centri ricreativi	06-06	NA	-	-
		centri di culto	06-07	NA	-	-
		associazioni culturali, sociali, etc.	06-08	NA	-	-
		impianti turistici	06-09	NA	-	-
		edilizia residenziale pubblica	06-11	NA	-	-
Attr. di supporto al mondo del lavoro	SP07	centri fiera	07-01	NA	-	-
		centri espositivi	07-02	NA	-	-
		sale congressi	07-03	NA	-	-
		centri per lo sviluppo di progetti aziendali	07-04	NA	-	-
		centri di formazione professionale	07-05	NA	-	-
		servizi di supporto al mondo del lavoro	07-06	NA	-	-
Attrezzature amministrative	SP08	enti territoriali	08-01	NA	-	-
		strutture urbanizzative per il commercio	08-02	NA	-	-
		istituzioni, enti, fondazioni	08-03	NA	-	-
		sicurezza del cittadino	08-04	NA	-	-
		difesa	08-05	NA	-	-
		strutture mortuarie	08-06	NA	-	-

Abbreviazioni :

A Destinazioni ammesse.

NA Destinazioni non ammesse.

QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile.

SDM Soglia dimensionale massima.

P Valore preesistente alla data di adozione delle presenti norme.

SP Secondo progetto.

ART. 22. SP06 "ATTREZZATURE CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVE"

1. Sono spazi, sia pubblici che privati con gestione accreditata riservati allo svolgimento di attività culturali, sociali e ricreative. In tali ambiti il PdS individua:
    a. biblioteche (SP06-02);
    b. teatri (SP06-03);
    c. centri culturali (SP06-04);
    d. centri ricreativi (SP06-06);
    e. centri di culto (SP06-07);
    f. servizi culturali, sociali ricreativi, non cartografabili (SP06-10);
2. E' prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'imprese, enti preposti, privati.

22.1 Indici

			Tipologia SP: SP06-02	
Volume	Indice fondiario (IF)		mc/mq	2,00
	Indice fondiario aggiuntivo		mc/mq	\
	Indice territoriale (IT)		mc/mq	\
	Volume predefinito		mc	\
Superficie lorda di pavimento (slp)	Utilizzazione fondiaria (UF)		% SF	\
	Utilizzazione territoriale (UT)		% ST	\
	Utilizzazione predefinita		mq	\
Superficie coperta (SC)	Rapporto di copertura (RC)	fondiaria	% SF	\
		territoriale	% ST	\
	Copertura predefinita		mq	\
Incremento nei lotti saturi	Volume		%	\
	Slp		%	\
	SC		%	\
Verde	Rapporto di verde profondo		%	30
Altezza (H)	Minima		m	\
	Massima		m	10,50
	Allineamenti		A/NA	NA
	Mantenimento*		A/NA	A
	Tolleranza		m	0,00

* Mantenimento dell'altezza preesistente eccedente l'altezza massima prescritta.

1. Sono ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione degli spazi riservati alle attrezzature culturali, sociali e ricreative. Tali locali, realizzati interamente all'interno delle strutture, dovranno avere una soglia dimensionale massima di slp non superiore a 100,00 mq.

22.2 Destinazioni

Classificazione dei servizi				Destinazioni		
				Ammissibilità	QM [% mc o slp]	SDM [mq slp]
Aree naturali, verde	SP01	spiagge lacustri o fluviali	01-01	NA	-	-
		zone di salvaguardia - aree protette	01-02	NA	-	-
		verde di arredo	01-03	A	SP	SP
		verde di connessione	01-04	A	SP	SP
		verde attrezzato	01-05	A	SP	SP
		verde di quartiere	01-06	A	SP	SP
Parcheggi	SP02	parcheggi d'interscambio	02-01	NA	-	-
		parcheggi di rotazione	02-02	A	SP	SP
		parcheggi d'accoglienza	02-03	A	SP	SP
		parcheggi di destinazione	02-04	A	SP	SP
Attrezzature per l'istruzione	SP03	asili nido	03-01	NA	-	-
		scuole dell'infanzia	03-02	NA	-	-
		scuole primarie	03-03	NA	-	-
		scuole secondarie di primo grado	03-04	NA	-	-
		scuole secondarie di secondo grado	03-05	NA	-	-
		scuole CONI	03-06	NA	-	-
		università	03-07	NA	-	-
		centri di formazione superiore	03-08	NA	-	-
		alta formazione artistica, musicale, etc.	03-09	NA	-	-
		associazioni per l'istruzione	03-10	NA	-	-
Attrezzature sportive	SP04	impianti sportivi	04-01	NA	-	-
		associazioni sportive	04-02	NA	-	-
Attrezzature socio-sanitarie	SP05	distretti ASL	05-01	NA	-	-
		centri di assistenza primaria	05-02	NA	-	-
		centri di assistenza secondaria	05-03	NA	-	-
		centri per disabili	05-04	NA	-	-
		centri per anziani	05-05	NA	-	-
		centri per minori	05-06	NA	-	-
		centri estetici	05-07	NA	-	-
		ambulatori, cliniche veterinarie, etc.	05-08	NA	-	-
		farmacie	05-09	NA	-	-
		associazioni socio-sanitarie	05-10	NA	-	-
		residenza sanitaria polifunzionale	05-12	NA	-	-
Attrezzature culturali, sociali, ricreative	SP06	musei	06-01	A	100	SP
		biblioteche	06-02	A	100	SP
		teatri	06-03	A	100	SP
		centri culturali	06-04	A	100	SP
		centri sociali	06-05	A	100	SP
		centri ricreativi	06-06	A	100	SP
		centri di culto	06-07	A	100	SP
		associazioni culturali, sociali, etc.	06-08	A	100	SP
		impianti turistici	06-09	NA	-	-
		edilizia residenziale pubblica	06-11	A	100	SP
Attr. di supporto al mondo del lavoro	SP07	centri fiera	07-01	NA	-	-
		centri espositivi	07-02	NA	-	-
		sale congressi	07-03	NA	-	-
		centri per lo sviluppo di progetti aziendali	07-04	NA	-	-
		centri di formazione professionale	07-05	NA	-	-
		servizi di supporto al mondo del lavoro	07-06	NA	-	-
Attrezzature amministrative	SP08	enti territoriali	08-01	NA	-	-
		strutture urbanizzative per il commercio	08-02	NA	-	-
		istituzioni, enti, fondazioni	08-03	NA	-	-
		sicurezza del cittadino	08-04	NA	-	-
		difesa	08-05	NA	-	-
		strutture mortuarie	08-06	NA	-	-

Abbreviazioni :

A Destinazioni ammesse.

NA Destinazioni non ammesse.

QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile.

SDM Soglia dimensionale massima.

P Valore preesistente alla data di adozione delle presenti norme.

SP Secondo progetto.

ART. 23. SP08 "ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE"

1. Sono spazi, sia pubblici che privati con gestione accreditata e riservati allo svolgimento di attività amministrative. In tali ambiti il PdS individua:
    a. enti territoriali (SP08-01);
    b. sicurezza del cittadino (SP08-04);
    c. strutture mortuarie (SP08-06);
2. E' prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, consorzi d'imprese, enti preposti, privati.

23.1 Indici

			Tipologia SP:	SP08-01
Volume	Indice fondiario (IF)		mc/mq	2,00
	Indice fondiario aggiuntivo		mc/mq	\
	Indice territoriale (IT)		mc/mq	\
	Volume predefinito		mc	\
Superficie lorda di pavimento (slp)	Utilizzazione fondiaria (UF)		% SF	\
	Utilizzazione territoriale (UT)		% ST	\
	Utilizzazione predefinita		mq	\
Superficie coperta (SC)	Rapporto di copertura (RC)	fondiaria	% SF	\
		territoriale	% ST	\
	Copertura predefinita		mq	\
Incremento nei lotti saturi	Volume		%	\
	Slp		%	\
	SC		%	\
Verde	Rapporto di verde profondo		%	30
Altezza (H)	Minima		m	\
	Massima		m	7,50
	Allineamenti		A/NA	NA
	Mantenimento*		A/NA	A
	Tolleranza		m	0,00

* Mantenimento dell'altezza preesistente eccedente l'altezza massima prescritta.

1. Sono ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione degli spazi riservati alle attrezzature amministrative. Tali locali, realizzati interamente all'interno delle strutture, dovranno avere una soglia dimensionale massima di slp non superiore a 100,00 mq.

23.2 Destinazioni

Classificazione dei servizi				Destinazioni		
				Ammissibilità	QM [% mc o slp]	SDM [mq slp]
Aree naturali, verde	SP01	spiagge lacustri o fluviali	01-01	NA	-	-
		zone di salvaguardia - aree protette	01-02	NA	-	-
		verde di arredo	01-03	A	SP	SP
		verde di connessione	01-04	A	SP	SP
		verde attrezzato	01-05	A	SP	SP
		verde di quartiere	01-06	A	SP	SP
Parcheggi	SP02	parcheggi d'interscambio	02-01	NA	-	-
		parcheggi di rotazione	02-02	A	SP	SP
		parcheggi d'accoglienza	02-03	A	SP	SP
		parcheggi di destinazione	02-04	A	SP	SP
Attrezzature per l'istruzione	SP03	asili nido	03-01	NA	-	-
		scuole dell'infanzia	03-02	NA	-	-
		scuole primarie	03-03	NA	-	-
		scuole secondarie di primo grado	03-04	NA	-	-
		scuole secondarie di secondo grado	03-05	NA	-	-
		scuole CONI	03-06	NA	-	-
		università	03-07	NA	-	-
		centri di formazione superiore	03-08	NA	-	-
		alta formazione artistica, musicale, etc.	03-09	NA	-	-
		associazioni per l'istruzione	03-10	NA	-	-
Attrezzature sportive	SP04	impianti sportivi	04-01	NA	-	-
		associazioni sportive	04-02	NA	-	-
Attrezzature socio-sanitarie	SP05	distretti ASL	05-01	NA	-	-
		centri di assistenza primaria	05-02	NA	-	-
		centri di assistenza secondaria	05-03	NA	-	-
		centri per disabili	05-04	NA	-	-
		centri per anziani	05-05	NA	-	-
		centri per minori	05-06	NA	-	-
		centri estetici	05-07	NA	-	-
		ambulatori, cliniche veterinarie, etc.	05-08	NA	-	-
		farmacie	05-09	NA	-	-
		associazioni socio-sanitarie	05-10	NA	-	-
		residenza sanitaria polifunzionale	05-12	NA	-	-
Attrezzature culturali, sociali, ricreative	SP06	musei	06-01	NA	-	-
		biblioteche	06-02	NA	-	-
		teatri	06-03	NA	-	-
		centri culturali	06-04	NA	-	-
		centri sociali	06-05	NA	-	-
		centri ricreativi	06-06	NA	-	-
		centri di culto	06-07	NA	-	-
		associazioni culturali, sociali, etc.	06-08	NA	-	-
		impianti turistici	06-09	NA	-	-
		edilizia residenziale pubblica	06-11	NA	-	-
Attr. di supporto al mondo del lavoro	SP07	centri fiera	07-01	NA	-	-
		centri espositivi	07-02	NA	-	-
		sale congressi	07-03	NA	-	-
		centri per lo sviluppo di progetti aziendali	07-04	NA	-	-
		centri di formazione professionale	07-05	NA	-	-
		servizi di supporto al mondo del lavoro	07-06	NA	-	-
Attrezzature amministrative	SP08	enti territoriali	08-01	A	100	SP
		strutture urbanizzative per il commercio	08-02	A	100	SP
		istituzioni, enti, fondazioni	08-03	A	100	SP
		sicurezza del cittadino	08-04	A	100	SP
		difesa	08-05	NA	-	-
		strutture mortuarie	08-06	A	100	SP

Abbreviazioni :

A Destinazioni ammesse.

NA Destinazioni non ammesse.

QM Quota massima rispetto al peso insediativo ammissibile.

SDM Soglia dimensionale massima.

P Valore preesistente alla data di adozione delle presenti norme.

SP Secondo progetto.

ART. 24. SP09 "IMPIANTI URBANIZZATIVI"

1. S'individuano con questa classificazione le reti di distribuzione e canalizzazione di tutti i sistemi urbanizzativi collocati nel sottosuolo o in linea aerea. S'individuano altresì gli ambiti, sia pubblici che privati con gestione accreditata, riservati a strutture ed attrezzature tecnologiche relative al funzionamento dei vari sistemi di urbanizzazione. Come SP09, il PdS individua:

    a. rete di distribuzione dell'acqua potabile (SP09-01);

    b. rete di distribuzione dell'energia elettrica (SP09-03);

    c. rete di smaltimento dei reflui urbani (SP09-04);

    d. rete di distribuzione del gas (SP09-05);

    e. rete per servizi di telecomunicazione (SP09-07);

    f. rete di illuminazione pubblica (SP09-08);

    g. strutture tecnologiche dell'acquedotto potabile (SP09-09);

    h. strutture tecnologiche delle reti per servizi di telecomunicazione (SP09-15);

    i. attrezzature tecnologiche (SP09-17);

    j. percorsi pedonali o ciclabili (SP09-19);

    k. strutture amministrative;

    l. servizi urbanizzativi non cartografabili (SP09-23).

2. Per l'edificazione negli ambiti di cui al precedente comma, lettere g), h), i) valgono i parametri di seguito definiti:

a) Indice fondiario: pari a 3,00 mc/mq con intervento edilizio diretto;

b) Altezza massima: pari a 7,50 m (salvo superamento per impianti tecnologici).

3. Sono ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione degli spazi riservati agli impianti urbanizzativi. Tali locali, realizzati interamente all'interno delle strutture, dovranno avere una soglia dimensionale massima di slp non superiore a 100,00 mq.

4. E' prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, enti preposti, privati.

ART. 25. SP10 "MOBILITA'"

1. Appartenenti alla categoria di servizi SP10, il PdS individua e classifica:
    a. strade urbane di quartiere (SP10-05);
    b. Servizi per la mobilità non cartografabili (SP10-07).
2. Per l'edificazione negli ambiti di cui ai precedenti punti d) e e), valgono i parametri di seguito definiti:
    a. Indice fondiario: pari a 1,50 mc/mq con intervento edilizio diretto;
    b. Altezza massima: pari a 5,00 m (salvo superamento per impianti tecnologici).
3. Sono ammessi eccezionalmente alloggi per la custodia e la gestione degli spazi riservati agli impianti urbanizzativi.
4. E' prevista l'attuazione mediante interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale e/o con interventi convenzionati da parte di imprese, enti preposti, privati.

1. Per quanto attiene i progetti indicati in tavola:
    a. prolungamento di via dei Soprini verso via Gardesana;
    b. allargamento del tratto di strada di via Zanardelli;
    c. si specifica che qualora si ricercassero soluzioni progettuali alternative (che potranno essere recepite con apposita variante al piano dei servizi), le stesse dovranno essere oggetto di uno studio di dettaglio ai fini della valutazione del traffico indotto dalle attività produttive.

ART. 26. FATTIBILITA' GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO E RETICOLO IDRICO MINORE

~~26.1 Fattibilità geologica per le azioni di piano~~

1. Ai sensi del Titolo II, articolo 57, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, e s. m. e i., il PGT è corredato da apposito studio geologico redatto in osservanza alle disposizioni di cui alla DGR IX/2616/2011 del 30 novembre 2011.
2. Tutti gli elaborati grafici e testuali che compongono lo studio geologico di cui al precedente comma del presente articolo, comprese le prescrizioni per gli interventi di trasformazione dei suoli, sono allegati al PGT per farne parte integrante e sostanziale.
3. In relazione ai disposti di cui agli atti regionali richiamati al precedente comma 1 del presente articolo ed in osservanza al Titolo II, Capo II, articolo 10, comma 1, lettera d) della LR 12/05 e s. m. e i. le disposizioni definite dallo studio geologico a corredo del PGT sono prescrittive e prevalenti per l'attuazione delle previsioni degli ambiti regolamentati dalle presenti norme.
4. In sede di presentazione della documentazione per il rilascio di opportuno titolo abilitativo, dovrà essere dimostrata la verifica delle condizioni poste dallo studio geologico del PGT in merito alle prescrizioni di materia geologica, idrogeologica e sismica. Il progetto dovrà altresì attestare la conformità degli espedienti costruttivi con i dettami definiti dalla normativa di cui allo studio geologico del PGT in relazione alla classificazione geologica, idrogeologica e sismica dei fondi interessati dall'intervento.
5. Per quanto riguarda il Demanio Idrico, compreso nel territorio del Comune di Prevalle, come definito nell'Elaborato Tecnico e Normativo e nella relativa cartografia, trova applicazione il Regolamento Di Polizia Idraulica (LR 05 gennaio 2000, DGR X/4229 del 23/10/2015 – modificato in recepimento del parere Regione Lombardia prot. AE03.2016.0005653 del 26/05/20165) – Studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle – Estratto dall'Elaborato Normativo del Documento di Polizia Idraulica (Doc. di Piano RIM DPI (ET-EN).
6. Nelle presenti norme si intendono integralmente richiamati e recepiti gli atti di integrazione e aggiornamento dello studio della componente geologica, allegati e adottati con variante al PGT e relativi allegati grafici.
7. Per le disposizioni regolamentari si rimanda ai relativi regolamenti comunali (regolamento di polizia idraulica, per l'invarianza idraulica, ecc…), nonché al regolamento edilizio comunale.

~~26.2 Fattibilità geologica: NORME GEOLOGICHE DI PIANO (Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT ai sensi della LR 12/2005 e DGR IX/2616/2011 del 30/11/2011 – allegato SG A1 NG – Norme Geologiche di piano)~~

~~TITOLO I - NORME DI PIANO PER LA FATTIBILITA' GEOLOGICA (DOC. DI PIANO SG SG T08)~~

~~Con riferimento ai criteri descritti nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 9/2616 del 2011, in applicazione della LR 12 del 11/03/2005, il territorio in esame è stato suddiviso in Classi di Fattibilità Geologica, tenuto conto dei singoli aspetti litologici, geomorfologici, idrogeologici, pedologici e geotecnici come descritti nella Carta di Sintesi, al Cap. 8.2 della Relazione Illustrativa (Doc. di Piano SG A01 RI). La Carta di Fattibilità per l'applicazione delle Norme Geologiche di Piano è stata realizzata in scala 1:4.000 per l'intero territorio. Le classi vengono distinte in sottoclassi in funzione di diversi fattori e problematiche che interessano il territorio o dei vincoli esistenti, che vengono di seguito elencati:~~

- ~~instabilità di versanti.~~
- ~~rischio idraulico e processi erosivi derivanti dalla rete idrografica.~~
- ~~acclività dei versanti.~~
- ~~terreni con caratteristiche geotecniche scadenti/mediocri.~~
- ~~aree di vulnerabilità idrogeologica~~
- ~~aree con valenza morfologico-paesaggistica.~~

~~La metodologia di attribuzione della classe di fattibilità ha previsto, in accordo con la DGR 9/2616, una classe d'ingresso determinata in base alla Tab.1 riportata nella stessa delibera, in funzione delle problematiche caratterizzanti ciascun poligono della Carta di Sintesi talora coincidenti con ambiti soggetti a vincolo. In alcuni casi le indicazioni della tabella sono state adattate alle specifiche caratteristiche del territorio come risultanti dai capitoli descrittivi della Relazione Illustrativa ed in funzione di scelte talora già cautelative rispetto alla definizione degli ambiti riportati nella Carta di Sintesi. Nella sovrapposizione di aree omogenee per pericolosità/vulnerabilità all'interno dei poligoni della Carta di Sintesi si è tenuto conto di eventuali interazioni fra i fenomeni nell'attribuzione della classe di fattibilità. In assenza di tale interazione si è ritenuto opportuno precisare la coesistenza di problematiche a valenza differente all'interno di una stessa classe di fattibilità, segnalando più sottoclassi, o anche in sovrapposizione a classi differenti. A seguire per ogni sottoclasse, nella descrizione, vengono elencate le limitazioni~~

più significative. Sono state istituite le CLASSI DI FATTIBILITA' GEOLOGICA di seguito elencate partendo dalle classi più elevate a cui corrispondono le limitazioni più gravi.

ART. 1 CLASSE 4 FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI

Le aree classificate all'interno di questa classe presentano gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d'uso, in relazione all'alta pericolosità/vulnerabilità. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere volte al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27 comma 1 lettere a), b), c) della LR 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti dalle norme di fattibilità geologica (limitamene ai casi consentiti) dovranno essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento ed alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione di Piani Attuativi (LR 12/05, art.14) o in sede di Permesso di Costruire (LR12/05, art.38). Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14/01/08 e successive revisioni. Vengono assegnate alla classe 4 anche le normative di vincolo relative a:

- "Zone di tutela assoluta dei pozzi comunali";
- "Fasce di tutela del Reticolo Idrico Principale (RIP) e Fasce di tutela del Reticolo Idrico Minore (RIM)";
- "Aree soggette a vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89" – Fascia A e Aree Allagabili non già individuate e perimetrate dai previgenti strumenti della pianificazione di bacino;
- Aree di valore paesaggistico ed ambientale a spiccata connotazione geologica (Geositi) ai sensi della LR 86/83".

Per ogni dettaglio prescrittivo si rimanda alle Normative di Vincolo (Titolo II); per la loro perimetrazione si raccomanda la consultazione della Carta dei Vincoli del Documento di Piano (SG T06); ogni intervento in tali aree potrà in ogni caso essere realizzato solo se non in contrasto con le norme generali vigenti per la classe 4 di fattibilità. Sono state individuate le sottoclassi di seguito elencate, in funzione degli ambiti riconosciuti:

4a Aree di cava in roccia dismesse contraddistinte da fronti di scavo subverticali, localmente instabili.

Aree acclivi con pareti rocciose soggette a potenziali fenomeni di crollo e/o caduta massi.

Aree montane poste a valle di zone soggette a potenziali fenomeni gravitativi o di caduta massi.

In questa sottoclasse sono consentiti esclusivamente interventi di recupero o di protezione mediante tecniche adeguate di consolidamento dei versanti e rimovimentazione dei materiali di riporto con risagomatura dei pendii. La fase di progettazione dovrà essere supportata da studi geomeccanici e geotecnici finalizzati alla valutazione delle condizioni locali di stabilità delle scarpate naturali o artificiali e/o dei fronti di scavo ed alla predisposizione delle tipologie d'intervento più adatte. In particolare tali studi comprenderanno rilievi geomeccanici strutturali e geomorfologici di dettaglio nonché simulazioni numeriche del fenomeno di caduta massi, con lo scopo di creare un modello che permetta di fare delle previsioni sul comportamento cinematico di singoli blocchi rocciosi distaccatisi dal versante. La relazione geologica e geotecnica eseguita ai sensi del D.M.14/01/08 e della D.G.R.9/2616/2011 dovrà fornire indicazioni delle opere da porre in atto, dimensionando i vari interventi proposti (valli, reti, ecc.). Dovranno in particolare essere definiti i seguenti punti:

- ricostruzione dell'assetto strutturale dell'ammasso roccioso soggetto a fenomeni di distacco
- rilievi geomeccanici di dettaglio finalizzati alla classificazione della qualità dell'ammasso roccioso.
- stima del volume unitario dei blocchi rocciosi potenzialmente in distacco
- determinazione e perimetrazione delle aree a rischio caduta massi e del limite di espandimento potenziale dei crolli rocciosi
- definizione e dimensionamento delle opere proposte (difese attive o passive)

4 b Aree caratterizzata da fenomeni di dissoluzione carsica ("doline" e principali grotte ed inghiottitoi).

In queste aree interagiscono fenomeni di pericolosità per potenziale instabilità dei versanti e problematiche legate alla vulnerabilità idrogeologica degli acquiferi. Le aree indicate nella Carta Geomorfologica e del Sistema Idrografico con elementi di Prima Caratterizzazione Geotecnica (Doc. di Piano SG T02, scala 1:4.000) come "Grotta e/o inghiottitoio", in alcuni casi non sono state inserite nella carte di Sintesi e di Fattibilità in relazione alla loro limitata estensione ed alla conseguente difficoltà di fornirne una corretta rappresentazione cartografica. In ogni caso nelle aree di dolina e di inghiottitoio non è consentita alcuna tipologia di attività. Nell'immediato intorno sono esclusivamente consentiti:

- interventi di demolizione senza ricostruzione
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definite alle lett. a), b), c) dell'art.31 della Legge 5/871978 n°457, senza aumento di superficie o volume.
- manutenzione, ampliamento o ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili nonché la realizzazione di nuove infrastrutture, parimenti essenziali purché non concorrano ad aumentare il carico insediativo.
- interventi volti alla tutela ed alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati, ai sensi del D.Lgs. 29/19/99 n°490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti.

La loro realizzazione è subordinata in ogni caso ad uno studio geologico e geotecnico (ai sensi del D.M.14/01/08 e della D.G.R. 9/2616/2011) comprensivo di indagine geologica e geotecnica o geomeccanica, che valuti la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche dell'area, con particolare attenzione alle condizioni di stabilità e di regimazione delle acque superficiali, nonché alla salvaguardia delle doline e della loro fruizione percettiva in quanto elementi di caratterizzazione del paesaggio. In funzione della tipologia d'intervento dovranno essere presi in considerazione gli effetti inerenti la vulnerabilità degli acquiferi, limitando la dispersione di acque nel sottosuolo (reflui ecc.) e la localizzazione di attività potenzialmente inquinanti.

ART 2 CLASSE 3 FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

In questa classe sono comprese aree per le quali sono state riscontrate consistenti limitazione alla destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Laddove possibile sono state definite, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del poligono individuato, alcune prescrizioni inerenti gli eventuali interventi urbanistici, le opere di mitigazione del rischio e le specifiche costruttive degli interventi edificatori. In altri casi sono stati definiti i supplementi d'indagine (finalità, tipologia, problematiche da approfondire, ecc.) da eseguire per la verifica della compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale. A seguito della realizzazione delle indagini richieste potranno essere individuate le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione. Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti dalle norme di fattibilità geologica (limitamene ai casi consentiti) dovranno essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento ed alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione di Piani Attuativi (LR 12/05, art.14) o in sede di Permesso di Costruire (LR12/05, art. 389). Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14/01/08. Vengono assegnate alla classe 3 anche le seguenti aree soggette a normative di vincolo:

- "Aree soggette a vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89" – Fascia B;
- "Zona di Rispetto (ZR) dei pozzi comunali";
- "Fascia di Tutela del Reticolo Idrico Minore gestione Roggia Desa (RIM-Roggia Desa)";
- "Fasce di Competenza del Reticolo Idrico Privato (RP)";
- "Fasce di Competenza del Reticolo Consortile di Bonifica (RIB)";

Per ogni dettaglio prescrittivo si rimanda alle Normative di Vincolo (Titolo II); per la loro perimetrazione si raccomanda la consultazione della Carta dei Vincoli del Documento di Piano (SG T06); ogni intervento in tali aree potrà in ogni caso essere realizzato solo se non in contrasto con le norme generali vigenti per la classe 3 di fattibilità. In base ai fenomeni riconosciuti, sono state istituite delle sottoclassi specifiche, di seguito descritte:

3a Aree di cava di pietra inserite nel Piano Provinciale Cave – A.T.E. n° 24.

In questa sottoclasse gli interventi sono in prevalenza disciplinati dalla vigente legislazione Piano Cave Provinciale (Doc. di Piano SG A03 - Allegati). Le attività di coltivazione andranno pertanto condotte in ottemperanza alle normative vigenti ed a seguito delle necessarie autorizzazioni e documentazioni tecniche e progettuali. Potranno in linea di massima essere consentite tutte le tipologie di intervento correlate alle attività di cava, purché accompagnate da un progetto di recupero dei singoli siti, corredato da uno studio geologico-geotecnico, eseguito in prospettiva sismica, comprovante la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche geomorfologiche, geotecniche ed idrogeologiche delle aree. Gli interventi di rimodellamento della superficie topografica, finalizzati al recupero delle aree, dovranno prevedere la verifica delle condizioni di stabilità dei pendii o dei fronti di scavo, eseguiti in prospettiva sismica secondo le prescrizioni di legge vigenti. La

realizzazione di eventuali edifici dovrà essere preceduta da indagini geognostiche finalizzate al riconoscimento delle litologie presenti, alla ricostruzione degli spessori di eventuali materiali di riporto e alla caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica dei terreni di fondazione. In caso di previsione di attività produttive potenzialmente idroinquinanti dovrà essere eseguita un'indagine idrogeologica di dettaglio che valuti il possibile impatto dell'intervento sulle acque sotterranee, e preveda, se necessario, l'adozione di accorgimenti in grado di tutelare la falda acquifera e di sistemi di controllo.

3b Aree di discarica autorizzate

Rappresentano aree alle quali, in base alle conoscenze di cui si dispone, possono essere associate problematiche da un punto di vista ecologico, idrogeologico e geotecnico. In questa sottoclasse allo stato attuale non potranno essere consentiti interventi, se non corredati da progetti di recupero, accompagnati da studi ambientali e geologico-tecnici, comprovanti la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche ambientali, geomorfologiche, geotecniche ed idrogeologiche delle aree (D.Lgs. 152/06 e D.M.LL.PP.14/01/08, D.G.R. 9/2616/2011) ed approvati dalle Autorità e dagli Enti Competenti. La realizzazione di ogni intervento è pertanto subordinata alla predisposizione di una relazione geologica-geotecnica eseguita ai sensi del D.M.LL.PP. 14/01/2008, supportata da indagini geognostiche mediante prove in situ (sondaggi, prove penetrometriche dinamiche standard o statiche, indagini sismostratigrafiche, ecc.) e/o in laboratorio su campioni di terreno. Lo studio geologico dovrà essere specificatamente volto alla definizione delle caratteristiche geotecniche e dello spessore dei depositi a caratteristiche scadenti e/o dei materiali di riporto presenti, al fine di valutare in fase progettuale le problematiche realizzative e la necessità di utilizzare opere di fondazioni profonde (pali, micropali, ecc.). Si ritiene, quindi, opportuno che le indagini comprendano almeno un sondaggio a carotaggio continuo spinto fino alle unità a buone caratteristiche geotecniche, eventualmente attrezzato a piezometro per la verifica della presenza di fenomeni di circolazione d'acqua. Mediante sondaggi a carotaggio continuo potrà inoltre essere predisposto un piano di campionamento ed analisi dei terreni per valutare lo stato ambientale dell'area e la sua compatibilità con la destinazione d'uso prescelta. Poiché queste aree coincidono con uno scenario di PSL Z2a cui si correlano potenziali fenomeni di amplificazione sismica per effetti indotti da cedimenti, si rimanda all'attenta applicazione dell'Art.10 delle Norme Geologiche di Piano. Si ritiene opportuno che siano in ogni caso eseguite indagini sismiche in situ, per la definizione del profilo sismostratigrafico dei terreni e della Categoria di Sottosuolo.

3c Aree montane complessivamente stabili con versanti mediamente acclivi <35°

In questa sottoclasse si hanno limitazioni alla modifica della destinazione d'uso derivanti dalla presenza di versanti con inclinazioni medie, anche se non direttamente interessati da fenomeni di instabilità.

Sono consentiti:

- gli interventi di viabilità pubblica;
- opere di urbanizzazione.

Sono consentiti, anche se sconsigliati:

- interventi di ampliamento in elevazione e in planimetria;
- nuovi interventi edificatori;
- gli interventi di viabilità privata;
- interventi di ricostruzione;
- attività produttive.

La loro realizzazione è subordinata alla predisposizione di una relazione geologica e geotecnica e/o geomeccanica eseguita ai sensi del D.M.LL.PP. 14/01/2008 e della D.G.R. 9/2616/2011. Lo studio geologico dovrà evidenziare l'assetto strutturale del substrato roccioso e morfologico del sito e valutare la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area, con particolare attenzione alla stabilità dei versanti, alla regimazione delle acque superficiali ed in funzione degli eventuali interventi di messa in sicurezza del versante (consolidamento, ecc.). Gli studi dovranno accertare l'eventuale presenza di locali fenomeni di instabilità dei versanti. Si raccomanda di preservare l'equilibrio naturale del pendio. A tal fine dovranno essere valutate attentamente le modalità realizzative per qualsiasi tipo d'intervento ed in particolare per quelli che prevedano l'esecuzione di operazione di scavo o interventi di riprofilatura dei versanti, predisponendo all'occorrenza opere di contenimento preventivo dei fronti di scavo e/o di consolidamento del pendio. L'accumulo di eventuali materiali di riporto dovrà essere per quanto possibile evitato o dovrà necessariamente prevedere opere di contenimento al piede o specifiche tecniche realizzative (terre armate, ecc.). Si raccomanda in ogni caso di non modificare il naturale scorrimento delle acque meteoriche, di ridurre al minimo gli sbancamenti ed i riporti di materiali, al fine di non alterare l'equilibrio naturale del pendio.

3d Aree caratterizzate da terreni con caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti

La presenza in superficie di terreni di fondazione con caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti (depositi argillosi colluviali e materiali di riporto) può comportare l'utilizzo di opere di fondazione speciali o tecniche di bonifica. Localmente la

classe si associa ad aree assoggettate a specifica tutela dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) ed in particolare a "Foreste e Boschi (D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lett. G ex 431/85) e ad aree riferibili a "Corridoi Ecologici" riconosciuti nel PTCP vigente.

Sono consentiti:

- opere di urbanizzazione e reti tecnologiche;
- interventi di viabilità.

Sono consentiti previo approfondimenti geologico-geotecnici ed eventuali idonee modalità realizzative:

- nuove edificazioni e attività produttive;
- interventi di ricostruzione;
- ampliamenti in planimetria ed in elevazione;
- interventi di rimodellamento del terreno.

La realizzazione di ogni intervento è in ogni caso subordinata alla predisposizione di una relazione geologica eseguita ai sensi del D.M.LL.PP. 14/01/2008 e della D.G.R. 9/2616/2011, supportata da indagini geognostiche mediante prove in situ (sondaggi, prove penetrometriche dinamiche standard o statiche, indagini sismostratigrafiche, ecc.) e/o in laboratorio su campioni di terreno. Lo studio geologico dovrà valutare la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell'area, con particolare attenzione alla definizione delle caratteristiche geotecniche e dello spessore dei depositi a caratteristiche scadenti e/o dei materiali di riporto presenti, al fine di valutare in fase progettuale le micropali, ecc.). Si ritiene, quindi, opportuno che le indagini comprendano almeno un sondaggio a carotaggio continuo spinto fino alle unità a buone caratteristiche geotecniche, eventualmente attrezzato a piezometro per la verifica della presenza di fenomeni di circolazione d'acqua. Poiché queste aree coincidono spesso con uno scenario di PSL Z2a cui si correlano potenziali fenomeni di amplificazione sismica per effetti indotti da cedimenti, si rimanda all'attenta applicazione dell'Art. 10 delle Norme Geologiche di Piano. Si ritiene necessario che siano eseguite indagini sismiche in situ, per la definizione del profilo sismostratigrafico dei terreni e della Categoria di Sottosuolo.

3e Aree pedemontane poste a valle di zone soggette a potenziali fenomeni gravitativi o di caduta massi.

Per le aree inserite in questa sottoclasse si hanno limitazioni alla destinazione d'uso in relazione alla possibilità di interferenza con le traiettorie di rotolamento e di arresto di massi provenienti dalle pareti rocciose sovrastanti.

Sono consentiti:

- opere di urbanizzazione;
- gli interventi di viabilità pubblica e privata;
- nuovi interventi edificatori;
- attività produttive;
- interventi di ricostruzione;
- ampliamenti in planimetria ed in elevazione;
- interventi di rimodellamento del terreno.

La realizzazione di ogni intervento è in ogni caso subordinata ad indagine geologica (D.M. 14/01/2008 e D.G.R 9/2616/2011) e geotecnica o geomeccanica che valuti la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell'area, con particolare attenzione alle condizioni di stabilità e di protezione da eventuali fenomeni di caduta massi, ed alla regimazione delle acque superficiali. In particolare i nuovi interventi dovranno eventualmente prevedere opere di difesa dalla caduta massi, idoneamente progettate e dimensionate, mediante l'esecuzione di studi di dettaglio. Tali studi comprenderanno rilievi geomeccanici strutturali e geomorfologici di dettaglio nonché simulazioni numeriche del fenomeno di caduta massi, con lo scopo di creare un modello che permetta di fare delle previsioni sul comportamento cinematico di singoli blocchi rocciosi in distacco. Dovranno in particolare essere definiti i seguenti punti:

- ricostruzione dell'assetto strutturale dell'ammasso roccioso presente a monte e soggetto a possibili fenomeni di distacco;
- stima del volume unitario dei blocchi rocciosi potenzialmente in distacco;
- stima delle traiettorie di caduta più probabili o più sfavorevoli, tenuto conto della morfologia del versante rispetto al sito d'intervento;
- determinazione e delimitazione delle aree a rischio caduta massi e del limite di espandimento potenziale dei crolli rocciosi;
- definizione e dimensionamento delle difese attive o passive.

Il dimensionamento delle opere di difesa dalla caduta massi dovrà quindi dettagliatamente definire la loro tipologia e le dimensioni idonee ad intercettare i blocchi, nonché le caratteristiche tecniche indispensabili ad assorbire e/o dissipare l'energia d'impatto stimata. L'analisi dovrà prevedere, a seguito della eventuale caratterizzazione ed identificazione dei movimenti franosi, la quantificazione della loro stabilità intesa come valutazione degli indici di instabilità in condizioni statiche, pseudostatiche e dinamiche, nonché un approccio di tipo puntuale, finalizzato cioè alla quantificazione della instabilità dei singoli movimenti franosi.

3f Aree ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee ed assoggettata a specifica tutela dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

In questa sottoclasse si riconosce una limitazione alla modifica delle destinazioni d'uso correlata principalmente alla vulnerabilità degli acquiferi, in accordo con quanto riportato anche nel PTCP vigente. Diffusamente la classe si associa ad aree assoggettate a specifica tutela dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) ed in particolare a "Foreste e Boschi (D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lett. G, ex L. 431/85). Localmente sono comprese in questa classe anche le aree riferibili a "Corridoi Ecologici" riconosciuti nel PTCP vigente. Sono ammessi tutti gli interventi seppure si sconsiglia l'insediamento di attività produttive potenzialmente idroinquinanti in assenza di uno studio idrogeologico di dettaglio volto a definire in modo dettagliato l'assetto idrogeologico delle aree d'intervento e di un intorno significativo, con particolare riferimento alla ricostruzione della profondità/andamento delle falde superficiali e delle unità idrogeologiche presenti. La realizzazione di ogni intervento è inoltre subordinata ad uno studio idrogeologico che accerti la compatibilità con lo stato di vulnerabilità sito specifico delle risorse idriche sotterranee, valutando il possibile impatto sulle acque sotterranee, e che preveda, se necessario, l'adozione di accorgimenti in grado di tutelare la falda acquifera e di sistemi di controllo.

Le indagini previste per eventuali altre sottoclassi associate, dovranno prevedere la posa di piezometri per la misura del livello piezometrico della falda. L'utilizzo agricolo dei reflui zootecnici è sconsigliato e comunque dovrà essere subordinato all'adozione di un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).

ART 3 CLASSE 2 FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

In questa classe sono comprese zone con modeste limitazioni alla modifica della destinazione d'uso dei terreni ed all'utilizzo a scopi edificatori, che possono essere superate mediante approfondimenti d'indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe sono stati indicati gli eventuali approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori. Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti dalle norme di fattibilità geologica (limitamene ai casi consentiti) dovranno essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento ed alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione di Piani Attuativi (LR 12/05, art.14) o in sede di Permesso di Costruire (LR12/05, art.389). Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14/01/08 e successive revisioni.

2a - Aree di pianura a media vulnerabilità della falda

2a* - Aree di pianura caratterizzate dalla possibile presenza di terreni con caratteristiche geotecniche mediocri negli strati più superficiali

In questa classe ricadono le aree per le quali non esistono particolari controindicazioni di carattere geomorfologico (aree subpianeggianti, poco inclinate, ecc.) o geotecnico (terreni di fondazione con caratteristiche geotecniche non scadenti) per l'urbanizzazione o per la modifica della destinazione d'uso. Le caratteristiche geotecniche dei terreni (depositi alluvionali) sono infatti generalmente buone e solo localmente possono essere presenti in superficie terreni fini con caratteristiche geotecniche mediocri (classe 2a*). La permeabilità dei terreni risulta elevata anche se localmente può essere ridotta in superficie dalla presenza del suolo o di coltri limoso-argillose superficiali. La falda freatica è generalmente contraddistinta da vulnerabilità media in funzione della sua elevata soggiacenza. Localmente sono inoltre comprese in questa classe anche le aree riferibili a "Corridoi Ecologici" riconosciuti nel PTCP vigente. Pertanto considerate le condizioni di prevalente media vulnerabilità della falda, la locale valenza ecologica ed il fatto che il Comune di Prevalle sia stato inserito dal punto di vista sismico in zona 2, si è ritenuto opportuno classificare queste aree in classe 2, anziché 1. Sono permesse tutte le tipologie di intervento Si raccomanda che anche in questa classe, così come su tutto il territorio comunale, gli interventi siano corredati da una relazione geologica geotecniva eseguita ai sensi del D.M.LL.PP. 14/01/08 e della D.G.R 9/2616/2011 e basata su adeguate indagini geognostiche di dettaglio mediante prove in situ (sondaggi, prove penetrometriche, indagini sismostratigrafiche, ecc.) e/o in laboratorio su campioni di terreno. Lo studio geologico dovrà valutare la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area. Si dovrà sempre verificare la presenza in superficie di eventuali unità geotecniche scadenti o materiali di riporto e dovranno eventualmente essere attuati idonee approcci progettuali. Entro le aree contrassegnate in carta mediante una specifica retinatura (classe 2a*) e laddove gli studi geologici riconoscano l'eventuale presenza di coltri superficiali limoso-argillose o argillose, dovranno essere eseguite indagini geognostiche specifiche (prove SCPT o CPT o SPT in foro di sondaggio), per la determinazione delle caratteristiche geotecniche e dello spessore dei terreni superficiali scadenti. La realizzazione di eventuali scarpate di scavo comporterà una valutazione sulla loro stabilità e per fronti di scavo di altezza elevata in fregio ad edifici e proprietà limitrofe la verifica delle condizioni di stabilità e la definizione degli eventuali interventi di consolidamento preventivo dei fronti.

Art. 4 NORME DI FATTIBILITA' GENERALI

a) Per quanto riguarda le pavimentazioni con impermeabilizzazione sarebbe auspicabile una loro limitazione su tutto il territorio, al fine di diminuire il deflusso idrico superficiale. Per qualsiasi intervento di nuova edificazione o ampliamento previsto sull'intero territorio comunale si richiede uno studio idrogeologico per la determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di consentire in via prioritaria ed obbligatoria (fatto salva la verifica di non idoneità dei terreni), lo smaltimento delle acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno.

b) Si potrà valutare l'introduzione di normative urbanistiche idonee a garantire l'invarianza idraulica ed a contenere gli afflussi verso la rete fognaria in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi.

c) Si rimanda al Documento di Polizia Idraulica (Doc. di Piano RIM DPI (ET-EN)) per i seguenti articoli normativi che dovranno essere applicati sul territorio comunale:

TITOLO XI - NORME DI GESTIONE DELLA RETE DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE - COLATORI CAMPESTRI

Art. 51. Norme di gestione delle Rete di raccolta e collettamento acque meteoriche - Colatori campestri

TITOLO XII – VERIFICA DELL'INTERAZIONE TRA RETE FOGNARIA E CORSI D'ACQUA DELLA RETE IDRICA

Art. 52. Norme di gestione della Rete Fognaria in corrispondenza dei punti di interazione con il Reticolo Idrico Consortile (RIB)

TITOLO II – NORMATIVE DI VINCOLO DI CARATTERE GEOLOGICO (perimetrazione delle aree riportata nella Carta dei Vincoli Geologici Doc. di Piano SG T06)

Sono state definite le norme relative ai vincoli di carattere geologico ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011, attribuite agli ambiti definiti nella Carta dei Vincoli (Doc. di Piano SG T06) e descritti al Cap. 8.2 della Relazione Illustrativa (Doc. di Piano SG A01 RI).

Alle Norme di Vincolo si associano le Norme di classe 4 o 3 come specificatamente indicato al Titolo I agli Artt. 1-2 ed anche per ciascun ambito di Vincolo.

Per qualsiasi intervento si raccomanda pertanto la consultazione OBBLIGATORIA della Carta dei Vincoli del Documento di Piano (SG T06) e l'applicazione delle normative di

seguito istituite.

Art. 5 – AREE SOGGETTE A VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L. 183/89

Art. 5 a – Fasce Fluviali del F. Chiese (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – PAI – L. 183 del 18 Maggio 1989 – Del. Com. Ist. N°18 del 26/04/2001) – Fascia di deflusso della piena (A), Fascia di esondazione (B)

Questo ambito di vincolo corrisponde ad una classe di fattibilità 4.

La normativa di riferimento "Norme per le Fasce Fluviali" è costituita dal Titolo II delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico (PAI) (Legge 18/05/1989 n.183 Art.17 comma 6 ter – Adottato con Deliberazione Com. Istituzionale n° 18 del 26/Aprile 2001), cui si rimanda integralmente.

Le stesse Norme sono state richiamate nell'Elaborato Normativo del Documento di Polizia Idraulica (Doc. di Piano RIM DPI (ET-EN) TITOLO VIII:

TITOLO VIII - NORME PER LE FASCE FLUVIALI - PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Si segnalano in particolare i seguenti articoli normativi estratti dalle NdA del PAI e forniti in allegato nel Doc. di Piano RIM DPI (ET-EN) (Allegato EN2) e nel Doc. di Piano SG A03 (Allegati):

a. art. 29 – Fascia di deflusso della Piena (Fascia A)
b. artt. 30-31 – Fascia di esondazione (Fascia B) e Fascia di inondazione per Piena Catastrofica (Fascia C)
c. artt. 35-36-37-38-38bis-38ter-39-40-41

- Art. 5 b - Mappe della Pericolosità e del Rischio Alluvioni allegate al Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni nel distretto del Po (PRGA) (Del. 2/2016 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po) - Aree Allagabili non già individuate e perimetrate dai previgenti strumenti della pianificazione di bacino.

Questo ambito di vincolo corrisponde ad una classe di fattibilità 4 (Art.1 Norme Geologiche di Piano).

Per le Aree Allagabili comprese nelle Mappe della Pericolosità e del Rischio Alluvioni allegate al PRGA e non già individuate e perimetrate dai previgenti strumenti della pianificazione di bacino, per le misure di salvaguardia da adottare allo stato attuale nelle more dell'adozione definitiva ed approvazione delle Varianti al PAI, ed ai fini del necessario recepimento delle aree di Pericolosità derivanti dal PRGA nello strumento urbanistico, si deve tenere conto di quanto richiamato nelle premesse della Deliberazione n. 5/2015, parte integrante e sostanziale della stessa, in particolare laddove per le Aree a Rischio Significativo (ARS) individuate nel PGRA si rimanda alle misure di salvaguardia previste dall'Atto di indirizzo e coordinamento del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, approvato con d.p.c.m. 29 settembre 1998, che, fino all'adozione definitiva della Variante al PAI di introduzione del Titolo V, si devono ritenere applicabili per le aree di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Nella nota n. 1875 del 23 marzo 2016, indirizzata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po alle Regioni del Distretto Padano ciò viene specificato che "… devono ritenersi applicabili le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato R4 di cui al punto 3.1.a dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con DPCM 29 Settembre 1998".

Nel Doc. di Piano SG A03 (Allegati) è stato riportato un estratto del D.P.C.M. 29 Settembre 1998 – Art. 3 – punto 3.1.a.

Art. 6 - AREE SOGGETTE A VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA

– Art. 6 a - Fasce di Tutela del Reticolo Idrico Principale (RIP) e Fasce di Tutela del Reticolo Idrico Minore (RIM)

Questo ambito di vincolo corrisponde ad una classe di fattibilità 4 (Art.1 Norme Geologiche di Piano).

Le normative che dovranno essere applicate in funzione dei vincoli riconosciuti per questi ambiti sono definite dalle Norme di Polizia Idraulica istituite nell'Elaborato Normativo del Documento di Polizia Idraulica (Doc. di Piano RIM DPI (ET-EN)) e ad esse correlate e di seguito riassunte:

TITOLO IV – LAVORI O ATTI VIETATI SUI CORPI IDRICI E NELLE FASCE DI TUTELA DI COMPETENZA COMUNALE (RIM) E REGIONALE/AIPO (RIP)

Art. 7 – Divieto di tombinatura ed impermeabilizzazione dei corsi d'acqua

Art. 8 – Occupazione e riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e delle fasce di rispetto

Art. 9 – Infrastrutture in alveo

TITOLO V - LAVORI E OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE E/O A NULLA OSTA IDRAULICI SUI CORPI IDRICI E NELLE FASCE DI TUTELA DI COMPETENZA COMUNALE (RIM) E REGIONALE/AIPO (RIP)

Art. 10 – Opere di Difesa e Regimazione idraulica e opere di derivazione
Art. 11 - Tombinature ed impermeabilizzazioni

Art. 12 – Attraversamenti dei corsi d'acqua
Art. 13 - Scarichi

Art. 14 - Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua – Usi occasionali
Art. 15 - Attività Edilizia

Art. 16 - Nuove aree di espansione urbanistica
Art. 17 - Infrastrutture viarie e di urbanizzazione
Art. 18. Attività e Obblighi dei privati

Art. 19 - Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

Per la gestione delle Attività di Polizia Idraulica sono previsti anche i seguenti titoli normativi:

TITOLO IX - INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA COMPETENZA COMUNALE E REGIONALE/AIPO

Art. 28 – Documentazione Tecnica per le istanze di nulla-osta idraulico e di concessione
Art. 29 – Criteri esecutivi e di progettazione

Art. 30 - Strutture comunali e opere di urbanizzazione convenzionate

Art. 31 – Richiesta di autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti alla individuazione del Reticolo Idrico Minore – RIM

Art. 32 - Iter amministrativo per le procedure in caso di Competenza Comunale (Reticolo Idrico Minore – RIM)

Art. 33 - Documentazione e iter amministrativo in caso di Competenza Regionale/AIPO (Reticolo Idrico Principale – RIP)

Art. 34 - Obblighi del concessionario
Art. 35 - Autorizzazione paesaggistica

Art. 36 - Ripristino di corsi d'acqua e degli elementi appartenenti al Reticolo Idrico Minore e Principale a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Art. 37 - Procedura per le Sdemanializzazioni e Alienazioni
Art. 37 bis - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza
Art. 38 - Canoni di polizia idraulica RIM

Art. 39 - Norme finali

- Art. 6 b - Fasce di tutela della Rete Idrica Privata (RP) e dei Corsi d'acqua di Competenza Comunale – Gestione Roggia Desa (RIM-Roggia Desa)

Questo ambito di vincolo corrisponde ad una classe di fattibilità 3 (Art.2 Norme Geologiche di Piano).

Le normative che dovranno essere applicate in funzione dei vincoli riconosciuti per questi ambiti sono definite dalle Norme di Polizia Idraulica istituite nell'Elaborato Normativo del Documento di Polizia Idraulica (Doc. di Piano RIM DPI (ET-EN)) e ad esse correlate e di seguito riassunte:

TITOLO VI - LAVORI O ATTI VIETATI E LAVORI O ATTI SOGGETTI A CONCESSIONE E/O A NULLA OSTA IDRAULICI SUI CORPI IDRICI E NELLE FASCE DI TUTELA DELLA RETE IDRICA PRIVATA (RP) E DEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE – GESTIONE ROGGIA DESA (RIM-Roggia Desa)

Art. 20- Canali al servizio di derivazioni irrigue

- Art. 6 c - Fasce di Competenza del Reticolo Consortile di Bonifica (RIB) Questo ambito di vincolo corrisponde ad una classe di fattibilità 3 (Art.2 Norme Geologiche di Piano).

Le normative che dovranno essere applicate in funzione dei vincoli riconosciuti per questi ambiti sono definite dalle Norme di Polizia Idraulica istituite nell'Elaborato Normativo del Documento di Polizia Idraulica (Doc. di Piano RIM DPI (ET-EN)) e ad esse correlate e di seguito riassunte:

TITOLO VII – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA PER IL RETICOLO CONSORTILE DI BONIFICA – RIB

Art. 21 – Finalità del Consorzio
Art. 22 – Funzioni del Consorzio
Art. 23 - Potere Impositivo

Art. 24. Attività Vietate

Art. 25 - Attività soggette a concessione o autorizzazione
Art. 26 – Costituzione di servitù di passaggio

Art. 27 – Esigenze idrauliche

Art. 27 bis – Norme particolari per il canale Centrale idroelettrica sul Naviglio Grande Bresciano – Cod. 4300 - concessione CHI.NA.CO. S.r.l. n° 18628 del 27/10/1996

Per la gestione delle Attività di Polizia Idraulica sono previsti anche i seguenti titoli normativi:

TITOLO X - INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA SUL RIB

Competenza Consorzio di Bonifica Chiese

Art. 40 - Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso
Art. 41 - Contemporanea presentazione di domanda

Art. 42 - Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso Art.
43 - Durata, revoca e decadenza

Art. 44 - Interventi ammissibili con procedure d'urgenza
Art. 45 - Obblighi dei frontisti

Art. 46 - Obblighi dei privati

Art. 46 bis - Obblighi dei titolari di Concessioni ai sensi del T.U. 1775/1933 e del Consorzio di Bonifica
Art. 47 - Vigilanza e sanzioni

Art. 48. Autorizzazione paesaggistica
Art. 49 - Riscossione

Art. 50 - Ricorsi

Art. 36 - Ripristino di corsi d'acqua e degli elementi appartenenti al Reticolo Idrico Minore e Principale a seguito di violazioni in materia di polizia

idraulica

Art. 37 - Procedura per le Sdemanializzazioni e Alienazioni
Art. 37 bis - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza
Art. 38 - Canoni di polizia idraulica RIM

Art. 39 - Norme finali

Art. 7 - AREE SOGGETTE A VINCOLI DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILI

Art. 7 a - Zona di Tutela Assoluta (ZTA) dei pozzi comunali

Questo ambito di vincolo corrisponde ad una classe di fattibilità 4 (Art.1 Norme Geologiche di Piano).

Con riferimento alle disposizioni di legge vigenti (Art.94 comma 3 del D. Lgs. 152/06) i pozzi comunali vengono circoscritti da una zona perimetrale circolare con raggio di 10 m definita di tutela assoluta che deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio (opere per la derivazione delle acque, il loro eventuale trattamento e il loro trasferimento). Qualsiasi altro tipo di attività è vietata. Nel Doc. di Piano SG A02 (Schede Pozzi e Legislazione i) è stato riportato un estratto delle normative vigenti, sopracitate.

Art. 7 b - Zona di Rispetto (ZR) dei pozzi comunali esistenti

Questo ambito di vincolo corrisponde ad una classe di fattibilità 3 (Art.2 Norme Geologiche di Piano).

Le attività vietate sono elencate al comma 4 dell'art. 94 del D.L.vo 152/06, quelle autorizzabili al comma 5 dello stesso decreto. Ulteriori prescrizioni sono fornite nelle "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano. Accordo Stato – Regioni" del 12 dicembre 2002 (All. 3, Titolo I, lettera B, numero 7 d) , e nella

D.G.R. 7/12693 del 2003 (punti 3 e 4). Nel Doc. di Piano SG A02 (Schede Pozzi e Legislazione i) è stato riportato un estratto delle normative vigenti, sopraciate.

ART. 8 - AREE SOGGETTE A VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Art. 8 a - Aree di cava in pietra (Ambito Territoriale Estrattivo ATE o024) contraddistinte da fronti di scavo in roccia subverticali

Le normative che dovranno essere applicate in funzione dei vincoli riconosciuti per questi ambiti derivano dall'applicazione delle normative provinciali vigenti già richiamate nelle norme istituite nella classi di fattibilità cui si rimanda (Classe 3a).

Nel Doc. di Piano SG A03 (Allegati) è stato altresì riportato un estratto delle normative vigenti, sopracitate.

ART. 9 - AREE DI VALORE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE A SPICCATA CONNOTAZIONE GEOLOGICA (GEOSITI) – ALL. 14 ALLA D.G.R. 9/2616/2011

Art.9 a - Monumento Naturale Buco del Frate (L.R. 86/1983 e D.C.R. V/959/1993)

Questo ambito di vincolo corrisponde ad una classe di fattibilità 4 (Art.1 Norme Geologiche di Piano).

Per il monumento naturale "Buco del Frate", segnalato come bene geologico nell'All. 14 della D.G.R. 9/2616/2011 si applica quanto previsto dalla D.C.R. V/959 del 14/12/1993, fornita in allegato (Doc. di Piano SG A03 - Allegati).

TITOLO III - NORME GEOLOGICHE DI PIANO CORRELATE AL RISCHIO SISMICO PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (PSL)

Le caratteristiche sismiche del territorio trovano riscontro nelle Classi di Pericolosità Sismica, derivanti dall'applicazione delle procedure di 1° livello e di 2° livello.

Alle problematiche descritte per le classi di fattibilità si associano su quasi tutto il territorio comunale fattori predisponenti a potenziali fenomeni di amplificazione sismica correlati ad effetti d'instabilità (scenari Z1a e Z1c) o di cedimenti (scenari di PSL Z2a), ad effetti litologici (scenari di PSL Z4a-Z4d) e morfologici (scenari di PSL Z3a-Z3b).

Gli ambiti omogenei individuati mediante l'Analisi del Rischio Sismico (Cap. 7 della Relazione Illustrativa – Doc. di Piano SG A01 RI) ed in particolare gli scenari con obbligo di approfondimento di 3° livello (L.R.12/05) e/o di applicazione di 2° livello sito-specifico sono riportati con idonea retinatura nella sono state riportati nella Carta di Fattibilità Geologica (Doc. di Piano SG T08).

Laddove la sottoclasse di fattibilità istituita coincida con aree retinate in relazione alla pericolosità sismica locale, si dovranno adeguatamente considerare le relative normative sismiche come di seguito istituite.

Art. 10 - AREE CON OBBLIGO DI APPROFONDIMENTO DI 3° LIVELLO (L.R. 12/05)

Scenari PSL Z1c - Z2a

Scenari Z3b con valori di Fa di sito > Fa di soglia

Le aree cui corrispondono scenari PSL Z1c e Z2a e scenari Z3b con Fa di sito > Fa di soglia richiedono in fase progettuale un approfondimento di 3° livello (paragrafi 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell'All.5 alla D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011).

In caso di scenari Z1c e Z2 tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale da eliminare eventuali terreni di fondazione non idonei o disomogenei o si prevedano interventi di stabilizzazione dei versanti. L'eventuale utilizzo di fondazioni profonde, intestate in corrispondenza delle unità litostratigrafiche a buone caratteristiche geotecniche idoneamente dimensionate, comporta l'annullamento dei potenziali fenomeni di amplificazione sismica dovuti ai cedimenti.

Poichè agli scenari Z2a sono associati potenziali fenomeni di amplificazione sismica correlati alla litologia oltrechè fenomeni di cedimento, si ritiene opportuno che siano eseguite indagini sismiche in situ per la definizione del profilo sismostratigrafico dei terreni e della Categoria di Sottosuolo e che siano applicati gli obblighi di cui al successivo Art. 11.

Art. 11 - AREE CON OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI 2° LIVELLO (D.G.R. 9/2616/2011) "SITO-SPECIFICA" PER LA DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO DI PROGETTO ovvero CON OBBLIGO DI APPROFONDIMENTO DI 3° LIVELLO. Scenari PSL Z4a–Z4d con

valori locali di Fa di sito>Fa di soglia (edifici con periodo 0,1s-0,5s)

Per alcune aree le analisi di 2° livello eseguite hanno permesso di verificare che i parametri sismici della normativa più recente (D.M.14/01/08 e O.P.C.M. 3519 del 27/04/2006), relativi alla categoria di sottosuolo definita in base alle indagini sismiche in situ, risultino sufficientemente cautelativi rispetto ai fenomeni di amplificazione sismica litologica per edifici con periodo compreso tra 0.5 s e 1.5 s, risultando Fa di sito < Fa di soglia comunale.

Al contrario si è verificato che per edifici con periodo compreso tra 0.1 s e 0.5 s i parametri sismici normativi non risultino sufficientemente cautelativi rispetto ai fenomeni di amplificazione litologica in quanto risulta Fa di sito > Fa di soglia comunale.

Si richiede, pertanto:

- la determinazione della categoria di sottosuolo mediante indagini geognostiche in sito con acquisizione di dati sismostratigrafici (sismica in foro o di superficie)
- l'applicazione "sito-specifica" della metodologia prevista dall'All.5 alla D.G.R. 9/2616/2011 (approfondimento di 2° livello) al fine di definire la categoria di sottosuolo idonea a preservare dai possibili effetti di amplificazione litologica.

In alternativa, ed in ogni caso per edifici pubblici e/o di interesse strategico, risulta necessaria l'applicazione di una procedura di 3° livello ai sensi della D.G.R. 9/2616/2011 (All. 5 paragrafo 2.3.3).

Art. 12 - AREE CON OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SISMICA NAZIONALE - Scenari

PSL Z4a — Z3b con valori di Fa di sito < Fa di soglia - Scenari PSL Z3a

Le analisi di 2° livello eseguite hanno permesso di verificare che in queste aree l'utilizzo delle normative vigenti (D.M. 14/01/08 – OPCM 3519 del 27/04/2006) e dei relativi parametri sismici risultino sufficientemente cautelativi rispetto ai fenomeni di amplificazione sismica per edifici con periodo compreso tra 0,5 s e 1,5 sec e con periodo compreso tra 0,1 s e 0,5 s.

Gli studi geologici e geotecnici di dettaglio previsti dal D.M. 14/01/08, per i singoli interventi dovranno essere comunque condotti in prospettiva sismica; si raccomanda particolare attenzione

nella definizione della Categoria di Sottosuolo e della Categoria Topografica, sulla base di indagini geognostiche in situ con acquisizione di dati sismostratigrafici e di attente analisi morfologiche.

Si richiede altresì che, in caso di definizione di una Categoria di Sottosuolo C-D-E, si proceda all'applicazione sito-specifica dell'analisi di 2° livello (All. 5 della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011) al fine di verificare che l'utilizzo delle normative vigenti (D.M. 14/01/08 – OPCM 3519 del 27/04/2006) e dei relativi parametri sismici risultino sufficientemente cautelativi rispetto ai fenomeni di amplificazione sismica per edifici con periodo compreso tra 0,5 s e 1,5 sec e con periodo compreso tra 0,1 s e 0,5 s.

Elaborato Normativo – Regolamento Di Polizia Idraulica (LR 05 gennaio 2000, DGR X/4229 del 23/10/2015 – modificato in recepimento del parere Regione Lombardia prot. AE03.2016.0005653 del 26/05/20165) – Studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle – Estratto dall'Elaborato Normativo del Documento di Polizia Idraulica (Doc. di Piano RIM DPI (ET-EN)

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano al Demanio Idrico, compreso nel territorio del Comune di Prevalle, come definito nell'Elaborato Tecnico e Normativo e nella relativa cartografia.

TITOLO II - AUTORITÀ IDRAULICA

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica nell'ambito del territorio comunale di Prevalle sono:

Reticolo Idrico Principale (ai sensi dell'art.3 c.108, LR 1/2000 All. B della D.G.R. 10/4229/2015)	- attività di vigilanza - accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia; - rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua	AIPO
	rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni del demanio idrico	Regione Lombardia
Reticolo Consortile di Bonifica (ai sensi dell'art. 85 c. 5, LR 31/2008)	Attività di Polizia Idraulica	Consorzio di Bonifica Chiese (nel rispetto delle Concessioni Private vigenti ai sensi del T.U 1775/1933)
Reticolo Idrico Minore (ai sensi dell'art.3 c.114, LR 1/2000)	Attività di Polizia Idraulica	Comune di Prevalle
Reticolo Idrico Minore gestione Roggia Desa (ai sensi dell'art.3 c.114, LR 1/2000)	- applicazione normative dal punto di vista urbanistico; - accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia; - rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua	Comune di Prevalle
	- attività di vigilanza - parere consultivo per rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua	Comune di Prevalle (si auspica in convenzione per la gestione delle Attività di Polizia Idraulica con il Consorzio di Migl. Fond. della Roggia Desa)
	- dal punto di vista dei rapporti tra privati (aspetti di natura civilistica)	Codice Civile
Reticolo Idrico Privato	- applicazione normative dal punto di vista urbanistico; - accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia; - rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua	Comune di Prevalle

(ai sensi dell'All. D e E della d.G.R.10/4229/2015)	- attività di vigilanza - parere consultivo per rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua	Privati Concessionari o Assimilati
	- dal punto di vista dei rapporti tra privati (aspetti di natura civilistica)	Codice Civile

Si vuole meglio specificare, in relazione alle competenze riferite alla Rete Idrica Privata che il Comune esercita sostanzialmente l'Attività di Polizia Idraulica anche su questi corsi d'acqua ed all'interno della loro fascia di rispetto, oltre a tutelare gli interventi di trasformazione urbanistica che sono da assoggettare alle varie forme autorizzative dettate dalle norme urbanistiche comunali vigenti, mentre nei rapporti tra privati gli aspetti di natura civilistica sono da ricondurre al Codice Civile. E' altresì opportuno precisare come i Corpi Idrici Privati, oggetto di specifica concessione dovranno essere gestiti dal punto di vista idraulico dal Privato Concessionario nel pieno rispetto della concessione vigente. Nel caso specifico del ramo della Roggia Desa, attualmente e storicamente di competenza idraulica dell'omonimo Consorzio di Miglioramento Fondiario, seppure attribuito al RIM di competenza Comunale si ritiene auspicabile che la gestione possa essere da quest'ultimo garantita anche nell'ambito di una specifica convenzione. Si ritiene opportuno che il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni, nulla osta e pareri da parte del Comune di Prevalle sulla Rete Idrica Privata e sul RIM-Roggia Desa, così come la programmazione di eventuali interventi manutentivi interessanti tali tratti di canali avvenissero di concerto oltreché con il privato Concessionario ovvero, nel caso della Roggia Desa, con il Consorzio di Miglioramento Fondiario anche in collaborazione con l'Ente Gestore dell'elemento di derivazione/adduzione (Consorzio di Bonifica Chiese o Regione Lombardia). Essi potranno in ogni caso fornire pareri ai soli fini idraulici. Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi art. 1, LR 30/2006 e ai sensi dell'art. 80, c. 6 bis della LR 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi art. 80, c. 5, LR 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione (v. schema - Allegato G allo studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle). È consentita, inoltre, ai Comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni (v. schema - Allegato G allo studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle) con Comunità Montane per la gestione delle medesime attività. Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo. Sono di seguito elencati tutti gli elementi idrici più importanti, a cui si applicano le disposizioni contenute nel presente documento. I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 80, comma 5, LR n. 31/2008. Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e nel D.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e ss.mm.ii. Per l'elencazione completa delle aste minori riferite a ciascun bacino idraulico si rimanda all'Allegato EN1 – "Elenco dei corsi d'acqua e degli elementi del Reticolo Idrico Principale, del Reticolo Idrico Minore e del Reticolo Idrico Consortile – Elenco dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Privato con relativi atti di concessione" ed alla relativa tabella in formato .shp. Per le modalità di attribuzione dei Codici Canali e RIM si rimanda agli specifici cap. 4.2.X di individuazione delle varie tipologie di reticolo.

Elenco 1 – Corsi d'Acqua - Reticolo Idrico Principale RIP

Codice Reticolo Idrico Principale RIP	Numero iscrizione Elenco AA.PP.	ELEMENTI DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE
218	BS077	Chiese

Elenco 2 – Corsi d'Acqua - Reticolo Idrico Minore RIM

Codice RIM completo	Codice RIM cartografia	ELEMENTI DEL RETICOLO IDRICO MINORE - ASTE IDRICHE
03017155_0001	0001	Impluvio di Paitone

Codice Rim	Codice Rim cartografia	ELEMENTI DEL RETICOLO IDRICO MINORE – Gestione Roggia Desa	Gestione	Atto di concessione
03017155_6500	6500	Roggia Desa	Cons. Migl. Fond. Roggia Desa	-

Elenco 3 – Corsi d'Acqua - Reticolo Consortile di Bonifica RIB – Consorzio di Bonifica Chiese

Codice Canale completo	Codice Canale cartografia	ELEMENTI DEL RETICOLO IDRICO DI BONIFICA - ASTE IDRICHE
03017155_0100	0100	Roggia Gavardina
03017155_0200	0200	Roggia Medici
da 03017155_0201 a 03017155_0221	da 0201 a 0221	Canali irrigui derivati dalla Roggia Medici
03017155_0300	0300	Roggia Spinarola
da 03017155_0301 a 03017155_0329	da 0301 a 0329	Canali irrigui derivati dalla Roggia Spinarola
03017155_0400	0400	Roggia Maestà
da 03017155_0401 a 03017155_0429	da 0401 a 0429	Canali irrigui derivati dalla Roggia Maestà
03017155_1000	1000	Naviglio Grande Bresciano
03017155_1400	1400	Roggia Gazzetta
da 03017155_1401 a 03017155_1436	da 1401 a 1436	Canali irrigui derivati dalla Roggia Gazzetta
03017155_1500	1500	Roggia Rudone Abate ramo Comune
03017155_1700	1700	Roggia Bonetta
03017155_1701	1701	Canale irriguo derivato dalla Roggia Bonetta
03017155_3000	3000	Salto idroelettrico Bossini sul Naviglio
03017155_6200	6200	Roggia Lancellotta
da 03017155_6201 a 03017155_6206	da 6201 a 6206	Canali irrigui derivati dalla Roggia Lancellotta
03017155_6700	6700	Roggia Zilioli

Codice Canale completo	Codice Canale cartografia	ELEMENTI DEL RETICOLO IDRICO DI BONIFICA - ASTE IDRICHE	Concessionario	Atto di concessione
03017155_4300	4300	Canale Centrale idroelettrica sul Naviglio Grande Bresciano	CHI.NA.CO. S.r.l.	n. 18628 del 27/10/1996

Elenco 4 (estratto) – Corsi d'Acqua – Reticolo Idrico Privato - RP

Codice Canale completo	Codice Canale cartografia	ELEMENTI DEL RETICOLO IDRICO PRIVATO - ASTE IDRICHE	Concessionario	Atto di concessione
03017155_2000	2000	Canale Centrale idroelettrica sul Chiese	CHI.NA.CO. S.r.l.	n. 36994/4550 del 05/10/1998
03017155_4000	4000	Derivazione Ferriera Ponte Chiese Srl	Soc. Ferriera Ponte Chiese S.r.l.	n. 25798 del 23/12/2002

TITOLO III - DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA

In ottemperanza al cap. 5 dell'Allegato D alla D.G.R. 10/4229/2015 sono state istituite per il territorio di Prevalle, le Fasce di Rispetto a tutela dei corpi idrici appartenenti al Reticolo Idrico Principale (RIP), al Reticolo Consortile di Bonifica (RIB), al Reticolo Idrico Minore (RIM) e Reticolo Idrico Minore – Gestione Roggia Desa (RIM - Roggia Desa) ed al Reticolo Idrico Privato (RP) entro cui applicare le norme di polizia idraulica (Fasce di Polizia Idraulica). Nella loro perimetrazione si è tenuto conto dei risultati dei rilievi eseguiti e descritti nell'Elaborato Tecnico (Cap.4) e nella Nota tecnica con descrizione delle caratteristiche del reticolo Idrografico (Allegato ET1 allo studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle) e nella relativa cartografia di sintesi aggiornata (Tav. 1) ed in particolare:

- delle aree storicamente soggette ad esondazione;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

All'interno delle fasce di rispetto alcune attività ed opere saranno vietate e/o soggette a concessione o nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904, ovvero per i canali di Bonifica in ottemperanza ai vincoli del R.R. 3/2010 e s.m.i., e per la Rete Idrica Privata ai sensi delle norme urbanistiche vigenti e delle Concessioni ai sensi del T.U. 1775/1933. In territorio di Prevalle, in ottemperanza al 5.1 della D.G.R. 10/4229/2015, sono state riportate anche le fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle Fasce Fluviali contenute nel Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI). La normativa di riferimento "Norme per le Fasce Fluviali" è costituita dal Titolo II delle Norme di Attuazione del Piano

Stralcio per L'Assetto Idrogeologico (PAI) (Legge 18/05/1989 n.183 Art.17 comma 6 ter – Adottato con Deliberazione Com. Istituzionale n° 18 del 26/Aprile 2001) ed in particolare da:

a) art. 29 – Fascia di deflusso della Piena (Fascia A)
b) artt. 30-31 – Fascia di esondazione (Fascia B) e Fascia di inondazione per Piena Catastrofica (Fascia C)
c) artt. 35-36-37-38-38bis-38ter-39-40-41

Art. 1 - Fasce di Tutela del Reticolo Idrico Principale (RIP)

L'istituzione di questa fascia risulta indispensabile per garantire l'accessibilità dell'alveo ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Per questi corsi d'acqua è stato definito un alto grado di tutela determinato dal ruolo di naturale zona di espansione delle acque durante eventi esondativi, nonché dalla possibilità che l'instaurarsi di fenomeni erosivi lungo le sponde e l'alveo del corso d'acqua provochino situazioni di rischio. Inoltre la fascia ad alto grado di tutela consente di lasciare lungo il reticolo idrico uno spazio con significato ambientale e paesaggistico in accordo con l'obiettivo del PAI di assicurare il progressivo miglioramento non solo delle condizioni di sicurezza ma anche della qualità ambientale e paesaggistica del territorio. Sono pertanto state istituite Fasce di Tutela per tutti i corsi d'acqua classificati quale Reticolo Idrico Principale (RIP) (Doc. di Piano RIM –T02), come rilevati e riportati nelle tavole cartografiche in allegato allo studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle (Doc. di Piano RIM –T01) con estensione pari a 10 m da ciascun lato del corpo idrico. Si sottolinea la difficoltà talora di rendere cartograficamente l'ampiezza della fascia e si raccomanda quindi di attenersi alla distanza indicata all'Art. 1 dell'Elaborato Tecnico Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica previo verifica mediante rilievi di dettaglio.

Art. 2 - Fascia di Tutela del Reticolo Idrico Minore (RIM) e del Reticolo Idrico Minore gestione Roggia Desa (RIM-Roggia Desa)

L'istituzione di questa fascia risulta indispensabile per garantire l'accessibilità dell'alveo ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Per l'unico corso d'acqua presente presso il territorio comunale è stato definito un medio grado di tutela, determinato dal ruolo di naturale zona di espansione delle acque durante eventi esondativi, nonché dalla possibilità che l'instaurarsi di fenomeni erosivi lungo le sponde e l'alveo del corso d'acqua provochino situazioni di rischio. Inoltre la fascia a medio grado di tutela consente di lasciare lungo il reticolo idrico uno spazio con significato ambientale e paesaggistico in accordo con l'obiettivo del PAI di assicurare il progressivo miglioramento non solo delle condizioni di sicurezza ma anche della qualità ambientale e paesaggistica del territorio. Sono state istituite Fasce di Tutela dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM), ed al Reticolo Idrico Minore gestione Roggia Desa (RIM-Roggia Desa), per un uso attuale e storico da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia pur a seguito della derubricazione dall'Allegato C della D.G.R 10/4229/2015, (Doc. di Piano RIM –T02)) come rilevati e riportati nelle tavole cartografiche in allegato allo studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle (Doc. di Piano RIM –T01)); possiedono estensione pari a 4 m da ciascun lato del corpo idrico. Si sottolinea la difficoltà, talora, di rendere cartograficamente l'ampiezza della fascia e si raccomanda quindi di attenersi alla distanza indicata all'Art. 2 dell'Elaborato Tecnico Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica previo verifica mediante rilievi di dettaglio.

Art. 3 - Fascia di Competenza del Reticolo Consortile di Bonifica (RIB)

Queste fasce hanno un significato decisamente diverso dalle fasce di tutela del RIP e del RIM, in quanto non istituiscono una "Tutela s.s.", ma attribuiscono la "competenza" al Consorzio di Bonifica Chiese (inserito all'allegato C della D.G.R. 10/422972015) e demandano alla specifiche normative di riferimento per i consorzi di Bonifica (Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e R.R. 3/2010 e s.m.i.) le attività vietate e/o soggette ad autorizzazione. Sono state istituite Fasce di Competenza dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile di Bonifica (RIB) (Doc. di Piano RIM –T02), come rilevati e riportati nelle tavole cartografiche in allegato allo studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle (Doc. di Piano RIM –T01); possiedono estensione pari a 10 m da ciascun lato del corpo idrico. Il Consorzio potrà indicare, di volta in volta, le distanze da mantenere rispetto al corso d'acqua artificiale in funzione dell'intervento richiesto e della tipologia del corso d'acqua.

Art. 4 - Fascia di Competenza del Reticolo Idrico Privato (RP)

Anche queste fasce hanno un significato decisamente diverso sia dalle Fasce di Tutela del RIP e RIM che dalle Fasce di Competenza del RIB, in quanto per detto Reticolo Idrico Privato è stata definita un'attribuzione di competenza ai Privati in relazione a specifici Atti di Concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Per detto reticolo gli aspetti di natura civilistica nei rapporti tra privati sono riconducibili al Codice Civile, data la sua natura privatistica, mentre eventuali modifiche su tratti di detti canali o all'interno della fascia di rispetto e tutela, in quanto interventi di trasformazione urbanistica, sono da assoggettare alle varie forme autorizzative previste dalle norme comunale istituite e vigenti. Sono state istituite Fasce di Competenza dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Privato (RP) (Tav. 2), come rilevati e riportati nelle tavole cartografiche in allegato allo studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle (Tav. 1); possiedono estensione pari a 4 m da ciascun lato del corpo idrico.

Art. 5 – Esatta definizione dell'estensione delle Fasce di Polizia Idraulica

L'esatta delimitazione delle fasce di rispetto, così come individuate dagli Artt. 1-2-3-4 dell'Elaborato Normativo e nella Carta delle Fasce di Tutela del Reticolo Idrico (Doc. di Piano RIM –T02), dovrà essere riportata per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione, nelle planimetrie ottenute da rilievi topografici di dettaglio dell'area oggetto dell'intervento. Tenuto conto delle oggettive difficoltà d'accesso in talune aree private e della scala di rappresentazione cartografica, per l'esatta definizione dell'estensione e ubicazione delle aree soggette a tutela si dovrà tenere conto in via prioritaria di quanto previsto nell'Elaborato Normativo (Artt. 1-2-3-4), verificando mediante rilievi di dettaglio obbligatori, l'esatta ubicazione cartografica degli elementi idrografici e la reale estensione delle fasce di tutela. Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate da piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Art. 6 - Fasce Fluviali del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Aut. Bacino del Fiume Po – Pianificazione di bacino ai sensi della L.183/89 – Del. Com. Ist. N.18 del 26/4/2001)

Relativamente al Fiume Chiese sono state considerate le Fasce Fluviali, istituite a seguito della Deliberazione dell'Autorità di Bacino n°18 del 26/4/2001 "Adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del Fiume Po (PAI)" e del successivo D.P.C.M. del 24/5/2001 (pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n°183 del 8/8/2001) di approvazione. Nella Cartografia PAI si prevede l'istituzione delle Fasce A, B e C che contraddistinguono, con suddivisione nei tre differenti ambiti fluviali indicati, quelle aree rispettivamente di pertinenza del deflusso di piena (A), di possibile esondazione (B) e di possibile inondazione per piena catastrofica (C) e quindi considerate a rischio. Le Fasce Fluviali del PAI, relative al Fiume Chiese, sono state riportate nelle tavole cartografiche in allegato allo studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle (Doc. di Piano RIM –T01) e possiedono estensione variabile in funzione della perimetrazione vigente (ai sensi dell'Art. 45 delle NdA del PAI) e riportata nel SIT di Regione Lombardia.

TITOLO IV – LAVORI O ATTI VIETATI SUI CORPI IDRICI E NELLE FASCE DI TUTELA DI COMPETENZA COMUNALE (RIM) E REGIONALE/AIPO (RIP)

Come previsto dall'Art. 93 del R.D. 523/1904 nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità Idraulica Competente. Nel caso di alvei a sponde variabili o incerte la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'Art.93, saranno determinate, anche in caso di contestazioni, dall'Autorità Idraulica Competente.

Art. 7 – Divieto di tombinatura ed impermeabilizzazione dei corsi d'acqua

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici con funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con l'esigenza di funzionalità dell'alveo è fatto divieto assoluto di procedere all'impermeabilizzazione, copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (art. 115 D. Lgs. 152/06), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco).

Art. 8 – Occupazione e riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e delle fasce di rispetto

1. Al fine di moderare le piene dei corsi d'acqua è assolutamente vietata la riduzione delle fasce di rispetto (come definite dal Titolo III dell'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica) e l'occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.
2. Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, previsti da specifici piani o progetti finalizzati ad assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente. Tali interventi dovranno essere valutati compatibili con la stabilità della sponda e con il regime del corso d'acqua di riferimento e dovranno di norma rispondere a quanto previsto dal Quaderno di Ingegneria Naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29/02/2000 n°6/48740 ed essere corredati da adeguato Piano di Manutenzione.
3. Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e le sponde.
4. Lo sradicamento o l'incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e torrenti.
5. Variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti.
6. Il pascolo e la permanenza del bestiame.
7. La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.

8. Ai sensi dell'Art. 96 del R.D. 523/1904 e s.m.i., oltre a manufatti stabili e non removibili di qualsiasi tipo nelle fasce di rispetto (come definite dal Titolo III dell'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica) è vietato lo scavo di terreno e lo stoccaggio anche temporaneo di rifiuti di ogni genere, sia di provenienza civile o industriale, di reflui organici, dello stallatico e di ogni tipo di fango. In particolare sono vietati:
   a) Tutte quelle opere che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
   b) Qualsiasi tipo di edificazione di qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione (realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria e di attività produttive, muri e/o recinzioni, ecc.), salvo quegli interventi consentiti previa concessione o nulla osta idraulico indicati al Titolo V dell'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica);
   c) Il deposito a cielo aperto ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
   d) Ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso e alle derivazioni e quelli consentiti dal Titolo V dell'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica;
   e) Attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dal Titolo V dell'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica;
   f) Movimenti terra ed operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale il profilo del terreno entro le distanze previste per le fasce di rispetto ed individuate al Titolo III dell'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica;
   g) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti che si inoltrino dentro gli alvei dei corsi d'acqua restringendo la sezione utile necessaria al deflusso delle acque;
   h) Apertura di cavi, fontanili e simili, per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
   i) Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. 152/06;
   j) L'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici;
   k) La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto al Titolo V dell'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica;
   l) La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

Art. 9 – Infrastrutture in alveo

1. Non è ammesso il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua.
2. Non è ammesso lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne se non in conformità a quanto previsto dal R.R. 4 del 24/03/2006 e consentito dal Titolo V dell'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica.

TITOLO V – LAVORI E OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE E/O A NULLA OSTA IDRAULICI SUI CORPI IDRICI E NELLE FASCE DI TUTELA DI COMPETENZA COMUNALE (RIM) E REGIONALE/AIPO (RIP)

Nel Titolo V allo studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle vengono elencate le principali attività e le più significative opere che, ai sensi degli Art. 97 e 98 R.D. 523/1904, non si possono eseguire entro aree del Demanio Idrico, come individuato nel Documento di Polizia Idraulica (Elaborato Tecnico e Elaborato Normativo) se non previa concessione idraulica rilasciata dall'Autorità Idraulica Competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte da relativo disciplinare.

Gli interventi che ricadano nella Fascia di Rispetto (come definite dal Titolo III dell'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica), sono peraltro soggetti a nulla-osta idraulico. Si rimanda al cap. 3.2 dell'Elaborato Tecnico per la definizione normativa di "concessione idraulica" e di "nulla-osta idraulico". Gli interventi consentiti previa nulla-osta idraulico e/o concessione idraulica devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. Quando l'area oggetto d'intervento ricada in zone soggette a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dagli Enti Competenti come individuati dalla normativa vigente ed in conformità alla procedura esplicitata all'Art. 35 del Titolo IX dell'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica. A parziale deroga del R.D. 523/1904 sono consentiti previa nulla-osta idraulico e/o concessione idraulica rilasciate dall'Autorità Competente, gli interventi previsti dai seguenti articoli:

Art. 10 – Opere di Difesa e Regimazione idraulica e opere di derivazione

1. Sono consentiti gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
2. Sono consentite le difese radenti, le quali dovranno essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo e dovranno essere realizzate a quota non superiore al piano campagna. Le opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e tipologie costruttive tali da permettere l'accesso dal corso d'acqua.

Tali interventi sono soggetti, in relazione alla loro localizzazione, a concessione e/o a nulla-osta idraulico.

3. La realizzazione di muri di sponda verticali o, comunque, ad elevata pendenza, è consentita unicamente all'interno dei centri abitati e dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili. In tal caso si dovrà:
   - dimostrare che non ci sono possibili alternative all'intervento
   - eseguire la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con Del.2/1999 modificata con Del.10/2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.
4. Secondo quanto stabilito dall'Art. 12 del R.D. 523/1904 sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.
5. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecologica ed a favorire la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
6. E' consentita, previa autorizzazione e/o concessione all'attingimento della Provincia di Brescia – Settore Acque, la formazione di nuove opere per la derivazione e la captazione di acqua per approvvigionamento idrico a qualsiasi scopo destinato.
7. Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento; mentre è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche e reflue debitamente autorizzate dagli Enti a ciò preposti secondo specifica normativa e in misura rispondente al Regolamento.
8. Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.
9. I lavori di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
10. Gli interventi di cui al presente articolo (tratto dallo studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle) dovranno essere progettati secondo le prescrizioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po di cui alla Direttiva 1 e 5.

Art. 11 - Tombinature ed impermeabilizzazioni

1. Fermo restando il divieto espresso nell'Art. 7 del Titolo IV dell'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia Idraulica, sul Reticolo Idrico è ammessa la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziale o totale, imposte esclusivamente da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e/o di interesse pubblico (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco).
2. Nel caso di tombinature esistenti e di quelle in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nella fascia di rispetto sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alla manutenzioni e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.
3. Nel caso di nuove tombinature, dovranno di norma essere previsti manufatti di ispezione ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Suddetti manufatti devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.
4. Dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 - "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto" e, in particolare: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili". Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi (tipo griglie filtranti, ecc.) dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.
5. Per i corsi d'acqua già tombinati o coperti, ai sensi dell'Art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una

verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

Art. 12 - Attraversamenti dei corsi d'acqua

1. Sono consentiti gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere. Tali manufatti dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.
2. Sono consentiti gli attraversamenti aerei in genere (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete) a condizione che non interferiscano in alcun modo con l'alveo inciso del corso d'acqua.
3. All'interno della fascia di rispetto di ciascun corpo idrico è ammessa la posa di pali e di manufatti di sostegno degli attraversamenti aerei, a condizione che non interferiscano con l'alveo inciso del corso d'acqua e non ne impediscano l'accesso, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria e che le strutture di fondazione non alterino la stabilità della sponda.
4. Per i nuovi manufatti di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) che interferiscano con l'alveo inciso del corso d'acqua, si prevede:
   a) per luci superiori a 6 m: gli interventi dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con Delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99, modificata con Del. n°10/2006). Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita Relazione Idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con un tempo di ritorno T=100 anni nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di 1 m. Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene, già esistenti o in corso di realizzazione. Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un Tecnico iscritto all'albo. Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n°18/2001). In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:
      - restringere la sezione mediante spalle e rilevati d'accesso;
      - avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
      - comportare la riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
   b) Per luci inferiori a 6 m: il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica, redatta secondo le indicazioni degli allegati 3 e 4 della D.G.R. n° 7/6645 del 29 ottobre 2001, attestante che gli stessi siano stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m dal relativo livello di massima piena. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati dei tempi di ritorno inferiore ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate. In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante. Nel caso di una nuova opera il tecnico dovrà valutare che:
      - l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
      - le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.
5. Per i manufatti di attraversamento esistenti (ponti) che interessino l'alveo inciso:
   a) per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa. La verifica dovrà essere condotta per valutare:
      - gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
      - gli effetti di rigurgito a monte;
      - la compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.
   b) Qualora la verifica di compatibilità idraulica di cui al punto a) faccia emergere delle criticità all'intorno il tecnico dovrà valutare:
      - le condizioni di esercizio transitorio della struttura sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
      - i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari. L'Analisi delle Condizioni di Esercizio Provvisorio/Transitorio deve essere predisposta in conformità a quanto previsto al punto 1.2 – Titolo III della D.G.R. 10/2591/2014 e dovrà essere allegata alla concessione demaniale dell'opera e trasmessa agli organi locali di Protezione Civile, perché provvedano ai necessari adempimenti.
   c) Qualora la verifica di compatibilità idraulica di cui al punto a) faccia emergere elementi di inadeguatezza deve essere predisposto un "Progetto di Adeguamento" contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente e predisposto in conformità a quanto previsto al punto 1.2 – Titolo III della D.G.R. 10/2591 del 2014.

Art. 13 - Scarichi

1. Sono consentiti nei corsi d'acqua gli scarichi di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di troppo pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali che, qualora provenienti dallo scolo di superfici, dovranno rispettare i sotto riportati limiti:
   - 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale;
   - 40 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.
2. I manufatti di recapito delle acque di scarico dovranno essere realizzati nella medesima direzione del flusso idrico del corpo idrico recettore e dovranno essere adottati accorgimenti tecnici (quali opere di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
3. L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua di cui all'Elaborato Normativo/Regolamento di Polizia idraulica è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalle Competenti Autorità prevista dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata da specifico studio di compatibilità idrologica e idraulica. In particolare, nell'ambito del suddetto studio, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati della Delibera dell'Autorità di Bacino n. l8/2001 (Direttiva 2) "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica".
5. In conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, deve essere garantito il rispetto di quanto disposto nell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/402 del 15/01/2002 di approvazione dello stesso Piano, in cui vengono indicati i principi da seguire e le disposizioni finalizzate alla "riduzione delle portate meteoriche drenate".
6. Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o sia affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione, smaltimento in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa adeguata verifica idraulica e/o idrogeologica. In tali casi, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate potranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o nella rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.
7. Qualsiasi intervento di urbanizzazione sottoposto a Piano Attuativo, nonché ogni progetto di infrastrutturazione che preveda l'impermeabilizzazione di nuove superfici, dovrà essere corredato da studio idraulico e/o idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire il corretto drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio. Negli interventi di trasformazione urbanistica, inoltre, dovrà essere applicato il criterio dell'invarianza idraulica.

Art. 14 - Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua – Usi occasionali

1. Sono consentite le attività di manutenzione ordinaria e pulizia dell'alveo senza modifiche della sezione di deflusso. Sono altresì consentite le manutenzioni straordinarie volte a garantire la corretta sezione di deflusso. Tali interventi dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della Direttiva 4 e della direttiva 5 del P.A.I.
2. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.
3. Sono soggetti a nulla osta idraulico gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio di piante e sfalcio erba, ecc.)

Art. 15 - Attività Edilizia

1. All'interno delle fasce di rispetto e delle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile; l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (esistente già dalla prima data di entrata in vigore di norme sul Reticolo Idrico Minore) così come definiti dall'Art. 27 della L.R. 12/2005, dalla lettera a) alla lettera d) comprese. Tali interventi sono assentibili a condizione che non venga alterata l'impronta dell'edificio/manufatto esistente e non comportino aumento di superficie o volume all'interno della fascia di rispetto.
2. Sono sempre ammessi interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione.
3. Sono sempre ammessi gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

4. Sono sempre ammessi gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela.
5. La norma di cui al comma 1 non si applica a tutto quanto già edificato all'interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione: per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione.
6. Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.
7. Nelle fasce di rispetto sono ammesse in deroga le recinzioni, a condizione che esse vengano realizzate secondo tipologie costruttive che le rendano completamente removibili in caso di necessità o su espresso ordine da parte dell'Amministrazione competente; in tal caso dovrà comunque essere salvaguardata una fascia di almeno 1 m di inedificabilità assoluta e l'accesso per ispezioni e manutenzioni ordinarie. Suddette opere dovranno essere espressamente autorizzate, previo acquisizione di impegno scritto alla loro rimozione da parte del soggetto interessato in ogni caso venga richiesto dall'Amministrazione competente sul corpo idrico di riferimento; in tal caso, il soggetto titolare dell'opera da rimuovere non potrà chiedere alcun indennizzo o risarcimento danni derivanti dalla rimozione della struttura.
8. Nelle fasce di rispetto è ammesso in deroga l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento.
9. All'interno della fascia di rispetto di ciascun corpo idrico è ammessa la posa di cartelli pubblicitari, di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche o infrastrutture a rete in genere, a condizione che non interferiscano con l'alveo inciso del corso d'acqua e non ne impediscano l'accesso, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria e che le strutture di fondazione non alterino la stabilità della sponda

Art. 16 - Nuove aree di espansione urbanistica

1) In presenza di un corso d'acqua nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale è consigliabile l'affiancamento al corpo idrico di zone a verde pubblico e, in subordine di strade; solo in via eccezionale è consentito il contatto diretto con zone a verde privato. In ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.
2) In relazione ai corsi d'acqua, demaniali e non, ubicati nelle suddette aree edificabili è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:
   - la sostituzione di terminali irrigui o di canali aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di sviluppo urbanistico con sostituzione di tale funzione drenante con la rete comunale di fognatura bianca;
   - lo spostamento di corsi d'acqua in alveo diverso dall'originale con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato, con esclusione dei corsi d'acqua interessati da fenomeni sorgentizi o da elementi vegetazionali di particolare pregio ecologico.
3) I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:
   - da una relazione idraulica a firma di tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
   - da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua;
   - dall'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione e concessione;
   - dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al regolamento per ogni opera idraulica concernente il reticolo idrico.

Art. 17 - Infrastrutture viarie e di urbanizzazione

1. La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Ente Competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, l'intervento non deve comportare una riduzione della sezione del corso d'acqua ed il progetto andrà accompagnato da verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione situata a monte dell'area interessata dall'intervento.
2. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono consentiti percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi e strade in genere, compresa la realizzazione di accessi carrai e spazi di manovra veicolare. Suddette opere dovranno essere espressamente autorizzate,

previo acquisizione di impegno scritto alla rinuncia per danni di qualsiasi tipo prodotti dal corso d'acqua o dai soggetti preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di infrastrutture e di impianti interrati previsti all'art. 27 comma 1 dalla lettera e), punti 2 e 3 della L.R. 12/05, a condizione che suddetti interventi non rechino danno al corso d'acqua o alle opere idrauliche e che non ostacolino gli interventi idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 18. Attività e Obblighi dei privati

1. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto di un corso d'acqua devono:
   - tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del Reticolo Idrico;
   - aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
   - rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;
   - mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.
2. Previo nulla-osta idraulico e/o concessione idraulica, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua (vedi anche Art. 10 dello studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle). Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.
3. Previo nulla-osta idraulico e/o concessione idraulica, ai proprietari è consentito il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto.
4. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità (vedi anche Art.14 delle Norme dello studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle). Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.
5. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

Note

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio, l'Ente Competente può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.

Art. 19 - Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto sugli strumenti urbanistici e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.

TITOLO VI - LAVORI O ATTI VIETATI E LAVORI O ATTI SOGGETTI A CONCESSIONE E/O A NULLA OSTA IDRAULICI SUI CORPI IDRICI E NELLE FASCE DI TUTELA DELLA RETE IDRICA PRIVATA (RP) E DEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE - GESTIONE ROGGIA DESA (RIM-Roggia Desa)

In relazione alle competenze riferite alla Rete Idrica Privata è stato già ampiamente argomentato (Titolo II e Titolo III - art.4 allo studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle) come il Comune eserciti sostanzialmente l'Attività di Polizia Idraulica anche su questi corsi d'acqua ed all'interno della loro fascia di rispetto, oltre a tutelare gli interventi di trasformazione urbanistica che sono da assoggettare alle varie forme autorizzative dettate dalle norme urbanistiche comunali vigenti. Resta altresì stabilito che i

~~rapporti tra privati gli aspetti di natura civilistica sono da ricondurre al Codice Civile. Si ritiene inoltre di assoggettare a questa normativa anche il Ramo Principale della Roggia Desa (cod. 6400) attribuita al Reticolo Idrico Minore – gestione Roggia Desa di competenza comunale ma in gestione al Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia (RIM-Roggia Desa). E' altresì opportuno precisare come i Corpi Idrici Privati, oggetto di specifica concessione ai sensi del T.U. 1775/1933, dovranno essere gestiti dal punto di vista idraulico dal Privato Concessionario nel pieno rispetto della concessione vigente; nel caso specifico del ramo principale della Roggia Desa, attualmente e storicamente in uso da parte dell'omonimo Consorzio di Miglioramento Fondiario, la gestione idraulica dovrà essere da quest'ultimo garantita. Il Concessionario mantiene compiti di vigilanza sulle proprie derivazioni. Si ritiene opportuno che il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni idrauliche, nulla osta e pareri idraulici da parte del Comune di Prevalle sulla Rete Idrica Privata e sul RIM-Roggia Desa, così come la programmazione di eventuali interventi manutentivi interessanti tali tratti di canali avvengano oltreché di concerto con il privato Concessionario ovvero, nel caso della Roggia Desa, con il Consorzio di Miglioramento Fondiario anche in collaborazione con l'Ente Gestore dell'elemento di derivazione/adduzione (Consorzio di Bonifica Chiese o Regione Lombardia). Tutti i soggetti coinvolti quali concessionari o gestori potranno in ogni caso fornire pareri ai soli fini idraulici ed in maniera consultiva. Per l'espletamento delle attività di Polizia Idraulica sulla Rete idrica Privata e sul Reticolo Idrico Minore di Competenza Comunale gestione Roggia Desa, si farà riferimento al Titolo IV (lavori o atti vietati sui corpi idrici e nelle fasce di tutela) ed al titolo v (lavori o atti soggetti a concessione e/o a nulla osta idraulici sui corpi idrici e nelle fasce di tutela) ed ai seguenti articoli specifici:~~

~~Art. 20 - Canali al servizio di derivazioni irrigue~~

~~Nel caso di corsi d'acqua della Rete Idrica Privata e gestiti dal Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Desa utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque, i soggetti titolari della concessione o utilizzatori dell'acqua sono obbligati a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sono responsabili di ogni onere inerente e conseguente la gestione dell'acqua e del sedime del corpo idrico e devono rendere noti al Comune le modalità e i tempi d'esercizio delle loro attività, fornendo il nominativo e il recapito del responsabile di dette operazioni.~~

~~Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali e corsi d'acqua potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura solo se gli interventi e le opere da eseguire siano ritenute idraulicamente compatibili in accordo con l'Elaborato Tecnico/Regolamento di Polizia Idraulica (Titolo V). L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici secondo le procedure di cui al Regolamento.~~

~~Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua e/o oggetto di concessione tutte le paratoie e chiuse andranno rimosse, alzate o regolate in modo da consentire il corretto deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica di attingimento viene esercitata. In ogni caso, l'attività di gestione dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche e/o di colo.~~

~~Tutti gli interventi inerenti pratiche irrigue o oggetto di concessione dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.~~

~~Qualsiasi soggetto (pubblico o privato) intenda procedere ad interventi di modifica, alla soppressione o alla realizzazione di canali irrigui e/o di colo e/o di canali di derivazione/adduzione, anche se non appartenenti al Reticolo Idrico Privato di cui agli Elenchi riportati al Titolo II dell'Elaborato Tecnico/Regolamento di Polizia Idraulica ed in special modo se identificati quali Rete di Raccolta e smaltimento delle acque meteoriche - Colatori Campestri nello studio (vedi Tav. 1 e Tav. 2 dello studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle), dovrà chiedere espressa autorizzazione all'Autorità comunale competente, allegando quanto richiesto al successivo comma 6.~~

~~Allo scopo di valutare le interferenze idrauliche dell'opera o dell'intervento in progetto di cui al comma precedente con il Reticolo Idrico esistente, a cura del Richiedente dovrà essere individuato il bacino idrografico/irriguo di competenza ed il relativo corpo idrico principale, di bonifica o minore che costituisce la destinazione/origine delle acque di colo, al cui organo competente in materia di polizia idraulica dovrà essere richiesto specifico provvedimento di nulla-osta idraulico e/o concessione idraulica per il recapito delle nuove acque di colo o meteoriche.~~

~~TITOLO VII – REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA PER IL RETICOLO CONSORTILE DI BONIFICA – RIB~~

~~La Regione Lombardia con D.G.R. n° IX/2994 del 8 febbraio 2012, ai sensi degli artt. 78-79 bis della legge regionale 31/2008 ha approvato la suddivisione del territorio regionale in 12 nuovi comprensori delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze dell'attività di bonifica ed irrigazione e di gestione territoriale del suolo. Nella parte orientale della provincia di Brescia è stato costituito quindi il Comprensorio n°7 "Mella e Chiese" comprendente il Consorzio Medio Chiese e il Consorzio Fra Mella e Chiese con una superficie complessiva di ettari 94.042,6214. Per il perfezionamento del processo di riordino nel Comprensorio n°7, Regione Lombardia ha costituito con D.G.R. IX/3110 del 14/03/2012 un apposito Organismo Collegiale per la gestione temporanea del Consorzio di bonifica "Chiese" fino all'insediamento dei nuovi organi. Il Consorzio di Bonifica Chiese – Comprensorio 7 ha di recente (delibera n. 4/13 del 2 maggio 2013) provveduto~~

all'adozione dello Statuto provvisorio in conformità alle Linee Guida per la predisposizione degli statuti dei consorzi di bonifica approvate dalla Regione Lombardia con D.G.R. n° IX/3399 del 09/05/2012, ed all'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali del nuovo Consorzio, costituito con D.P.G.R. n.7172 del 6 agosto 2012 della Regione Lombardia ed operativo dal 15 novembre 2012. Il Consorzio di Bonifica Medio Chiese, ora Chiese, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n°3/93 del 23711/1993, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai sensi della L.R. 59/84 artt. 41 e 42 comma 4 risultava dotato di proprio Regolamento di Esercizio e Polizia Idraulica che, ai sensi della L.R. 31/2008, art. 85 comma 4, che deve in ogni caso essere aggiornato in aderenza alle nuove normative e soprattutto al R.R. 3/2010 e s.m.i.. Non risulterebbe allo stato attuale essere stato emesso un nuovo Regolamento del Consorzio di Bonifica Chiese ai sensi della Art.

15 del R.R. 3 del 08/02/2010 e s.m.i.. E' stato altresì predisposto (approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.7 del 10/10/2013) il Regolamento sull'Organizzazione dei Distretti Operativi ai sensi degli artt. 33 e 43 dello Statuto Consorziale. Esso stabilisce, in relazione alle esigenze istituzionali dell'Ente, la struttura, l'organizzazione dei servizi e degli uffici distrettuali; determina le mansioni e le responsabilità del personale degli uffici distrettuali; disciplina le funzioni delle commissioni distrettuali istituite a sensi dell'art. 33 dello Statuto; stabilisce le norme per la nomina dei rappresentanti di distretto. Pur rimandando ad eventuali specifici Regolamenti Consortili predisposti ai sensi dell'Art.15 del R.R. 3/2010 e s.m.i. o comunque in uso presso il Consorzio di Bonifica Chiese si richiamano e si propongono a seguire alcuni articoli normativi che potranno essere utilizzati per l'esercizio delle Attività di Polizia Idraulica sul RIB, tratti dalla Statuto del Consorzio di Bonifica Chiese, vigente, e dal R.R. 3/2010 e s.m.i.:

Art. 21 – Finalità del Consorzio

Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 22 – Funzioni del Consorzio

Il Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della LR 31/2008, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:

progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione o dallo Stato;

progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 (Norme in materia ambientale);

realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;

espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;

~~può progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Può altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo), delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze;~~

~~nel comprensorio di competenza svolge funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;~~

~~provvede altresì:~~

~~alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;~~

~~all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;~~

~~al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5;~~

~~può stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;~~

~~può essere autorizzato dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un consorzio di bonifica di secondo grado;~~

~~tutte le altre funzioni attribuite ai consorzi di bonifica dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di Bacino del fiume Po, dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO), dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Lombardia (ARPA Lombardia), delle province e dei comuni.~~

~~Art. 23 - Potere Impositivo~~

~~Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla L.R. 31/2008 per la quota di spesa per l'esecuzione delle opere pubbliche non a totale carico della Regione, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione nonché per le spese di funzionamento del Consorzio.~~

~~Art. 24. Attività Vietate~~

~~Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:~~

~~la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;~~

~~la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;~~

~~qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;~~

~~qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;~~

~~qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;~~

~~qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;~~

~~qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;~~

qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;

qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

Art. 25 - Attività soggette a concessione o autorizzazione

La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.

L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:

variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;

costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;

derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;

immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;

costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;

transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;

estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;

realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a 'maglia sciolta' con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;

il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;

la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.

Art. 26 – Costituzione di servitù di passaggio

Il consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati da dette operazioni.

Art. 27 – Esigenze idrauliche

Il consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.

Art. 27 bis – Norme particolari per il canale Centrale idroelettrica sul Naviglio Grande Bresciano – Cod. 4300 - concessione CHI.NA.CO. S.r.l. n° 18628 del 27/10/1996

E' altresì opportuno precisare come i Canali classificati quale RIB, in recepimento del Parere di Regione Lombardia (protocollo AE03.2016.0005653 del 26/05/2016), ma oggetto di specifica concessione ai sensi del T.U.1775/1933 (Centrale idroelettrica sul Naviglio Grande Bresciano – Cod. 4300 - CHI.NA.CO. S.r.l. concessione n° 18628 del 27/10/1996), dovranno essere gestiti dal punto di vista idraulico dal Privato Concessionario nel pieno rispetto della concessione vigente. Anche il Consorzio di Bonifica dovrà operare la sua competenza idraulica nel rispetto delle normative vigenti e delle concessioni operanti. Al fine dei rapporti tra i privati concessionari ed il Consorzio di Bonifica vigono le normative in materia civilistica.

~~TITOLO VIII - NORME PER LE FASCE FLUVIALI - PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)~~

~~In territorio di Prevalle, in ottemperanza al 5.1 della D.G.R. 10/4229/2015, sono state riportate anche le fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle Fasce Fluviali contenute nel Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI). La normativa di riferimento "Norme per le Fasce Fluviali" è costituita dal Titolo II delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per L'Assetto Idrogeologico (PAI) (Legge 18/05/1989 n.183 Art.17 comma 6 ter – Adottato con Deliberazione Com. Istituzionale n° 18 del 26/Aprile 2001), cui si rimanda integralmente. Si segnalano in particolare i seguenti articoli normativi estratti dalle NdA del PAI e forniti in allegato (Allegato EN2) ed al successivo paragrafo 26.4:~~

~~art. 29 – Fascia di deflusso della Piena (Fascia A)~~

~~artt. 30-31 – Fascia di esondazione (Fascia B) e Fascia di inondazione per Piena Catastrofica (Fascia C)~~

~~artt. 35-36-37-38-38bis-38ter-39-40-41~~

~~TITOLO IX – INDIRIZZI TECNICO AMMINISTRATIVI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA COMPETENZA COMUNALE E REGIONALE/AIPO~~

~~Ai Comuni sono attribuite le competenze concessorie e di rilascio di nulla-osta idraulico concernenti il Reticolo Idrico Minore e la Rete Idrica Privata; per quest'ultima tali competenze si esplicano previa acquisizione di un parere idraulico, non vincolante, da parte dei concessionari e/o gestori del canale privato ed anche da parte dell'Ente Competente e/o gestore del corso d'acqua di derivazione/adduzione. A Regione Lombardia sono attribuite le competenze concessorie e di rilascio di nulla-osta idraulico sul Reticolo Idrico Principale. Il Richiedente dovrà accertare in primo luogo l'Ente Competente per la pratica richiesta e se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali, per cui richiedere la relativa concessione, o se l'opera in questione, ricadente nella fascia di rispetto, è autorizzabile ai soli fini idraulici.~~

~~Art. 28 - Documentazione Tecnica per le istanze di nulla-osta idraulico e di concessione~~

~~Le istanze di autorizzazione idraulica o nulla osta idraulico (opere per le quali non è prevista l'occupazione, né fisica né in proiezione, di area demaniale) e/o di concessione (con occupazione, fisica o in proiezione, di area demaniale) e relativi elaborati progettuali dovranno essere redatti con i seguenti documenti (documentazione minima):~~

~~istanza bollata a firma del richiedente recante i propri dati anagrafici e fiscali, riferimenti e recapiti, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione e l'indicazione del foglio e mappale;~~

~~dichiarazione a firma del richiedente e del tecnico redattore del progetto di non occupazione di area demaniale (autorizzazione idraulica) o di espressa occupazione di area demaniale (concessione) relativa all'intervento oggetto della richiesta di autorizzazione/concessione;~~

~~dichiarazione a firma del richiedente di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati all'opera per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;~~

~~attestazione a firma del tecnico progettista e del richiedente che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque e che le opere verranno eseguite senza pregiudizi di terzi;~~

~~convenzione legale stipulata con eventuali proprietari dell'area qualora l'opera in progetto interessi, anche solo parzialmente, terreni di proprietà di terzi;~~

~~documentazione tecnica illustrativa dell'intervento a firma di tecnico qualificato e abilitato ai sensi di legge comprensiva di:~~

~~relazione descrittiva con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche;~~

~~relazione idrologica-idraulica, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;~~

~~piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;~~

~~relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dal D.M. 14.01.2008 e s.m.i..~~

~~tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:~~

~~corografia scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale;~~

~~estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto;~~

~~estratto in originale o in copia dello strumento urbanistico vigente;~~

~~documentazione fotografica dell'area d'intervento;~~

~~eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;~~

~~sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e di progetto) opportunamente quotate;~~

~~rilievo topografico e planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali (almeno scala 1:100) e ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A. planimetria catastale e sovrapposizione delle opere di progetto con l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate (nel caso di richiesta di concessione).~~

~~visura catastale delle aree interessate dall'intervento;~~

~~Altri eventuali allegati:~~

~~pareri o autorizzazioni STER-Regione Lombardia e/o Consorzi di bonifica;~~

~~nulla osta ai fini paesistico-ambientali se zona soggetta a vincolo;~~

~~autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta a vincolo;~~

~~in caso di scarico: certificazione dell'Amministrazione Provinciale o copia conforme di accettabilità dello scarico ai sensi dell'Art.124 comma 7 del D. lgs. 152/06 e s.m.i..~~

~~Art. 29 - Criteri esecutivi e di progettazione~~

~~Qualora ricorrano i casi previsti, andranno applicate le seguenti direttive previste dall'Autorità di Bacino del fiume Po:~~

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 **DIRETTIVE DI PIANO**	
Direttiva 1	Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb"
Direttiva 2	Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica.
Direttiva 3	Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po
Direttiva 4 – Deliberazione n. 2/99 dell'Autorità di Bacino	Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B".
Direttiva 5	Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione.

~~Per gli interventi consentiti previa nulla-osta idraulico e/o concessione di polizia idraulica dovranno essere adottate, in via preferenziale, tecniche di ingegneria naturalistica; a tal fine, il Comune di Prevalle propone l'applicazione delle tecniche illustrate nel Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740.~~

~~Art. 30 - Strutture comunali e opere di urbanizzazione convenzionate~~

~~Nel caso di opere di proprietà del Comune o rientranti fra quelle di urbanizzazione convenzionata (ovvero da cedersi al Comune al termine della loro realizzazione), esse saranno comunque soggette a nulla-osta idraulico o, nel caso di interferenza con aree demaniali, di concessione; in questo caso, la concessione diverrà non onerosa all'atto di cessione delle opere al Comune.~~

~~Art. 31 - Richiesta di autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti alla individuazione del Reticolo Idrico Minore – RIM~~

~~Per le opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore prive di qualsiasi forma di autorizzazione/concessione e realizzate prima dell'entrata in vigore dell'Elaborato Tecnico/Regolamento di Polizia Idraulica e/o di quello pre-vigente, dovrà essere presentata nuova istanza di autorizzazione/ concessione.~~

~~L'istanza, corredata da documentazione tecnica atta a dimostrare sia l'adeguatezza dell'intervento con l'assetto idrologico – idraulico e idrogeologico territoriale, sia l'impossibilità di attuare altra soluzione tecnica, dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'Art. 20 dello studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle, specificando che si tratta di opera esistente.~~

~~L'istanza sarà analizzata dall'Amministrazione Comunale al fine di valutarne l'ammissibilità, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della normativa tecnica o la demolizione ed il ripristino dei luoghi nei casi in cui l'opera fosse giudicata incompatibile con il regime del corso d'acqua di riferimento.~~

~~In assenza di autorizzazione e/o concessione che legittimi l'opera esistente (rilasciata anche in sanatoria), qualora l'intervento abbia occupato spazi demaniali, si attiveranno le procedure vigenti in materia di abuso edilizio su suolo pubblico.~~

~~Art. 32 - Iter amministrativo per le procedure in caso di Competenza Comunale (Reticolo Idrico Minore – RIM)~~

~~L'istanza, completa di documentazione tecnica conforme a quanto richiesto dall'Art. 28 del Titolo IX dell'Elaborato Tecnico/Regolamento di Polizia Idraulica, dovrà essere consegnata al protocollo comunale.~~

~~Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001 e s.m.i..~~

~~La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.~~

~~I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento, quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica, comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.~~

~~Per l'esame della pratica, quando convergono più interessi pubblici, il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi della Conferenza dei Servizi come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o al diniego con provvedimento motivato. Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.~~

~~In caso di istruttoria favorevole verrà redatto decreto di concessione (in caso di occupazione di area demaniale) o di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale).~~

~~La concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico.~~

~~Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il temine di cui all'articolo precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.~~

~~Negli atti autorizzativi o concessori verranno stabiliti (con specifici disciplinari che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente) le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.~~

~~Per l'espletamento delle competenze idrauliche e concessorie concernenti il Reticolo Idrico Minore, i Comuni potranno utilizzare i decreti e disciplinari tipo come da Allegato G alla D.G.R. 10/2591/2014, adeguandoli secondo le disposizioni previste dal proprio ordinamento.~~

~~Art. 33 - Documentazione e iter amministrativo in caso di Competenza Regionale/AIPO (Reticolo Idrico Principale – RIP)~~

~~L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla-osta idraulico deve essere conforme al disposto della Legge 241/90 e s.m.i. e della L.R. 1/12 e concludersi entro il termine di 90 gg dalla data di presentazione dell'istanza.~~

~~In caso di Competenza Regionale è prevista una specifica procedura: le domande per il rilascio di concessione di Polizia Idraulica inerenti il Reticolo Idrico Principale saranno da inoltrare a Regione Lombardia e dovranno essere presentate solo in modalità on line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it~~

~~Si rimanda integralmente al Titolo III punto 2 della D.G.R. 10/4229/2015 ed all' "Elenco dati e documenti necessari alla presentazione della domanda di Polizia Idraulica" (vedi Allegato G alla D.G.R. 10/2501/2014, fornito in allegato) alla stessa allegato, per quanto concerne le Relazioni Tecniche richieste e le specifiche procedure per:~~

~~Nuove pratiche~~

~~Richieste di modifica o rinnovo pratica~~

~~Richiesta di rinuncia~~

~~Art. 34 - Obblighi del concessionario~~

~~L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.~~

~~La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.~~

~~Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere e deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.~~

~~Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.~~

~~La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti, determinandone di norma la cessazione.~~

~~Il privato non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o "sub concedere" a sua volta senza l'espresso consenso dell'Amministrazione, la quale potrà dare il suo assenso solo nei casi previsti dalla legge.~~

~~In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'anno corrispondente al provvedimento di decadenza per rinuncia ed al pagamento dei canoni per occupazione abusiva sino all'effettivo abbandono dell'area e riduzione in pristino, se necessaria.~~

~~Art. 35 - Autorizzazione paesaggistica~~

~~Tutti gli interventi che ricadano in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli Artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica ex Art. 146 dello stesso D.lgs..~~

~~Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico il richiedente dovrà presentare apposito Atto Autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/05 e dalle successive modificazioni.~~

~~Art. 36 - Ripristino di corsi d'acqua e degli elementi appartenenti al Reticolo Idrico Minore e Principale a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica~~

~~In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici, il Dirigente o il Responsabile dell'Ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'Ente proprietario del suolo; diversamente la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.~~

~~Le violazioni al regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.~~

~~Art. 37 - Procedura per le Sdemanializzazioni e Alienazioni~~

~~Le istanze di sdemanializzazione di aree del demanio idrico abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, vanno presentate all'Agenzia del Demanio che deciderà in merito all'alienazione, previa acquisizione del parere dell'Ente di Polizia Idraulica competente.~~

~~Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre all' Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni.~~

~~Si ricorda che, ai sensi dell'Art.115 comma 4, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. le aree del demanio Fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.~~

~~Si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure inerenti la sdemanializzazione e l'alienazione alla D.G.R. 10/2176 del 25 Luglio 2014 "Protocollo d'Intesa in tema di demanio fluviale e lacuale tra Regione Lombardia e Agenzia del~~

~~Demanio – Direzione Regionale Lombardia" ed al Decreto Dirigenziale n° 7644/14 del 7 Agosto 2014 "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del Demanio Idrico Fluviale".~~

~~Art. 37 bis- Interventi ammissibili con procedura d'urgenza~~

~~E' consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.~~

~~La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità Idraulica Competente che, a seguito della richiesta, rilascia se del caso la sopracitata autorizzazione provvisoria.~~

~~Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 gg dall'avvio dell'attività.~~

~~Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il Richiedente dovrà a sua cura e spese e senza oneri in capo all'Amministrazione procedere al ripristino dei luoghi.~~

~~Gli interventi realizzati sul Reticolo di competenza dalle Autorità Idrauliche o su loro prescrizione per sistemazioni idrauliche o destinate alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggette al pagamento di alcun canone.~~

~~Art. 38 - Canoni di polizia idraulica RIM~~

~~Ogni concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato F della D.G.R 10/4229/2015 (fornita in allegato).~~

~~Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni della D.G.R 10/2591/2014, sono determinate dal Comune con apposito provvedimento.~~

~~I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).~~

~~I canoni sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato.~~

~~Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa qualora nulla osti. La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26).~~

~~Il Comune potrà richiedere il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.~~

~~Art. 39 - Norme finali~~

~~Il Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.~~

~~TITOLO X - INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI~~

~~POLIZIA IDRAULICA SUL RIB Competenza Consorzio di Bonifica Chiese~~

~~Al Consorzio di Bonifica Chiese sono attribuite le competenze concessorie e di rilascio di nulla-osta idraulico concernenti il Reticolo Consortile di Bonifica.~~

~~Art. 40 - Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso~~

~~Il consorzio di bonifica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude il procedimento con un provvedimento motivato.~~

~~Le ulteriori modalità e le procedure di rilascio degli atti di assenso sono stabilite da eventuali Regolamenti del Consorzio di Bonifica predisposti ai sensi dell'art. 15 del R.R. 3/2010 e s.m.i. o di eventuali altri Regolamenti in uso.~~

~~Art. 41 - Contemporanea presentazione di domanda~~

~~I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.~~

~~Nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.~~

~~Art. 42 - Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso~~

~~Tutte le spese d'istruttoria inerenti e conseguenti al rilascio del provvedimento d'assenso sono a carico del richiedente e sono determinate dal consorzio di bonifica.~~

~~Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e degli eventuali danni arrecati al patrimonio del consorzio. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori.~~

~~L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto in caso di opere insistenti su canali di proprietà privata non consortile.~~

~~La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone annuo, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT. In caso di versamento di tutti i canoni in un'unica soluzione non si procederà all'aggiornamento.~~

~~Il canone è dovuto:~~

~~per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio del provvedimento d'assenso;~~

~~in caso di rinuncia, ove la stessa non pervenga al consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del consorzio.~~

~~I consorzi di bonifica destinano i proventi derivanti dal rilascio degli atti d'assenso per la realizzazione delle opere idrauliche realizzate sul reticolo di bonifica.~~

~~Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga alle modalità previste nell'esecuzione dei lavori, il consorzio provvede~~

~~d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste, addebitando le relative spese al titolare del provvedimento d'assenso.~~

~~In caso di inadempienza relativa agli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il consorzio pronuncia la decadenza del provvedimento, fatta salva ogni azione da parte del consorzio per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.~~

~~Il richiedente ha l'obbligo di:~~

~~comunicare al consorzio l'inizio e la fine dei lavori;~~

~~concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del consorzio i lavori ed eseguirli in conformità agli elaborati tecnici approvati dal consorzio;~~

~~concordare eventuali varianti ai lavori con il consorzio;~~

~~osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal consorzio.~~

~~È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati.~~

~~La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta decadenza del provvedimento e la perdita del deposito cauzionale.~~

~~Ai dipendenti ed agli incaricati del consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.~~

~~Il rilascio del provvedimento d'assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.~~

~~Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti.~~

~~Art. 43 - Durata, revoca e decadenza~~

~~La concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile. Le concessioni per interventi di pubblica utilità hanno durata pari a nove anni e sono rinnovabili.~~

~~La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può essere superiore in ogni caso a diciannove anni.~~

~~I provvedimenti di assenso nella forma delle concessioni e autorizzazioni hanno termine per:~~

~~scadenza del periodo indicato nel provvedimento;~~

~~pronuncia di decadenza o revoca da parte del consorzio;~~

~~rinuncia da parte del richiedente.~~

~~Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal consorzio. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.~~

~~La pronuncia di decadenza si verifica nei seguenti casi:~~

~~per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;~~

~~per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;~~

~~per omesso pagamento di una rata del canone;~~

~~per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;~~

~~per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e regolamenti.~~

~~Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella struttura ed in caso di inottemperanza provvede il consorzio in danno dell'intimato, salvo rivalsa sulla cauzione versata.~~

~~Art. 44 - Interventi ammissibili con procedure d'urgenza~~

~~È consentita l'effettuazione con procedura d'urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.~~

~~La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.~~

~~Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.~~

~~Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui a commi 2 e 3.~~

~~Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.~~

~~Art. 45 - Obblighi dei frontisti~~

~~I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.~~

~~Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente l'autorità di polizia idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.~~

~~I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo.~~

~~Art. 46 - Obblighi dei privati~~

~~Sono obblighi dei privati:~~

~~tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;~~

~~aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;~~

~~mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;~~

~~lasciar libera lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori i manutenzione;~~

~~rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;~~

~~tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;~~

~~mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;~~

~~lasciare agli operatori del consorzio di bonifica e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.~~

~~Il regolamento dei consorzi di bonifica di cui all'art. 15 del R.R. 3/2010 e s.m.i., e comunque uno specifico regolamento presso essi in uso, può prevedere a carico dei privati ulteriori integrazioni alle indicazioni di cui al comma 1.~~

~~Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.~~

~~Art. 46 bis - Obblighi dei titolari di Concessioni ai sensi del T.U. 1775/1933 e del Consorzio di Bonifica~~

~~I canali già oggetto di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933 dovranno essere gestiti dal punto di vista idraulico dal Privato Concessionario nel pieno rispetto della concessione vigente.~~

~~Anche il Consorzio di Bonifica dovrà operare la sua competenza idraulica nel rispetto delle normative vigenti e delle concessioni operanti.~~

~~Al fine dei rapporti tra i privati concessionari ed il Consorzio di Bonifica vigono le normative in materia civilistica.~~

~~Art. 47 - Vigilanza e sanzioni~~

Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.

Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

L'autorità di polizia idraulica emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. L'autorità di polizia idraulica individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, l'autorità procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.

Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato.

In caso di resistenza è richiesto l'intervento della forza pubblica.

Art. 48. Autorizzazione paesaggistica

Tutti gli interventi che ricadano in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli Artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti ed atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica ex Art. 146 dello stesso D.lgs..

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico il richiedente dovrà presentare apposito Atto Autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/05 e dalle successive modificazioni.

Art. 49 - Riscossione

La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione delibera, ai sensi dell'articolo 90, comma 3, LR 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

Art. 50 - Ricorsi

Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro le cartelle esattoriali, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.

Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Nei giudizi presso le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali il Consorzio si costituisce nel rispetto delle procedure e delle regole legislativamente sancite per tali procedimenti giurisdizionali.

TITOLO XI - NORME DI GESTIONE DELLA RETE DI RACCOLTA E COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE

- COLATORI CAMPESTRI

Per la Rete di raccolta e collettamento acque meteoriche – Colatori campestri, non inserita nel RIM, si è prevista l'istituzione di Norme di Gestione che permettano da una parte di attuare in maniera idonea la gestione del territorio e la sua fruizione per le attività agricole e di trasformazione già previste dagli strumenti urbanistici e dall'altra di non alterare l'equilibrio del sistema idrografico con eliminazione di elementi di distribuzione degli apporti meteorici senza che si adottino adeguati accorgimenti tecnici e si pongano in opera sistemi alternativi. Si raccomanda in ogni caso, per tutti i nuovi interventi sul territorio, di valutare con attenzione il problema dello smaltimento delle acque e le conseguenze che questo crea sulla rete idrografica. Per qualsiasi intervento di nuova edificazione o ampliamento o di ristrutturazione, che includano il rifacimento delle opere di raccolta o smaltimento delle acque meteoriche, sull'intero territorio comunale si richiede uno studio idrogeologico per la determinazione

delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di consentire laddove possibile, lo smaltimento delle acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno.

Art. 51. Norme di gestione delle Rete di raccolta e collettamento acque meteoriche - Colatori campestri

Le reti di raccolta e collettamento acque meteoriche - Colatori campestri, collegate al sistema idrografico o alla rete fognaria, se modificate devono essere obbligatoriamente sostituite da una nuova rete di collettamento e o da nuovi tratti di rete fognaria, idoneamente progettati.

Tali progetti idraulici dovranno fare parte integrante delle pratiche edilizie che dovessero interessare il tracciato originario delle reti di collettamento e dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune. Essi dovranno essere corredati da una relazione a firma di un Tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e ne evidenzi la compatibilità con l'assetto geomorfologico dei luoghi e le migliorie introdotte sotto l'aspetto della funzionalità idraulica entro l'area di progetto e nell'immediato intorno.

TITOLO XII – VERIFICA DELL'INTERAZIONE TRA RETE FOGNARIA E CORSI D'ACQUA DELLA RETE IDRICA

Si riporta qui di seguito, quanto previsto dal PAI all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani. "I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dell'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in

relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero." "L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt.21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n° 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati." Preso atto che numerosi tratti precedentemente classificati come RIM e RIB rivestono oramai un ruolo prevalente di rete fognaria ed in relazione all'individuazione sul territorio comunale della Rete Fognaria e dei Punti di Interazione tra Rete Fognaria e RIB (vedi Tav1 e Tav.2 dello studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle) si è ritenuto opportuno, anche in funzione di questa scelta "classificatoria", di istituire alcune norme di gestione che siano prescrittive e funzionali rispetto alle reali condizioni idrauliche di forte interazione tra elemento consortile e fognario antropico in corrispondenza delle aree urbanizzate. E' opportuno evidenziare che per le opere di tombinatura dei corsi d'acqua, regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs 152/99, non è possibile ordinarne la rimozione.

Art. 52. Norme di gestione della Rete Fognaria in corrispondenza dei punti di interazione con il Reticolo Idrico Consortile (RIB)

Sulla base delle considerazioni svolte nella predisposizione dell'Elaborato Tecnico e Normativo facente parte integrante dello studio aggiornato del Reticolo Idrografico, si richiede per il territorio di Prevalle la predisposizione di una verifica idraulica entro le aree urbane con particolare riferimento ai tratti di Rete Fognaria e di Reticolo Idrico Consortile che interferiscono tra loro e che sono stati idoneamente identificati nella cartografia (vedi Tav. 1 e Tav.2). A tal fine andrà necessariamente prodotto un rilevo di dettaglio della rete fognaria che potrà aggiornare il quadro proposto nel Documento di Polizia Idraulica. In accordo con lo STER tale modifica non dovrà prevedere una ulteriore variante al PGT.

Di tali verifiche e del carico idraulico rappresentato dalla rete fognaria per la rete idrica consortile si dovrà necessariamente tenere conto nella progettazione, gestione e manutenzione delle reti consortili e delle reti fognarie.

Si raccomanda in ogni caso, per tutti i nuovi interventi sul territorio, di valutare con attenzione il problema dello smaltimento delle acque e le conseguenze che questo crea sulla rete idrografica. Per qualsiasi intervento di nuova edificazione o ampliamento o di ristrutturazione, che includano il rifacimento delle opere di raccolta o smaltimento delle acque meteoriche, sull'intero territorio comunale si richiede uno studio idrogeologico per la determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di consentire lo smaltimento delle acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno.

Particolare attenzione ed attenta progettazione si richiede per ogni intervento che interessi i tratti di Rete Fognaria originariamente ascrivibili a canali irrigui ex-RIM ed ex-RIB come segnalati nelle tavole cartografiche (vedi Tav. 1 e Tav. 2 dello studio aggiornato del Reticolo Idrografico di Prevalle).

Elaborato Normativo – Regolamento Di Polizia Idraulica (LR 05 gennaio 2000, DGR X/4229 del 23/10/2015 – modificato in recepimento del parere Regione Lombardia prot. AE03.2016.0005653 del 26/05/20165) –Doc. di Piano Allegato EN2 - Estratto da "Norme di Attuazione – Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) – Titolo II

Art. 29 Fascia di deflusso della piena (fascia A)

Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Nella Fascia A sono vietate:

le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e

gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Sono per contro consentiti:

i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m^3 annui;

la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia

~~*complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;*~~

~~*l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.*~~

~~*Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.*~~

~~*Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.*~~

~~*Art. 30 – Fascia di esondazione (Fascia B)*~~

~~*Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.*~~

~~*Nella Fascia B sono vietati:*~~

~~*gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;*~~

~~*la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);*~~

~~*in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.*~~

~~*Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:*~~

~~*gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;*~~

~~*gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;*~~

~~*la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;*~~

~~*l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;*~~

~~*il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.*~~

~~*Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.*~~

~~*Art. 31 – Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)*~~

~~*Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del Piano.*~~

~~*I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.*~~

~~*In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.*~~

~~*Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.*~~

~~*Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia Be la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.*~~

~~*Art. 35 – Interventi di regimazione e di difesa idraulica*~~

~~*Il complesso delle opere di regimazione e di difesa idraulica per i corsi d'acqua oggetto del Piano è definito nell'ambito delle Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti di cui al precedente Titolo I.*~~

~~*Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre, che dovranno comunque essere commisurate alle effettive condizioni di rischio. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso.*~~

~~*Art. 36 – Interventi di rinaturazione*~~

~~*Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.*~~

~~*Gli interventi devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre che non devono superare complessivamente i 20.000 mc. Se gli interventi ricadono esternamente all'alveo, dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo art. 41; se, viceversa, ricadono all'interno dell'alveo dovranno seguire le*~~

~~*disposizioni di cui alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" (Allegato 4 al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) allegata alle Norme.*~~

~~*Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.*~~

~~*L'Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernete i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall'art. 15, comma 2.*~~

~~*Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del Piano di cui all'art. 25.*~~

~~*Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.*~~

~~*Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.*~~

~~*Art. 37 Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale*~~

~~*Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.*~~

~~*Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.*~~

~~*Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal Piano, la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di bacino può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 33.*~~

~~*Art. 38 Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico*~~

~~*Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.*~~

~~*L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di badino.*~~

~~*Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.*~~

~~*Art. 38bis Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile*~~

~~*L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.*~~

~~*I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di*~~

~~*pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati*~~

~~*della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.*~~

~~*L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.*~~

~~*Art. 38ter – Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi*~~

~~*L'Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a (cui sono soggetti gli stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, e del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo.*~~

~~*I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Industria, al Dipartimento della Protezione Civile, all'Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva.*~~

~~*L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo.*~~

~~*Art 39 – Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica*~~

~~*I territori delle Fasce A e B individuati dal Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:*~~

~~*le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L.17 agosto 1942, n. 1150;*~~

~~*alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e4;*~~

~~*per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.*~~

~~*All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.*~~

~~*Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.*~~

~~*Nei territori della Fascia 8, sono inoltre esclusivamente consentite:*~~

~~*opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;*~~

interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo

ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

interventi di adeguamento igienico -funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia 8 la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

favorire l'integrazione delle Fasce A e 8 nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 91uglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991,

n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 40 – Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio

I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

Art. 41 – Compatibilità delle attività estrattive

Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.

I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa con il regime delle falde

~~*freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.*~~

~~*Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.*~~

~~*I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.*~~

~~*In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del Piano.*~~

~~*Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.*~~

~~*Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.*~~

ART. 27. ~~NORMA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO~~ MITIGAZIONI PAESAGGISTICHE E COMPENSAZIONE ECOLOGICO-AMBIENTALE

~~1. Si rinvia all'*Allegato energetico al regolamento edilizio comunale* adottato con la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 4 aprile 2013.~~

1. L'attuazione delle previsioni di piano dovrà garantire il rispetto degli indirizzi paesaggistici e per la concretizzazione della rete verde paesaggistica e della rete ecologica comunale, sulla scorta delle indagini eseguite e della pianificazione sovraordinata (articolo 83 della norma del PTCP di Brescia), nonché in applicazione a quanto disposto dalle presenti norme.

2. In recepimento di quanto disposto all'art. 83 delle NTA del PTCP, per gli interventi di trasformazione urbanistico edilizia del territorio, che determinano il mutamento negativo delle condizioni ambientali e paesaggistiche originarie influendo sulle risorse naturali, sui servizi ecosistemici e sul quadro paesaggistico sotto il profilo vedutistico-percettivo e storico-culturale, sono prescritte le necessarie misure di prevenzione, mitigazione, riparazione, compensazione e compensazione risarcitoria.

3. L'individuazione delle misure di cui sopra discende dall'entità degli interventi e dei relativi impatti generati nel contesto di riferimento dove è possibile il verificarsi di interferenze con le componenti ambientali, paesaggistiche e insediative. A tal fine si ricorda che:

4. Le **misure di prevenzione** riguardano la fase di programmazione o progettazione degli interventi, di norma accompagnata da processi di valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza. Tali misure sono volte ad individuare le compromissioni evitabili in fase di programmazione e localizzazione degli interventi, valutando fra più alternative da pesare in funzione dell'entità delle misure di cui ai successivi commi.

5. Le **misure di mitigazione** riguardano la riduzione degli impatti residui in sito da porre in essere in fase di pianificazione di dettaglio e progettazione. Le mitigazioni hanno ad oggetto i manufatti edilizi e la relativa pertinenza e riguardano sia gli aspetti quantitativi che qualitativi: gli aspetti quantitativi sono riferiti al dimensionamento delle singole previsioni; gli aspetti qualitativi sono riferiti alle caratteristiche morfologiche, tipologiche, compositive e costruttive delle dei manufatti edilizi e della pertinenza. Le misure di mitigazione a verde integrano il sistema della rete verde e della rete ecologica di connessione tra ambiente urbano e lo spazio rurale, con particolare riferimento ai margini urbani a rischio di degrado paesaggistico. A tal fine le previsioni del PGT prevedono mitigazioni verdi di separazione o filtro con il contesto rurale, anche di consistente entità, che nel tempo possono essere traslate accompagnando lo sviluppo urbano. L'allegato V alla normativa del PTCP riporta esempi di buone pratiche per l'inserimento di infrastrutture e insediamenti nel contesto.

6. Le **misure di riparazione** riguardano gli accorgimenti e le opere in grado di riportare le risorse ambientali e paesaggistiche e i servizi ecosistemici danneggiati alle (o verso) le condizioni originarie.

7. Le **misure di compensazione** riguardano gli accorgimenti e le opere finalizzate a compensare il mancato ripristino delle risorse e/o dei servizi ecosistemici nel sito danneggiato in un sito alternativo, a partire da quelli degradati collegati al sito danneggiato. Quindi attraverso le compensazioni si ottengono benefici ambientali nell'ordine di grandezza degli equivalenti agli impatti negativi residui. Tali benefici possono consistere in riduzioni dei livelli preesistenti di criticità anche indipendenti dall'intervento, o nell'incremento di servizi ecosistemici e in economie messe a disposizione per la soluzione di problemi ambientali esistenti. Le misure di compensazione sono definite in sede di pianificazione ed attuate contestualmente all'esecuzione degli interventi, comunque prima della loro attivazione.

8. Qualora non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra è comunque necessario compensare il mancato ripristino delle risorse e/o dei servizi ecosistemici nel sito danneggiato con misure omologhe di riqualificazione ecologica e paesaggistica in un sito alternativo anche non collegato al contesto di riferimento dell'intervento, ma coerentemente con il disegno e le finalità della Rete Ecologica e/o della Rete Verde. Le misure compensative risarcitorie sono prioritariamente connesse alla realizzazione di infrastrutture ambientali a rete e a progetti di attuazione della rete verde e della rete ecologica e trovano applicazione nei processi di perequazione territoriale.

9. Gli elaborati del PGT, in particolare quelli riguardanti lo studio paesaggistico, la rete ecologica e la tavola delle strategie di piano, riportano graficamente le principali azioni da perseguire per l'attuazione delle previsioni di piano mentre, le norme relative alle singole previsioni, indicano le eventuali specifiche prescrizioni.

10. In generale, oltre a quanto indicato nelle presente norme, e in assenza di puntuali prescrizioni, si prevede che ogni intervento edilizio subordinato a piano attuativo e/o permesso di costruire convenzionato, sia relativo agli ambiti di trasformazione del documento di piano, sia al piano delle regole, dovrà provvedere all'attuazione delle opere di mitigazione e compensazione ecologico-ambientale di cui segue:

a) opere di mitigazione e miglioramento dell'impatto paesaggistico: tutti gli interventi dovranno provvedere, alla riduzione degli impatti residui in sito da porre in essere in fase di PA/PdC. Le mitigazioni hanno ad oggetto i manufatti edilizi e la relativa pertinenza e riguardano sia gli aspetti quantitativi che qualitativi. Le misure di mitigazione a verde integrano il sistema della rete verde e della rete ecologica di connessione tra ambiente urbano e lo spazio rurale, con particolare riferimento ai margini urbani a rischio di degrado paesaggistico. A tal fine le previsioni degli strumenti urbanistici prevedono mitigazioni verdi di separazione o filtro con il contesto rurale (vedi allegato V alla normativa del PTCP di Brescia). In generale, laddove possibile, alla messa a dimora di un'adeguata fascia arborea ed arbustiva di mitigazione (fasce verdi) al confine con ambiti a destinazione urbanistica differente e con le aree verdi e/o agricole circostanti; tali fasce verdi dovranno risultare funzionali non solo per le mitigazioni paesaggistiche ma anche per mitigare sia l'impatto acustico sia l'eventuale impatto inquinante (polveri, ecc…).

b) opere di compensazione ecologico-ambientale: gli interventi dovranno provvedere alla realizzazione di opere finalizzate a compensare il mancato ripristino delle risorse e/o dei servizi ecosistemici nel sito danneggiato in un sito alternativo. Le compensazioni devono determinare benefici ambientali almeno equivalenti agli impatti negativi arrecati e possono consistere nelle riduzioni dei livelli preesistenti di criticità (anche indipendenti dall'intervento), o nell'incremento di servizi ecosistemici e in economie messe a disposizione per la soluzione di problemi ambientali esistenti. Le misure di compensazione sono definite in sede di PA/PdCc e devono essere riportate nelle convenzioni urbanistiche relative che dovranno prevederne l'esecuzione contestualmente agli interventi edilizi, comunque prima della loro conclusione. In generale, le opere potranno prevedere la formazione di fasce arboree ed arbustive di ampiezza adeguata, con impiego di specie fruttifere (rosa canina, sorbo, ciliegio selvatico, carpino bianco, orniello), in modo da creare un'ambiente idoneo di riparo e ristoro per l'avifauna e la mammolofauna; la riqualificazione di corsi d'acqua o di ambiti boscati; ecc…. Per la valutazione delle azioni di compensazione ecologica da mettere in atto per riequilibrare il valore ecologico sottratto al territorio da tutte le azioni di Piano (DdP, PdR e PdS) che, nella loro fase attuativa, comportino sigillatura del suolo quale risorsa non rinnovabile, dovrà essere utilizzato il metodo STRAIN2 (o Strain semplificato), come riportato nella relazione per il progetto di rete ecologica comunale allegata al PGT.

c) spazi aperti e/o destinati ai servizi pubblici (con particolare riguardo ai parcheggi, ai percorsi pedonali e ciclabili, alle aree verdi): tutti gli interventi dovranno provvedere al mantenimento di adeguati spazi con suolo permeabile e piantumato, anche al fine di evitare le isole di calore; al fine di aumentare gli effetti mitigativi complessivi del progetto di rete ecologica, si invita a predisporre le condizioni per:

- la previsione di specie arboree che possano -nel tempo – espandersi liberamente, evitando potature frequenti e spesso eccessive, che conducono necessariamente ad elevati costi di manutenzione (evitabili) ed a creare le condizioni di indebolimento e successiva malattia delle piante. Inoltre, per evitare futuri danni a pavimentazione, cordoli e piante, entro i parcheggi si prevedano griglie salvapiante orizzontali oppure verticali;

- una pavimentazione drenante per tutte le aree di stallo del parcheggio, preferendo elementi tipo erbablock oppure grigliati plastici inverditi ad alta resistenza (o ghiaino, terre stabilizzate od altre soluzioni tra le diverse ormai disponibili), privilegiando specie a prato rustiche che colonizzano facilmente gli elementi sopra accennati. Si eviti l'utilizzo di asfaltature drenanti, almeno per gli stalli delle auto, in quanto non concorrono alla riduzione del fenomeno di surriscaldamento delle pavimentazioni.

d) depermeabilizzazione del suolo e gestione/recupero delle acque: gli interventi dovranno provvedere ad eseguire interventi compensativi che, oltre al rispetto delle norme vigenti in materia (geologica, idrogeologica, invarianza idraulica, scarichi, ecc…), siano volti all'implementazione delle reti dei sottoservizi sul territorio (in particolare quelle destinate alla raccolta e allo smaltimento delle acque); al recupero e al riuso delle acque piovane; all'implementazione delle superfici permeabili, anche in altri ambiti, attraverso opere di depermeabilizzazione del suolo; alle sistemazioni idrauliche e idrogeologiche dei corsi d'acqua comunali. Rientrano negli interventi compensativi di cui al presente comma anche quelli rivolti all'accumulo della risorsa idrica al fine di consentire il suo riutilizzo in caso di necessità legate alla siccità, alle operazioni di antincendio o comunque di interesse pubblico e generale.

11. L'esecuzione dei suddetti interventi si intende a carico del privato, attraverso l'attuazione diretta e/o, laddove possibile e concordato con l'A.C., a seguito del versamento delle somme necessarie a consentire l'esecuzione delle opere da parte del comune.

12. Gli interventi di compensazione ecologica-ambientale potranno essere realizzati anche fuori comparto, preferibilmente nei PLIS e negli ambiti naturali e/o boscati del territorio, comunque in coerenza con il progetto di rete verde paesaggistica e rete ecologica comunale.

13. In via generale, e fatte salve diverse valutazioni che l'A.C. dovesse rilevare in corso di approvazione dei PA, le aree per la mitigazione e la compensazione ecologico-ambientale di cui sopra, resteranno di proprietà privata e non saranno computate nella dotazione di aree per servizi pubblici.

14. Per la definizione delle aree, della consistenza delle opere e delle modalità di realizzazione degli interventi di cui sopra, si demanda agli elaborati dei singoli PA e/o PdCc che dovranno contenere un progetto delle mitigazioni proposte e delle compensazioni ecologico-ambientali concordato con l'A.C.; tale progetto dovrà consentire il corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e la costruzione della rete ecologica comunale coerentemente con i piani sovraordinati e le presenti norme.

15. Nelle aree identificate come "Aree di Degrado" nelle cartografie di piano, gli interventi ammessi dovranno essere finalizzati alla riqualificazione complessiva dell'ambito dimostrando l'efficacia delle azioni promosse anche attraverso la definizione di un Piano Paesistico di contesto.

ART. 28. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE

28.1 Suddivisione in ambiti del territorio

1. Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, l'intero territorio comunale è suddiviso in:

1. ambiti di trasformazione e di rigenerazione urbana e territoriale di cui al Documento di Piano del PGT;

2. aree per servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo di cui al Piano dei Servizi del PGT;

3. Nuclei di Antica Formazione (NAF) e edifici d'interesse storico esterni ai NAF);

4. ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale:

- caratterizzati da bassa/media densità edilizia;

- caratterizzati da media/alta densità edilizia;

5. aree libere da edificare con destinazione prevalentemente residenziale con bassa/media densità edilizia;

6. ambiti territoriali a destinazione prevalentemente residenziale interessati da pianificazione attuativa in itinere;

7. ambiti di riconversione a destinazione prevalentemente residenziale;

8. verde urbano di salvaguardia;

9. ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva;

10. aree libere da edificare con destinazione prevalentemente produttiva;

11. ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva interessati da pianificazione attuativa in itinere;

12. ambiti territoriali estrattivi;

13. distributori di carburante;

14. aree agricole di salvaguardia;

15. aree di salvaguardia;

16. Verde di connessione tra ambiente edificato e rurale;

17. Parco locale del fiume;

18. ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.

28.2 Servizi pubblici (standard indotti), servizi pubblici di qualità, altre disposizioni

1. Per ogni ambito sono precisate, ai successivi articoli, le diverse destinazioni d'uso, i vincoli, le opere, le trasformazioni consentite.

2. Per la determinazione del peso insediativo residenziale si considerano quote di volume pro-capite come di seguito specificato:

a) nel caso di edilizia a bassa/media densità: 150 mc/abitante;

b) nel caso di edilizia a medio/alta densità: 100 mc/abitante;

c) nei Nuclei di Antica Formazione 100 mc/abitante;

3. Parametri minimi per i servizi pubblici in cessione:

a) residenza: 18,00 mq/abitante (fatta salva diversa indicazione specifica);

di cui almeno 5,00 mq/abitante destinati a parcheggio (con accesso da strada pubblica o assoggettata all'uso pubblico);

8,00 mq/ab. destinati a parcheggio (se serviti da spazio di manovra dedicato in esclusiva);

b) alberghiero: 100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi);

c) direzionale: 100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi);

d) esercizi di vicinato: 100% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi);

e) medie strutture di vendita: 150% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi);

f) grandi strutture di vendita: 200% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi);

g) pubblici esercizi: 150% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi);

h) produttivo: 20% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi);

i) discoteche: 200% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi);

l) commercio all'ingrosso: 50% slp (di cui almeno il 50% a parcheggi);

m) strutture turistico-ricettive all'aria aperta: per presenza turistica, 5 mq.

(La determinazione della "presenza turistica" è definita dalla equivalenza fra piazzole e/o allestimenti turistici e 3,5 ospiti.)

Gli spazi per la ristorazione, l'artigianato di sevizio e i minimarket dovranno produrre quote per servizi pubblici - secondo le percentuali di riferimento di cui alle precedenti lettere d), e), g), i) - solo in caso siano aperti ad utenti esterni alla struttura turistico-ricettiva all'aperto.

I servizi pubblici rappresentati nelle tavole di piano all'interno degli ambiti territoriali sottoposti a pianificazione attuativa sono esemplificativi nella localizzazione, che potrà essere rideterminata in sede di piano attuativo; resta vincolante la quantità indicata graficamente.

4. Servizi pubblici di qualità

S'intende la quota aggiuntiva di servizi pubblici, determinata dal contributo compensativo aggiuntivo (CCA) finalizzata al miglioramento della qualità dell'intervento in relazione alla situazione urbanistica dell'area e, complessivamente, del territorio comunale.

Tale tipologia di servizio può essere costituita:

a) dalla sola cessione delle aree;

b) dalla cessione d'aree attrezzate con opere di urbanizzazione primaria o secondaria;

c) dalla sola realizzazione d'opere d'urbanizzazione eseguite su aree destinate a servizi pubblici;

d) dalla corresponsione del valore di monetizzazione, anche parzialmente ad integrazione dei casi di cui sopra, da impegnare nella realizzazione di opere pubbliche inserite nel programma triennale delle opere pubbliche e/o nel piano dei servizi ed eseguite direttamente dall'Amministrazione.

I valori di monetizzazione dei servizi pubblici di qualità sono differenziati per zone territoriali e per destinazione secondo le determinazioni della Giunta Comunale.

La quota di servizi pubblici di qualità (SP qualità) da reperire, negli ADT del documento di piano e in caso di interventi subordinati a PdCc o PA (PR, PA, PL, SUAP, PII, …) del piano delle regole, è indicata, laddove prevista, nelle tabelle riportate nelle norme dei singoli ambiti di piano e differenziata per ogni destinazione d'uso ammessa (*lettera d): Quota aggiuntiva di servizi pubblici per il miglioramento della qualità dell'intervento*), con la precisazione della relativa quota monetizzabile (*lettera b*).

5. Modalità di scomputo per la realizzazione di opere compensative per servizi pubblici di qualità

Il valore delle opere compensative da realizzare per servizi pubblici di qualità può essere scomputato dal CCA, dagli oneri di urbanizzazione (OOUU) e dalle monetizzazioni degli standard indotti.